



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 15 febbraio 2016

INDICE

IFEL - ANCI

15/02/2016 La Stampa - Nazionale	8
Paghino i Comuni: la sentenza che fa tremare le amministrazioni	
15/02/2016 Il Centro - Nazionale	9
Varata la tassa sui turisti Costerà un euro al giorno	
15/02/2016 Unione Sarda	10
La Sardegna è sempre più vecchia	
15/02/2016 Giornale di Lecco	11
Aree vaste, Nava: «Pronto a coordinare»	
15/02/2016 Mark Up	12
Agenzia Demanio investe e riqualifica gli immobili	

FINANZA LOCALE

15/02/2016 Corriere della Sera - Nazionale	14
Il Comune patrimonio dell'Unesco che il sindaco vuole cedere (ai vicini)	
15/02/2016 Corriere Economia	16
Ma con troppe incertezze il risiko per ora non parte	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	17
Gli affitti al test delle nuove regole	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	19
Inversione legata al tipo di pannello	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	20
Anche le riparazioni tra gli «altri lavori»	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	21
Beni significativi solo con i privati	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	22
L'area che non produce rifiuti va «denunciata» al Comune	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	23
Buche stradali, chi paga i danni	

15/02/2016 Il Sole 24 Ore	25
Vecchie denunce, «sanatoria» per gli inquilini	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	26
A rischio gli aumenti del canone	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	27
Assenteismo, dal decreto più rischi di risarcimenti	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	28
Unioni, cinque limiti sul personale	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	29
Preventivi 2016 «blindati» da nove fondi di garanzia	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	30
Partecipate, 15mila cariche a rischio	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	32
Sindaci fragili, Paese più debole	
15/02/2016 Il Messaggero - Nazionale	33
Spesa pubblica, il piano tagli	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

15/02/2016 Corriere della Sera - Nazionale	36
Pensioni di reversibilità, fronte del no ai tagli	
15/02/2016 Corriere della Sera - Nazionale	37
Le opposizioni all'attacco sulle Bcc «Ora è una riforma ad personam»	
15/02/2016 Corriere Economia	39
«Ma gli stranieri sono il segno che il Paese è tornato a contare»	
15/02/2016 Corriere Economia	40
Pensioni: Cgil, Cisl e Uil scrivono a Matteo Renzi	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	41
«Slot» per avvicinare fisco e scritture	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	42
Durata degli ammortamenti già «costretta» al doppio binario	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	43
Nuovi criteri di bilancio ad alto impatto Ires e Irap	

15/02/2016 Il Sole 24 Ore	45
Impianti, ricambi, cessioni: i dubbi sul reverse	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	47
Ricevuta di ritorno senza firma, no alla revocazione	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	48
Incentivi dall'Inps con il conguaglio sui contributi dovuti	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	49
Fusioni in bilico tra incentivi e mancanza di regole sui conti	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	50
Nel calcolo degli equilibri entrano avanzo e disavanzo	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	51
«Cogliere l'occasione per un rilancio»	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	52
I Tar verso la telematica per battere l'arretrato	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	54
Marchi e avviamento favoriti nelle fusioni	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	57
Disabili, il prospetto entro fine febbraio	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	59
Giovani, maternità e prestiti: le Casse accelerano sul welfare	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	65
I tormenti del canone Rai	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	67
Imprese, più patrimonio dopo il «credit crunch»	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	69
Borsellino digitale da 164 miliardi	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	71
«Va rispettata la nostra autonomia»	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	72
Corte dei conti anche nelle aziende miste	
15/02/2016 Il Sole 24 Ore	73
Incognita petrolio sulle bollette di elettricità e gas	

15/02/2016 Il Sole 24 Ore	74
Carte di credito pronte per il cloud	
15/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	75
Il Jobs Act alla seconda sfida	
15/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	77
Deutsche Bank, la caduta del gigante	
15/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	79
Cassa depositi, la tela di Costamagna e Gallia	
15/02/2016 La Stampa - Nazionale	81
Banche, il premier tira dritto Il decreto sulle Bcc non cambia	
15/02/2016 La Stampa - Nazionale	83
"La ricerca non paga Fuggire dall'Italia è l'unica possibilità"	
15/02/2016 Il Messaggero - Nazionale	85
L'industria di Berlino frena più dell'Italia	
15/02/2016 Il Messaggero - Nazionale	87
«Nessuna manovra bis o nuove tasse ma ci saranno degli aggiustamenti»	
15/02/2016 Il Messaggero - Nazionale	89
Reversibilità a rischio, il governo difende la riforma	
15/02/2016 ItaliaOggi Sette	90
Contraddittorio, partita aperta	
15/02/2016 ItaliaOggi Sette	92
Più protezione ai depositanti	
15/02/2016 ItaliaOggi Sette	95
Addio al fallimento, arriva la gestione unitaria della crisi	
15/02/2016 ItaliaOggi Sette	97
Le Corti di merito scelgono la via europea	
15/02/2016 ItaliaOggi Sette	98
La parola passa alla Consulta	
15/02/2016 ItaliaOggi Sette	100
Si va verso il pieno di ruling	
15/02/2016 ItaliaOggi Sette	103
Omesso versamento, sì al tetto	

15/02/2016 Libero - Nazionale

105

Padoan e Zanetti ammettono In arrivo la stangata di aprile

15/02/2016 Il Tempo - Nazionale

107

E il Governo si divide sulla riforma delle Bcc

IFEL - ANCI

5 articoli

Paghino i Comuni: la sentenza che fa tremare le amministrazioni

La guerra tra Stato e città sulle spese L'allarme dell'Anci sui conti
RA. ZAN.

La diatriba tra Comuni e prefetture per pagare i rottami dimenticati nei depositi va avanti da decenni. Le leggi si accavallano, le interpretazioni che di volta in volta sembrano favorire l'uno o l'altro. L'ultima, la più recente, ora rischia di far piovere sui Comuni una valanga di fatture. E l'Anci, l'associazione che li raccoglie, è preoccupata: «Abbiamo appena inviato un questionario a tutti i comandanti della polizia locale - dicono dall'associazione - Vogliamo un calcolo di quanto potrebbero essere esposti». La sentenza è la 9394 del 2015 nella quale la Cassazione ha stabilito che, se l'agente accertatore è un vigile, anche se ha già inviato il fascicolo in prefettura e qui si è fermato, il custode può rivolgersi al Comune per il pagamento delle fatture. Una tegola se si considera che le prefetture sono in enorme ritardo con le pratiche e i Comuni non ci possono fare nulla. A questo si è aggiunta un'altra sentenza che mette a rischio i bilanci comunali. Nel 2003, proprio per eliminare il problema dell'accumulo dei rottami, la Finanziaria aveva stabilito l'acquisto forzoso dei rottami da parte dei custodi per prezzi irrisori. Molti, pur di incassare, hanno detto sì, ma non tutti. Ma nel 2014 la Consulta ha stabilito che la legge era incostituzionale. Indovinate chi pagherà adesso quei rottami rimasti per tutti questi anni nei depositi?

Foto: Depositi Da anni si cerca di trovare una soluzione, ma sul punto leggi e tribunali sono discordi. Intanto la spesa cresce a dismisura

Foto: REPORTERS

Varata la tassa sui turisti Costerà un euro al giorno La giunta approva la nuova imposta che verrà applicata da hotel e affittacamere Cuzzi: «È un contributo per rilanciare la vocazione turistica della nostra città»

Varata la tassa sui turisti Costerà un euro al giorno

Varata la tassa sui turisti

Costerà un euro al giorno

La giunta approva la nuova imposta che verrà applicata da hotel e affittacamere

Cuzzi: «È un contributo per rilanciare la vocazione turistica della nostra città»

di Andrea Bene wPESCARA Alla fine, dopo tanti annunci, la tassa di soggiorno è arrivata. Venerdì sera, la giunta ha approvato il provvedimento che dà il primo via libera all'applicazione della nuova imposta. Imposta che verrà pagata non dai pescaresi, ma da tutti i turisti che alloggeranno in città. Per questo, è stata definita la tassa sui turisti. Rimarrà in vigore, in via sperimentale, per almeno tre anni. Si tratta, in realtà, di un piccolo tributo di un euro al giorno per persona che verrà applicato, per un periodo massimo di sette giorni, non solo dagli hotel, ma anche dai bed&breakfast, pensioni, affittacamere. Ora, l'apposita delibera andrà all'esame della commissione competente e, successivamente, verrà discussa dal consiglio comunale. Ma l'approvazione definitiva dovrebbe essere scontata, perché la maggioranza appare favorevole all'applicazione dell'imposta. E, recentemente, sono state superate anche le resistenze degli albergatori, in un primo momento contrari all'iniziativa. Nei giorni scorsi, in proposito, l'assessore comunale al turismo Giacomo Cuzzi ha avuto un incontro con l'associazione di categoria degli albergatori e al termine della riunione ha annunciato una sorta di intesa con gli albergatori sulla tassa di soggiorno. «Questo provvedimento», ha spiegato ieri Cuzzi, «rappresenta un investimento per rilanciare la funzione turistica della nostra città e così si potrà puntare in maniera scientifica a questo obiettivo anche attraverso l'adozione di un piano marketing turistico per lo sviluppo dell'economia legata a questo settore». «È giusto che il maggiore sostegno economico necessario per il rilancio del settore», ha continuato l'assessore, «arrivi dall'esterno e da coloro che arrivano nella nostra città e non gravi, dunque, sulla comunità pescarese». «Il provvedimento», ha fatto presente, «nasce dal confronto con le associazioni di categoria e con la Dmc Terre del piacere. Con loro abbiamo definito il regolamento e le azioni da seguire attraverso il piano marketing, la cui realizzazione è stata affidata alla Dmc, affinché tutto possa condurre, con una politica industriale del turismo, al rilancio dell'economia cittadina». L'amministrazione, con la tassa di soggiorno, conta di incassare circa 70mila euro all'anno. Questi soldi, probabilmente, verranno utilizzati per finanziare iniziative ed eventi, anche durante le feste natalizie e in estate. Intanto, l'assessore ha preannunciato una sorta di convegno sul turismo che si terrà il prossimo 26 febbraio, alle 16, all'Aurum. «In quella sede», ha spiegato, «avremo l'occasione di ragionare su ulteriori azioni strategiche e sulla programmazione. Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi responsabile nazionale dell'Anci turismo e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, oltre ai referenti del settore a livello locale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

S POPOLAMENTO . L'allarme dei ricercatori: servono servizi, spazi urbani e trasporti ad hoc

La Sardegna è sempre più vecchia

In nove anni la popolazione over 65 è passata dal 18 al 21,6% NUMERO ANZIANI PER BAMBINO NEL 2015

It 5,9 6,0 5,4 7,5 4,4 5,5 6,8 7,2 5,8 5,0 Italia Sassari Nuoro Cagliari Oristano Sardegna Olbia-Tempio Ogliastra Medio Campidano Carbonia-Iglesias 8 La Sardegna è vecchia e continua ad andare veloce sul viale del tramonto. Nel 2015 si contano sei anziani per ogni bambino e gli studiosi lanciano l'allarme: nel 2030 il "carico" non sarà più sostenibile da parte della popolazione attiva. Succede in tutto il mondo, ed è ovviamente un dato positivo il fatto che l'età media si allunghi, ma in Italia il fenomeno è molto più accentuato, mentre l'isola batte tutti i record e apre una marea di problemi. «Nel nord Europa, in Giappone, queste tematiche sono sul tavolo della politica già da tempo, noi siamo ancora all'anno zero», avverte Roberto Pili, presidente della Comunità mondiale della longevità. Servizi, assistenza, trasporti, spazi urbani, povertà, costi. «Ora o mai più», dice la segretaria generale Cgil pensionati Mina Cilloni, «la Regione deve ripensare adesso ai nuovi bisogni della popolazione, adesso che ci sono in discussione le grandi Riforme, dalla rete ospedaliera e territoriale alla riorganizzazione dell'assetto amministrativo. Tenendo conto delle necessità di centri urbani e zone interne e del fatto che sono le donne le persone che vivono più a lungo». Natalità in calo vertiginoso, emigrazione di giovani in crescita: Pili parla di vera e propria «bomba demografica». Tra il 2007 e il 2015 i residenti sardi in età compresa tra 0 e 14 anni sono diminuiti del 5,5%, quelli tra i 15 e 39 anni del 17,6%. La percentuale di popolazione di 65 anni e più è passata dal 18% al 21,6%. La popolazione di 75 anni e oltre è passata dall'8,2% del 2007 al 10,4% del 2015. Anche il numero dei "grandi vecchi", ovvero gli ultra 85enni, ha registrato un forte rialzo negli ultimi nove anni: dall'1,9% del 2007 al 2,9% del 2015. Tirando le somme: in Sardegna al 1° gennaio 2015 si contano circa 181 persone di 65 anni e oltre ogni 100 persone con meno di 15 anni, mentre nel 2007 questa proporzione era di 142 a 100. «La combinazione tra bassa natalità, contenuta fecondità e allungamento della vita media ha portato la popolazione sarda ad un progressivo invecchiamento», sottolineano i ricercatori della Regione nell'ultimo studio "Sardegna in cifre", «e questi mutamenti nella struttura demografica si traducono evidentemente in un progressivo aumento del carico sociale ed economico sulla popolazione potenzialmente attiva (15-64 anni)». E mentre, lo scorso anno, in Italia, ci sono circa 158 persone di 65 anni e oltre ogni 100 giovani con meno di 15 anni e nel 2007 il valore dell'indice nazionale era in linea con quello regionale (rispettivamente 141,7% e 142%) nell'arco di nove anni in Sardegna l'indice è cresciuto di quasi 40 punti percentuali contro i 16 dell'Italia. «I dati sono drammatici», spiega Pili, «il punto di non ritorno è previsto tra meno di quindici anni, ma dobbiamo rilevare che in molti paesi dell'interno ci siamo già arrivati». Cosa manca? «Una visione strategica, una programmazione mirata», prosegue l'esperto, «lo Stato si sta ritirando e la Regione non si sta muovendo per arginare i problemi e per invertire la rotta: perché la longevità può essere utilizzata come risorsa economica, che ripaga gli alti costi della vecchiaia sulla società. Il 22% degli over 65 ha una disabilità, il 4,5 non è autosufficiente, il 30% degli over 80 è affetto da demenza. Per il bilancio della Sanità è un peso non indifferente». La sindacalista di Cgil Spi fa un'ulteriore analisi: «Ci sono aree dove i servizi ci sono, altre dove invece scarseggiano parecchio, penso a un paese dove sono stati chiusi poste, banca, farmacia, ambulatorio, negozio di alimentari, l'anziano deve spostarsi ma non trova una rete di trasporti efficiente». Prosegue Cilloni: «La sfida che la Regione deve affrontare e vincere è quella di costruire una rete di servizi sociali ampia, che comprenda la cura, l'assistenza e il diritto alla mobilità. Noi, insieme a Cisl e Uil, chiediamo anche all'Anci un confronto vero su questi temi, per ragionare insieme sulle nuove politiche da adottare, a livello regionale e comunale». Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA

Aree vaste, Nava: «Pronto a coordinare»

LECCO (boz) «Così come preannunciato dal Presidente Maroni, sono pronto a coordinare - con il supporto e l'ascolto di tutti i soggetti coinvolti - le attività che riguardano la definizione della proposta sul riordino del livello intermedio di governo del territorio tra i Comuni e la Regione Lombardia. Anche a Lecco, naturalmente». Così Daniele Nava, sottosegretario regionale, al termine dell'incontro in cui è stato firmato, a Palazzo Lombardia, il Protocollo d'Intesa con Anci Lombardia. «Per Lecco farò riferimento al Sindaco Brivio e al Presidente Polano».

Agenzia Demanio investe e riqualifica gli immobili

Fra gli obiettivi l'efficienza energetica e il Federai Building
di Roberto Pacifico

Nata nel 1999 come una delle 4 Agenzie Fiscali nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia del Demanio, è diventata nel 2003 Ente pubblico economico. Articolata in 16 direzioni regionali, ha più di 1.000 dipendenti, e una direzione generale a Roma. Con Roberto Reggi, direttore generale, facciamo il punto sui principali obiettivi dell'Agenzia nei prossimi anni e su come è organizzato il patrimonio. Qual è la principale missione dell'Agenzia del Demanio? La gestione degli immobili pubblici è il cuore di una serie di attività, strettamente connesse, che vanno dalla razionalizzazione del patrimonio immobiliare per contenere la spesa pubblica, alla realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo sociale e culturale dei beni, all'attrazione degli investimenti per recuperare dal degrado gli immobili, fino al supporto a favore degli enti locali per riqualificare il loro patrimonio. Ci può descrivere il patrimonio dell'Agenzia? Gestiamo oltre 47.000 immobili statali appartenenti al patrimonio (disponibile e indisponibile) e al demanio storico-artistico, per un valore complessivo di quasi 60 miliardi di euro. Il 70% è costituito da fabbricati (32.691 per l'esattezza) che rappresentano il 90% del valore complessivo. L'80% del patrimonio (valore) è costituito da immobili a uso governativo (beni strumentali) e il 20% da immobili non strumentali, divisi tra beni del Demanio artistico-storico, vincolati e quindi non vendibili (il 10%) e beni che danno reddito (5%) o possono essere valorizzati (5%). Le riqualificazioni riguardano, quindi, gli immobili non strumentali? Non tutti. Riguardano il 10% degli immobili non strumentali. Le operazioni sono in partnership con Enti come Invimit Sgr, o Cassa Depositi e Prestiti (Cdp)/ Cdpl. Da questo 10% di patrimonio utilizzabile in chiave reddituale o di valorizzazione, prevediamo di incassare nel periodo 2015-2017 circa 1,4 miliardi. Cosa intende per Federai Building? Concentrare in unico immobile diverse funzioni pubbliche per ottenere risparmi di costi. Nella caserma De Cristoforis, a Corno, abbiamo trasferito il personale di 4 diversi uffici della città, compresa la Prefettura e la Questura.

915 milioni

gli affitti passivi

47mila

gli asset

in uso governativo 10/

demanio storico

Università

disponibili (5% in valore) Roberto Reggi, nato nel 1960, laureato in ingegneria, vive a Piacenza, città della quale è stato sindaco dal 2002 al 2012. Nel 2005 è nominato vicepresidente nazionale del Forum Italiano per la sicurezza urbana e nel 2009 vicepresidente nazionale dell'Anci. Nel 2014 è nominato sottosegretario al Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Dal 23 settembre 2014 è direttore dell'Agenzia del Demanio.

Roberto Reggi direttore generale Agenzia del Demanio

FINANZA LOCALE

16 articoli

Il Comune patrimonio dell'Unesco che il sindaco vuole cedere (ai vicini)

Il progetto di accorpare Camagna, 521 abitanti, a Casale Monferrato. Le proteste: «È una svendita» La polemica Le incorporazioni sono previste dalla legge Delrio. «Così verremo ridotti a un quartiere»
Giangiacomo Schiavi

Camagna non è un Comune come gli altri. È un paese in saldo. Il sindaco l'ha messo in vendita, anzi l'ha offerto su un piatto d'argento al suo collega di Casale Monferrato. Ma i cittadini l'hanno scoperto a cose fatte: la delibera con la proposta tecnica di «fusione per incorporazione» e quella di risposta, con la manifestazione d'interesse, l'hanno letta sui giornali. E adesso c'è bagarre. Nei territori dove ci si chiama ancora con il soprannome dei nonni, l'identità è un distintivo e una bandiera: un Comune che fa l'eutanasia è una bestemmia, come un sindaco che non informa i suoi concittadini. Che cosa c'è sotto?, si chiede la gente. Camagna ha 521 abitanti, una chiesa monumento, una vista mozzafiato, la banca e la posta aperti a giorni alterni, il grignolino, il barbera e gli Infernot, le grotte con il bollino dell'Unesco che rendono il vino speciale: sono un patrimonio da salvare.

Perché ha proposto l'annessione, signor sindaco? Claudio Scagliotti, 48 anni, architetto, lista civica, al secondo mandato, si stupisce del can can: «C'è molta confusione, per ora siamo fermi alla proposta. Ci sarà uno studio di fattibilità, poi sceglieranno i cittadini. C'è una legge che parla di incorporazioni: io la rispetto. Mi è sembrata più vantaggiosa dell'attuale associazione con gli altri comuni per garantire strutture e servizi...».

Che i piccoli Comuni siano in difficoltà non è un mistero. E che i tagli dei trasferimenti rendano difficile la gestione dei servizi è un dato di fatto: per questo la legge Delrio prevede accorpamenti di funzioni attraverso unioni e sinergie. «Ma io trovo insensata la proposta di diventare un quartiere di Casale» sbotta Sergio Garlando, ex vicesindaco, attivo nel fronte del no. «Sembra un'offerta speciale da supermarket, paghi uno e prendi due: il paese e il bollino dell'Unesco», sibila Sandra Scagliotti, anche lei per Camagna libera. Una lettera accusa: «Come osate distruggere per qualche denaro in più l'autonomia decisionale di un Comune che altri amministratori hanno governato con orgoglio per più di un millennio?».

A pensar male si fa peccato, ma se è chiaro il vantaggio di Casale, la città dei krumiri con l'immagine deturpata dallo scandalo Eternit che domani potrebbe esibire il logo Unesco, qual è il guadagno di Camagna? Sembra una svendita, signor sindaco. «Io dico: "proviamo". Oggi Camagna arranca, i fondi languono, con Casale avremo quattro ragionieri centralizzati al posto degli attuali due, programmi d'avanguardia, pratiche più snelle. Quanto alla svendita, importante è vendersi bene... E poi c'è sempre il referendum».

Ma il referendum costa. Dai cento ai centoquaranta mila euro. Non è uno spreco in un momento come questo? «Certo che lo è. E nelle segrete stanze si sta lavorando per abbassare il quorum e far passare tutto più facilmente. Ma come possono i cittadini di Camagna accettare la fumosità di certe promesse?», si chiede Nicola Sirchia, consigliere di Forza Italia a Casale. Il clima politico è arroventato. Luca Servato, consigliere pd, di Casale, stempera un po'. «Raddoppiano i fondi per le fusioni dei piccoli Comuni e cambia la geografia: non si va più a cavallo. La proposta di Camagna è un banco di prova per Casale che si candida a diventare capitale del Monferrato».

Dire «fusione per incorporazione» fa venire i brividi a Garlando. Un po' perché sembra un esperimento del dottor Frankenstein e un po' perché la trova inutile per un Comune con un avanzo di bilancio di 24 mila euro, che fa fatica ma si arrangia, con orgoglio e dignità. Questa è una terra di uomini e donne che non si arrendono facilmente, dice. La Resistenza ha lasciato una lunga scia di sangue. Al bar del paese ricordano la fucilazione di 27 partigiani contadini e si parla di Tek Tek capo della brigata autonoma Grana e di Fenoglio, passato qui dalle sue Langhe. Camagna è una storia minuta, ma va seguita con attenzione.

Ricorda l'Italia del partigiano Johnny: «Una cosa pic-cola, ma alquanto seria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

Claudio Scagliotti, 48 anni, architetto, è sindaco di Camagna con una lista civica Camagna, 521 abitanti (in alto a destra) famoso per gli Infernot, grotte che rendono speciale il vino, che hanno il bollino Unesco

Partecipate

Ma con troppe incertezze il risiko per ora non parte

FRANCESCA BASSO

Consolidamento. È da mesi che il termine ritorna quando si parla di utilities. La riduzione delle partecipate pubbliche è uno degli obiettivi del governo. Le aziende che dipendono dalle amministrazioni territoriali sono quasi 8 mila, la maggior parte delle quali di dimensioni tali da non essere in grado di reggere la competizione a cui il mercato ha cominciato a sottoporle e le sottoporrà sempre più in futuro. Poi ci sono i big, cioè i gruppi quotati come A2A, Acea, Hera e Iren, candidati naturali a giocare il ruolo di aggregatori. Entrambi, grandi e piccoli, devono però avere la loro convenienza e la partita di risiko non sembra affatto semplice.

Il mercato è in attesa del quadro normativo perché sarà determinante per dare un impulso alle fusioni. Gli analisti guardano con favore a questa trasformazione del settore, che viene considerato troppo frammentato. L'ultimo report di Mediobanca dedicato alle utility sottolinea che la politica del governo per razionalizzare le società che forniscono l'elettricità, il gas e l'acqua avrà come effetto quello di «realizzare significative economie di scala, in modo da offrire i propri servizi a prezzi più bassi» per i clienti finali. Le ultime bozze «includono alcuni chiari incentivi finanziari per promuovere il consolidamento».

Certo, manca ancora il quadro normativo tuttavia, sottolinea il rapporto di Mediobanca, «le società sono già in una fase di scouting proattivo». In più, il fatto che dovrebbero partire le gare per il rinnovo delle concessioni gas «potrebbe rappresentare un'opportunità nel settore per accelerare il processo».

Il risiko tanto evocato per ora non parte. L'unica operazione che va in questa direzione al momento è quella di A2A con Lgh (Linea group holding) ma che non è stata ancora chiusa definitivamente. Le ultime mosse di Iren, infatti, si configurano più come un consolidamento, come nel caso dell'acquisto del 100% della società del Termovalorizzatore di Torino, di cui già possedeva il 49%. Quanto a Hera, che ha già al suo attivo oltre una ventina di fusioni da quando è nata nel 2002, il nuovo piano industriale prevede quattro acquisizioni di medie dimensioni ma che si inseriscono nella sua «naturale» strategia. Insomma, al momento, nessuna corsa. Eppure è solo questione di tempo. Come osserva Mario Roli, responsabile del Focus team Energia, reti, infrastrutture di BonelliErede, «le aggregazioni tra utility sono un fenomeno inarrestabile, determinato da un lato dall'erosione progressiva dei margini imposta dall'Authority, che rende una necessità il recupero di efficienza e dall'altro dalla competizione che viene esercitata dagli operatori più grossi nei confronti di quelli di dimensioni più piccole, che inevitabilmente soffrono. In questo scenario si inserisce il legislatore, che sta dando segnali incoerenti. Nell'ultimo decreto, ad esempio, si prorogano i termini per le gare per le concessioni gas e si eliminano le sanzioni monetarie allentando così la pressione competitiva e la spinta al consolidamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDILIZIA E AMBIENTE

Gli affitti al test delle nuove regole

Augusto Cirila

pagina 27 Con una norma pensata per contrastare gli affitti in nero, la legge di Stabilità pone diversi problemi applicativi anche a chi si trova a dover registrare locazioni regolari. Vediamo allora le questioni aperte. In base al nuovo articolo 13, comma 1, della legge 431/1998 - sostituito dalla legge 208/2015 - quando si stipula una nuova locazione abitativa con un contratto di quelli disciplinati dalla legge stessa, il locatore ha l'obbligo di registrarlo entro 30 giorni. L'invio al condominio Sempre l'articolo 13 impone al locatore - entro 60 giorni dalla registrazione - di comunicare l'avvenuta registrazione all'inquilino e all'amministratore del condominio in cui si trova l'unità immobiliare locata, anche ai fini della tenuta dell'anagrafe condominiale disciplinata dall'articolo 1130 del Codice civile. Si tratta della comunicazione della sola avvenuta registrazione, non dei dettagli della registrazione (durata, canone, eventuale opzione per la cedolare secca), che non entrano nell'anagrafe condominiale. Non è stato cancellato l'articolo 10 del Dpr 131/1986, che alla lettera a) pone a carico delle «parti contraenti» di scritture private non autenticate l'obbligo di chiederne la registrazione. Quindi, in base alla normativa fiscale, il conduttore resta obbligato alla registrazione. Pare chiaro, però, che se la registrazione avvenisse a cura del conduttore l'obbligo di comunicazione all'amministratore (ma ovviamente non all'inquilino) resterebbe a carico del locatore. La mancata registrazione Se manca la registrazione entro 30 giorni dalla stipula, il contratto, sebbene scritto, per la legge non esiste. Ciò emerge in modo chiaro dal comma 6 dell'articolo 13, che espressamente concede la facoltà al conduttore, nel caso di omessa registrazione nei termini, di ricorrere avanti l'autorità giudiziaria al fine di fare «accertare l'esistenza del contratto» e di chiedere al giudice di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito dall'articolo 2 della medesima legge. Lo stesso dicasi per i contratti stipulati solo verbalmente, a cui sono parificati a tutti gli effetti quelli scritti ma non registrati, nonostante l'espressione «locazione di fatto» sia stata eliminata dal vecchio testo del citato articolo 13 e sostituita con un più ampio richiamo ai «casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto» nei termini indicati. Sono nulle tutte quelle clausole del contratto (ancor più se pattuite verbalmente) che prevedono una durata inferiore a quella prevista dalla legge oppure un canone superiore a quello risultante dal documento scritto e registrato: e nel primo caso, la durata del contratto viene automaticamente sostituita con quella legale; e nel secondo caso, è evidente il riferimento del legislatore al "doppio contratto", di cui uno solo viene registrato mentre l'altro è solo scambiato (peraltro non sempre) tra le parti oppure resta nel campo dei taciti accordi che il locatore "impone" al conduttore: sia quello privo di registrazione, sia l'accordo verbale non vengono considerati dal legislatore, e anzi al conduttore è data possibilità - in qualsiasi momento della durata del contratto comunque entro sei mesi dalla riconsegna del bene - di richiedere la restituzione di tutte le maggiori somme versate rispetto a quelle risultanti dal contratto registrato. Il termine semestrale previsto dopo il rilascio dell'immobile mette al riparo l'inquilino da possibili iniziative del locatore dirette a non rinnovare il rapporto di locazione alla sua scadenza o a renderlo più difficile durante la durata del contratto. La nullità e la sanatoria Rimane il dubbio sulla natura della sanzione che va a colpire il contratto non registrato e sulla possibilità o meno di sanarlo con una registrazione tardiva. Due punti sui quali la riforma non sembra avere fornito validi elementi risolutivi. La nullità dovrebbe essere quella "di protezione", prevista cioè solamente a favore del conduttore e quindi solo da lui rilevabile. Quanto alla natura della nullità potrebbe prevalere (Corte appello Roma sentenza n.3753/2015 e, seppure in tematica diversa, Cassazione, Sezioni unite n. 18213/2015) la tesi della nullità non sanabile del contratto non registrato. Il tutto in attesa di chiarimenti ulteriori da parte della giurisprudenza.

La check-list LA NULLITÀ IN CASO DI RITARDO Se la registrazione non avviene entro 30 giorni dalla stipula, l'articolo 13 prevede che le pattuizioni siano nulle dal punto di vista civilistico. Di conseguenza, il conduttore può ricorrere al giudice per chiedere l'accertamento dell'esistenza del contratto e la fissazione di un canone non superiore a quello minimo previsto per le locazioni a canone concordato

LA REGISTRAZIONE Il nuovo articolo 13 della legge 431/1998, inserito dalla legge di Stabilità 2016, prevede per il locatore l'obbligo di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni, a pena di nullità. La norma non è coordinata con il Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) norma di carattere fiscale che pone l'obbligo di registrazione a carico delle «parti contraenti» di scritture private non autenticate, compreso quindi il conduttore

LA COMUNICAZIONE Sempre secondo il nuovo articolo 13 della legge 431/1998, il locatore è tenuto - entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione del contratto - a darne comunicazione all'inquilino e all'amministratore di condominio ai fini della tenuta dell'anagrafe condominiale. Si ritiene sufficiente la comunicazione dell'avvenuta registrazione, senza i dettagli del contratto. Inoltre, si può ritenere che le variazioni del canone non vadano comunicate

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA Le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 non intaccano il Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) in relazione all'obbligo di versamento dell'imposta. Secondo l'articolo 57 sono tenuti solidalmente al versamento dell'imposta sia il locatore che il conduttore nel caso di contratti di locazione abitativa. Si tratta di un obbligo che non dovrebbe essere derogato dal nuovo articolo 13 della legge 431/1998

LE VARIAZIONI DEL CANONE Anche se da un' interpretazione letterale potrebbe sembrare il contrario, il comma 1 dell'articolo 13 della legge 431/1998 non vieta gli accordi successivi alla stipula iniziale del contratto con cui le parti aumentano il canone, anche se si pone un problema di termini di registrazione. Gli accordi di riduzione, invece, sono possibili senza versare l'imposta di registro in base al DI 133/2014 (decreto sblocca Italia)

Impianti fotovoltaici. I moduli solari integrati, semi-integrati o a terra

Inversione legata al tipo di pannello

LA DIFFERENZA CON LA UE Secondo il regolamento comunitario 1042/2013 non sono «immobili» le componenti che possono essere rimosse dal fabbricato

Le indicazioni fornite dalle Entrate per le prestazioni d'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, da un lato, eliminano le incertezze basate sulle diverse tipologie d'impianto ma, dall'altro, evidenziano la mancanza di criteri guida a valenza generale. Secondo la risposta⁸ della circolare 37/E del 2015: 1 per gli impianti integrati (in cui i pannelli sostituiscono la copertura del tetto dell'edificio) e per quelli semi-integrati (semplicemente collocati sul tetto), si applica il reverse charge; 1 per gli impianti collocati a terra all'esterno dell'edificio, l'inversione contabile è attuabile solo qualora l'impianto sia funzionale o servente l'edificio stesso. Questa regola, tuttavia, non si applica nel caso in cui l'impianto fotovoltaico, posto sull'edificio o all'esterno di esso, risulti autonomamente accatastato (in categoria D/1 o D/10). In queste ipotesi, siccome l'impianto non costituisce un edificio né una parte dello stesso, il reverse non sarebbe applicabile. A parte quest'ultima fattispecie, tuttavia, la disciplina dettata per le altre tipologie d'impianto non pare ispirata a criteri univoci. In effetti, se, come sembra desumersi dal dato letterale, la funzionalità a servizio dell'edificio rileva solo con riferimento agli impianti a terra, ciò potrebbe significare che, per gli impianti integrati e semi-integrati, l'elemento discriminante sia rappresentato dal fatto che essi sono (più o meno) parte integrante dell'edificio. Se questo è il ragionamento seguito dalle Entrate, due sarebbero le conseguenze. La prima è che, in relazione a fattispecie simili, si utilizzerebbero criteri differenti (quello della funzionalità oppure quello "fisico"). Inoltre, occorrerebbe domandarsi se sia corretto considerare un impianto semi-integrato come parte costitutiva (integrante) di un edificio. Circostanza che non ricorre nella generalità dei casi, anche alla luce delle indicazioni ritraibili dalla normativa comunitaria in materia. L'articolo 13-ter del regolamento Ue 1042/2013, in effetti, considera bene immobile qualsiasi elemento che, installato permanentemente in un fabbricato o edificio, non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio stesso. Questo non avviene di regola per i pannelli fotovoltaici che sono semplicemente collocati sul tetto di uno stabile con strutture metalliche di sostegno. Il regolamento comunitario entra in vigore nel 2017, ma le sue indicazioni dovrebbero avere valenza interpretativa immediata: l'agenzia delle Entrate avrebbe potuto quindi rifarsi ad esse fin da ora, offrendo agli operatori un riferimento maggiormente univoco.

Le prestazioni. L'Agenzia estende le nuove regole alle manutenzioni

Anche le riparazioni tra gli «altri lavori»

Secondo le Entrate rientrano negli «altri lavori di costruzione e installazione» anche le prestazioni di manutenzione e riparazione. In questo modo viene ulteriormente ampliato in via interpretativa l'ambito di applicazione del reverse charge di cui alla lettera a-ter). Alla vigilia dall'allargamento del reverse ci si era preoccupati di delimitare l'ambito oggettivo d'applicazione della norma alle seguenti prestazioni relative ad edifici: e servizi di pulizia; r demolizione; t installazione di impianti; u completamento. In assenza di chiarimenti ufficiali, si poteva ritenere corretto applicare l'inversione contabile alle sole fattispecie espressamente individuate dalla norma, senza andare oltre il dato letterale, lasciando eventuali "libere" interpretazioni all'amministrazione finanziaria. Le prime indicazioni ufficiali sono quindi giunte con la circolare 14/E/2015 con la quale l'Agenzia affermò, per quel che qui rileva, che «per l'individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter)», in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, ... debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007», precisando ulteriormente che il codice attività va verificato in relazione alla singola operazione posta in essere, e non all'attività svolta abitualmente dal prestatore. Nel medesimo documento vengono individuati i codici cui fare riferimento per l'applicazione della lettera a-ter). Di fatto, con questa affermazione le Entrate stabiliscono, a livello interpretativo, un parametro (quello dei codici di cui alle tabelle Ateco 2007) non presente nella norma di riferimento. Immediata conseguenza è stata quella di attrarre a reverse charge, oltre alle attività di installazione d'impianti elencate nella circolare, le relative manutenzioni e riparazioni. Per converso, nel codice «43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione» sono comprese attività d'installazione di particolari beni (per esempio: porte automatiche e girevoli, parafulmini e sistemi di aspirazione) senza che siano menzionate le relative manutenzioni e riparazioni. Sulla base dell'interpretazione fornita nella circolare 14/E, gli operatori non avrebbero dovuto applicare il reverse charge per manutenzioni o riparazioni, ma solo in caso d'installazione. Nella circolare 37/ E/2015 è invece affermato (sentito il parere dell'Istat) che anche dette attività sono riconducibili al codice 43.29.09 e pertanto da assoggettare a reverse charge. Sembra quindi che l'iniziale intenzione di "racchiudere" il reverse charge nel perimetro delle operazioni/attività elencate nei codici Ateco di cui alla circolare 14/E abbia trovato un limite: quello della possibile attrazione a questi codici di attività non esplicitamente ricomprese.

Aliquota ridotta. L'imposta al 10% non riguarda le transazioni tra soggetti passivi

Beni significativi solo con i privati

L'agevolazione in materia di aliquota prevista per i beni significativi non scatta nelle ipotesi di servizi (relativa edifici) soggetti a reverse charge. Secondo le Entrate, infatti, le disposizioni relative ai beni significativi riguardano esclusivamente le prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali privati. La risposta n. 13 contenuta nella circolare 37/E/2015 rappresenta una forte presa di posizione. L'amministrazione finanziaria, infatti, non si limita ad affermare che la disciplina relativa ai beni significativi non si applica laddove l'imposta sia assolta dal committente/cessionario tramite inversione contabile, bensì che non si deve nemmeno porre il problema dell'intreccio delle due disposizioni, posto che la prima (beni significativi) si applica solo in presenza di cliente privato mentre il reverse charge si applica tra soggetti passivi. Da tali considerazioni scaturisce l'incompatibilità delle due disposizioni. Il ragionamento seguito trae spunto da un particolare passaggio della circolare ministeriale 71/2000 nel quale si afferma che «l'agevolazione (beni significativi) sia diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'Iva resta applicabile con l'aliquota per esse prevista». Tuttavia, non si può non notare che nello stralcio riportato, così come nella norma d'origine, il riferimento dell'applicabilità della disciplina dei beni significativi ai soggetti destinatari di interventi di recupero di cui all'articolo 3 del Dpr 380/2001 «ordinariamente identificabili con i consumatori finali» della prestazione, non comporta necessariamente che questi siano privati. Inoltre, il secondo periodo del passaggio sopra riportato stabilisce semplicemente che la disciplina dei beni significativi (e quindi l'aliquota ridotta) non trova applicazione nei rapporti di subappalto. Ecco quindi che l'affermazione contenuta nella circolare 37/E/2015 suona come nuova (quantomeno nella chiarezza espositiva) presa di posizione. A conferma del fatto che la disciplina dei beni significativi non fosse considerabile esclusivamente destinata alle persone fisiche, vi è anche la problematica sollevata da Confindustria (nota 22 giugno 15, paragrafo 2.2.18) con la quale si chiedeva se, in caso di dubbi sui presupposti che legittimano o meno l'applicazione dell'aliquota ridotta, il committente potesse integrare la fattura con applicazione dell'aliquota ordinaria, senza incorrere nell'applicazione di possibili sanzioni o in limitazioni del diritto di detrazione della maggiore imposta assolta.

Tributi locali. Il caso dell'esenzione dalla Tarsu per una zona adibita a centrale telefonica

L'area che non produce rifiuti va «denunciata» al Comune

NON BASTA LA PRESUNZIONE In seguito alla segnalazione del contribuente è l'amministrazione locale a dover provare le ragioni della propria pretesa

Giovanbattista Tona

Le aree occupate da centrali telefoniche non producono rifiuti, ma l'esenzione dalla Tarsu dipenderà da una tempestiva denuncia al Comune che indichi specificamente siti e locali destinati a questo. Lo afferma la sentenza 713/01/15 della Ctp di Caltanissetta (presidente D'Agostini, relatore Di Bella), aggiungendo che, se il Comune non assume alcun provvedimento dopo aver ricevuto la comunicazione, non può richiedere il pagamento del tributo. La società aveva proposto ricorso contro una cartella di pagamento emessa per un'annualità Tarsu in relazione a una vasta superficie in cui si trovavano uffici, archivi e servizi ma anche un'area adibita a centrale telefonica non presidiata. Il Comune aveva classificato l'intero immobile come destinato a civile abitazione. La società contestava la legittimità dell'imposizione tributaria perché entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento aveva inoltrato al Comune una denuncia di parziale esenzione nella quale indicava l'estensione dell'area esclusivamente destinata a centralina. La società aveva versato la quota del tributo imputabile alla porzione di edificio destinata a uffici e archivi, ma formalizzando la non acquiescenza sulla restante pretesa tributaria dell'ente. In seguito alla denuncia il Comune non aveva dato alcuna risposta alla richiesta di esenzione e aveva emesso iscrizione a ruolo per l'intera area. La Ctp di Caltanissetta ha ritenuto illegittimo il modo di procedere seguito dal Comune tanto da non limitarsi ad annullare la cartella ma da arrivare a condannare l'ente a pagare le spese del giudizio. I giudici hanno ricordato che la Tarsu ha come presupposto la potenzialità di produzione di rifiuti di un immobile, non la sua abitabilità. E la circolare del Mef 95/E del 22 giugno 1994 indica come esenti le superfici che per natura o assetto sono tali da impedire obiettivamente la produzione di rifiuti. Le centrali telefoniche sono occupate da attrezzature e la presenza dell'uomo è sporadica o manca del tutto. Spetta al contribuente l'onere di dimostrare una simile situazione di fatto che vale a vincere la presunzione di produzione di rifiuti, altrimenti valida per tutte le aree occupate. Quando sia stata inoltrata al Comune la denuncia con la quale il contribuente si assume la responsabilità di ciò che in essa è attestato, l'ente potrà accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esenzione con eventuale recupero del tributo non versato. Se il Comune non procede ad alcuna verifica e richiede ugualmente il pagamento del tributo, deve tenere presente che ha comunque l'onere di esternare il titolo e le ragioni giustificative della pretesa. E non potrà limitarsi a richiamare la presunzione di produzione di rifiuti senza prendere posizione sui fatti dedotti con la richiesta di esenzione. Pertanto, nel giudizio promosso dal contribuente, il Comune deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Risarcimenti. Giurisprudenza divisa sulle responsabilità degli enti pubblici per gli incidenti causati dal dissesto del manto viario

Buche stradali, chi paga i danni

Secondo il Tribunale di Napoli prevale l'obbligo di manutenzione del bene custodito IL RUOLO DEL MOTOCICLISTA Alcune pronunce «salvano» l'ente poiché valutano che un comportamento più prudente avrebbe potuto evitare la caduta

A CURA DI Filippo Martini

In caso di caduta da un motocicloa causa di una buca stradale, al Comune va attribuita una responsabilità presunta, lasciando all'ente gestore della strada l'onere di dimostrare che la caduta sia avvenuta per altra ragione, tra cui anche la stessa imperizia o imprudenza del motociclista. Lo ribadisce il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 144 dell'8 gennaio di quest'anno. Secondo il giudice, il potere di controllo su un bene di proprietà, va inteso come effettiva possibilità di governare il bene stesso e quindi di farlo oggetto di attività di controllo della sua pericolosità e di intervento per manutenzione tutte le volte che si renda necessario. Spetta quindi all'ente proprietario della strada dimostrare che la caduta sia stata imputabile ad un fattore estraneo al proprio onere di custodia della via. Ma sulla responsabilità più o meno rigida dell'amministrazione proprietaria dell'area, nel senso che ogni buca insidia costituisce sempre una responsabilità dell'ente pubblico, la giurisprudenza è da tempo divisa. Una parte della magistratura di legittimità e di merito, infatti, ritiene che anche se al soggetto proprietario della strada aperta al pubblico può essere attribuita una responsabilità per colpa ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile per non avere osservato le comuni norme di prudenza nel controllo delle strade, tale colpa va valutata, da parte del giudice, alla luce del grado di prudenza ed attenzione posta dal conducente del motociclo nel percorrere la stessa strada. La Corte di cassazione con la sentenza n. 18865 del 24 settembre 2015, ha sostenuto ad esempio che la possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la presenza dell'insidia come causa dell'incidente. Non basterebbe, insomma, secondo tale orientamento, la semplice caduta in una buca costituire insidia stradale, perché il giudice deve sempre valutare se il conducente abbia comunque guidato con prudenza e con l'attenzione doverosa anche verso gli stessi possibili ostacoli notoriamente presenti sul manto stradale (si veda anche l'ordinanza della Cassazione del 9 marzo 2015 n. 4661). Un altro orientamento, più favorevole per così dire alle vittime di tali cadute, attinge invece al principio di responsabilità presunta in capo all'ente proprietario della strada, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile che pone una sorta di responsabilità oggettiva automatica in capo al custode, sempre tenuto quindi a garantire l'incolumità dell'utenza. In questa direzione va la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea il 9 gennaio 2015, secondo la quale la responsabilità viene meno solo quando il soggetto tenuto alla custodia ed al controllo sul bene provi il caso fortuito, da intendersi sia come fattore esterno imprevedibile, sia come fatto colpevole del terzo e dello stesso danneggiato. Il Tribunale di Napoli, nel ripercorrere le differenti tesi giuridiche che normalmente reggono il contenzioso stradale di questo genere, aderisce a quest'ultimo orientamento, che attribuisce al Comune una responsabilità presunta per l'accaduto, lasciando che sia poi l'ente gestore della strada a dimostrare che la caduta sia avvenuta per altra ragione, tra cui anche la stessa imperizia o imprudenza del motociclista (perché ad esempio teneva una velocità eccessiva). I giudici partenopei hanno quindi condannato il Comune di Napoli, ritenendo che l'ente pubblico sia venuto meno ad un obbligo di manutenzione della pubblica via, poiché ha lasciato che l'insidia stradale improvvisa e non avvertibile potesse costituire il motivo di cadute accidentali da parte dei passanti. Anche i tempi di intervento caratterizzano l'onere di diligente custodia in capo al proprietario della via pubblica, perché la presenza di una insidia stradale deve determinare l'obbligo di un immediato intervento riparatore proprio per delimitare (con avvisi) ovvero eliminare (con la coperture necessarie) il tratto guastato e pericoloso per il pubblico transito. Qualora dunque l'ente proprietario della strada non dimostri che la caduta sia stata imputabile ad

altro fattore estraneo al proprio onere di custodia della via, il Comune deve essere condannato, come nel caso di specie, al risarcimento di tutti i danni alla persona patiti dal conducente del veicolo rovinato a terra senza colpa.

Le sentenze

PERCEZIONE DEL PERICOLO Adozione di normali cautele La possibilità per l'utente danneggiato di percepire prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la presenza dell'insidia come causa dell'incidente, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi causato dal comportamento imprudente dello stesso. Corte di cassazione, 24 settembre 2015, n. 18865.

IMPRUDENZA Comportamento individuale Quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata verificabile e superabile mediante l'adozione di un comportamento attento e cauto da parte del danneggiato, moderando la velocità e prestando attenzione alle condizioni di traffico e stradali, si può escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, circostanza che viene ridotta al rango di mera occasione dell'incidente ma mai come causa dello stesso. Cassazione civile, 9 marzo 2015, ordinanza n. 4661

CONDIZIONI ATMOSFERICHE Prevedibilità Non si può ritenere che il fondo stradale ghiacciato di una autostrada costituisca un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata. A carico dei proprietari della rete autostradale, per sua natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità disciplinata dall'articolo 2051 del Codice civile, e quindi un dovere di controllo, anche in condizioni atmosferiche avverse. Corte di cassazione, 24 febbraio 2011, n. 4495

CASO FORTUITO Unica scusante Nell'ambito della responsabilità di cose in custodia è irrilevante sia l'imprevedibilità dell'evento sia la non visibilità del pericolo; né rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la responsabilità viene meno solo quando il soggetto tenuto alla custodia ed al controllo provi il caso fortuito, da intendersi sia come fattore esterno imprevedibile, sia come fatto colpevole dello stesso danneggiato. Tribunale di Ivrea, 9 gennaio 2015, n. 12

OBBLIGO DI CUSTODIA Manutenzione del manto stradale Va dichiarata la responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria della strada soggetta a pubblico passaggio, per la caduta accidentale a terra di un conducente di motociclo, dovuta alla presenza di una buca ricoperta di acqua. L'ente pubblico è tenuto, infatti, alla custodia e alla manutenzione della rete viaria, trovando applicazione la responsabilità del custode in base all'articolo 2051 del Codice civile. Tribunale di Torre Annunziata 3 giugno 2015, n. 879

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Dopo la Consulta. Nessun esborso per canoni pregressi

Vecchie denunce, «sanatoria» per gli inquilini

La legge di Stabilità 2016 interviene nuovamente sui canoni pagati dagli inquilini che avevano eseguito la cosiddetta "autoregistrazione" del contratto, dopo che la Corte costituzionale, con un duplice intervento (sentenze n. 150/14 e n. 169/15), aveva escluso che il conduttore potesse continuare sino alla fine del 2015a versare il canone nella misura minima quantificata dal Dlgs n. 23/2011, pari al triplo della rendita catastale dell'immobile locato (più l'aggiornamento Istat). Dopo le pronunce della Consulta, la tardiva registrazione eseguita dal conduttore non poteva più spiegare effetti sananti, con conseguenze estremamente pregiudizievoli per il conduttore. Di fatto, gli inquilini che a partire dal 2011e fino al 16 luglio 2015 avevano agito seguendo le norme di legge poi bocciate dalla Consulta, si erano trovati privi di tutela,e quindi soggetti alle richieste di pagamento delle differenze tra il versato (in applicazione dell'articolo 3, commi 8 e 9, del citato decreto legislativo) e quello che invece avrebbero dovuto corrispondere secondo i contratti stipulati con il proprietario e poi non registrati (o registrati per un importo inferiore a quello reale o, ancora, registrati sotto forma di comodati fittizi). Altri inquilini, addirittura, si erano visti intimare lo sfratto per morosità. L'articolo 13 della legge 431/98, così come riformato dalla legge di Stabilità (la n. 218/2015), interviene nuovamente a protezione della posizione dell'inquilino. Il nuovo comma5 conferma infatti che il canone annuo dovuto sino al 16 luglio 2015 (data di pubblicazione della sentenza n. 169/2015) da coloro che se l'erano "autoridotto" è effettivamente quello previsto dal Dlgs n. 23/2011 (articolo 3, commi 8 e 9). Il che significa che sino a tale data l'inquilino non è tenuto a riconoscere alcuna maggior somma al locatore rispettoa quanto versato nella misura pari a tre volte la rendita catastale dell'immobile, aggiornata secondo gli indici Istat. Dato che il legislatore ha previsto la sanatoria solo per «il periodo considerato», cioè dal 7 aprile 2011 sino al 16 luglio 2015, per il prosieguo il conduttore dovrà versare il canone nella misura originariamente pattuita, altrimenti sarà soggetto a possibili azioni da parte del suo locatore. Quanto alla durata del rapporto di locazione, si è di fronte ad un contratto comunque registrato, sulla cui decorrenza sussistono però incertezze. Assume primario rilievo l'accertamento della data in cui è avvenuta la registrazione. Se entro i 60 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 23 oppure dopo: nel primo caso, il contratto resterà valido con efficacia dalla sua stipula perché sanato dalla pur tardiva registrazione, mentre dovrà considerarsi nullo nel secondo perché la sanatoria non può avere effetti. Peraltro, va osservato che anche il nuovo comma 5 dell'articolo 13 potrebbe essere portato all'attenzione della Corte costituzionale, dal momento che secondo chi lo critica ripropone una soluzione già cassata due volte dal "giudice delle leggi". Ma questo è un tema che si porrà solo se e quando la norma sarà bocciata.

L'applicazione. L'invalidità incombe sulle intese che incrementano il corrispettivo

A rischio gli aumenti del canone

Il nuovo articolo 13 della legge sugli affitti (la n. 431/1998) va coordinato con la situazione in cui proprietario e locatario, dopo un certo periodo, pattuiscono un incremento del canone contrattuale senza alcuna volontà di creare extra-canoni in nero. Questa ipotesi continua a essere ammessa nonostante il tenore letterale del comma 1 dell'articolo 13 potrebbe far pensare il contrario. Ma lo stesso comma 1, dopo le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità (la n. 208/2015) pone una questione delicata di termini non coordinati. Prendiamo il caso di Tizio locatore e Caio inquilino che stipulano un contratto da 800 euro al mese e lo registrano. Poi dopo due anni decidono di aumentare il canone a 1.200 euro al mese: 1 fiscalmente, Tizio e Caio sono obbligati a registrare la variazione in aumento entro 20 giorni, pena le sanzioni fiscali per omessa registrazione della variazione. Non dovrebbe esserci dubbio che fiscalmente resti fermo il termine del Dpr 131; 1 civilisticamente, il solo Tizio è obbligato a registrare la variazione in aumento entro 30 giorni, pena la nullità civilistica della pattuizione che porta il canone a 1.200 euro. Quindi, in attesa di chiarimenti ufficiali della giurisprudenza, si potrebbe ipotizzare questa lettura: se la registrazione avviene dopo 20 giorni, ma entro 30, si può effettuare il ravvedimento operoso sulle sanzioni fiscali e l'accordo di variazione è lecito dal punto di vista civilistico; se invece la registrazione avviene dopo 30 giorni, la pattuizione è nulla dal punto di vista civilistico. E anche se le Entrate accettassero il ravvedimento, il conduttore potrebbe sempre chiedere la restituzione dell'extra-canone versato. È quest'ultimo uno degli effetti paradossali della nuova norma che ricollega severe conseguenze sul piano civilistico a un ritardo anche di un solo giorno, che invece resta facilmente rimediabile sotto il profilo fiscale con il ravvedimento, tra l'altro potenziato dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016. Tra le norme non coordinate c'è anche l'articolo 57, comma 1, del Dpr 131/1986 secondo cui sono solidamente obbligate al pagamento dell'imposta di registro - tra gli altri - le «parti contraenti». Quindi, alla lettera, anche se l'articolo 13 impone al solo locatore l'obbligo di registrazione, il conduttore resta solidamente responsabile per il pagamento dell'imposta.

Foto: ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Foto: Le norme e le sentenze citate

Foto: www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

ANALISI

Assenteismo, dal decreto più rischi di risarcimenti

Francesco Verbaro

Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni ha avuto da sempre una vita travagliata. Almeno dal punto di vista normativo. Dal 1993, per parlare di storia contemporanea, il legislatore cerca di migliorare il quadro normativo per gestire meglio le risorse umane nelle Pa. E così incontriamo il primo vizio in questa storia: ritenere la Pa un corpo tecnico e neutrale che si modifica solo per via delle norme. Un approccio che ha rafforzato la cultura burocratica e formalistica, che proprio la riforma degli anni 90 voleva sconfiggere. Detto questo, per andare a quale diritto del lavoro serva alle Pa per lavorare meglio, il quadro rimane incerto. Il tema in discussione è oggi quello del procedimento disciplinare, oggetto di un decreto legislativo, adottato in attuazione della legge Madia. Un tema che richiama due grandi argomenti, sempre evocati ma mai affrontati. Il primo è quello della cattiva gestione di reclutamento, formazione e valutazione. La gestione appare un fattore esogeno, che non appartiene alla dirigenza: un tipico retaggio pubblicistico. Il secondo argomento, più giuridico, riguarda il rapporto nella Pa tra diritto del lavoro "speciale" e diritto del lavoro privato. Tema tornato in auge con le modifiche alla legge 300/1970 su mansioni, controlli e licenziamenti e che richiederebbe urgentemente un chiarimento e qualche certezza in più, soprattutto dopo la sentenza 24157/2015 della Cassazione sull'applicabilità dell'articolo 18 alle Pa. Lo schema di decreto, quindi, non affronta temi più grandi che rimangono irrisolti e si occupa dei fatti di cronaca. Si prevede una sospensione obbligatoria in un caso, quello della manomissione e falsificazione delle attestazioni di presenza. Istituto già presente nei contratti come sospensione cautelativa, ma senza l'obbligo di procedere entro 48 ore dal momento in cui si è conosciuto il fatto. Si tratta, nel decreto, di una sospensione senza retribuzione, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato, che non solo non è tra gli interventi più urgenti da adottare ma che rischia di indebolire il licenziamento per giusta causa senza preavviso per la stessa fattispecie. Cioè d'ora in poi si dovrà applicare prevalentemente o "solo" (per principio di proporzionalità) la sospensione obbligatoria in caso di falsa attestazione della presenza in servizio. I tempi ridotti, inoltre, nel procedimento portano solitamente la Pa a commettere maggiori errori. Ma la falsa attestazione della presenza è la fattispecie più grave? Che si fa in caso di corruzione o concussione? O di danno erariale? In caso di omessi controlli o perdita fondi Ue? Applicheremo la sospensione cautelare prevista dai contratti collettivi. È buona prassi, quando si scrivono le norme, pensare a come si applicano. La sospensione veloce, senza retribuzione, potrebbe portare a maggiori possibilità di richiesta di risarcimento in caso di soccombenza e, quindi, a un maggior rischio per i dirigenti di essere chiamati a rispondere civilmente e contabilmente. Il dirigente è "minacciato" in caso di mancata adozione del procedimento, con un esercizio "quasi" penalistico della delega, ma il datore di lavoro pubblico andrebbe forse rafforzato, e non solo per legge, più che minacciato.

Gestioni associate. Vanno regolate le compensazioni in caso di uscita di un ente

Unioni, cinque limiti sul personale

SOTTO CONTROLLO Va garantito il freno alla spesa, alla sua incidenza, il turn over, il tetto ai contratti flessibili e il controllo sui fondi per il trattamento accessorio

Gianluca Bertagna

Con le delibere 6/2016 e 8/2016, la Corte dei conti della Lombardia torna sulla delicata questione del conteggio delle spese di personale e delle capacità assunzionali in caso di gestione associata delle funzioni da parte degli enti locali. In materia di calcoli aggregati in caso di convenzione o unione, si possono individuare ben cinque limiti: il contenimento delle spese di personale in valore assoluto, il rapporto tra spese di personale e spese correnti, la capacità assunzionale, il tetto sul lavoro flessibile e il controllo sul fondo del trattamento accessorio. Il monitoraggio è già complicato all'interno del singolo ente, ma che cosa succede quando le funzioni vengono gestite in forma associata? Il punto fermo è l'articolo 32, comma 5, del Dlgs 267/2000 in base al quale «fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti». Nei vincoli in materia di personale, un analogo criterio va fissato per le convenzioni, tenendo anche conto anche di quanto stabilito nel Dm Interno dell'11 settembre in materia di obiettivi di risparmio. La disposizione ha la finalità di fissare un tetto massimo, per evitare che i singoli Comuni, una volta trasferite funzioni e spese di personale alla gestione associata, procedano con assunzioni o incrementi di spesa autonomi, senza più tener conto dei costi sostenuti dalle unioni o dalle convenzioni. Inevitabilmente, la regola generale si estende anche sulle altre limitazioni prima riassunte. Per il monitoraggio dei vincoli, la sezione Autonomie, con la delibera 8/2011, aveva sancito un metodo concreto: «Il contenimento dei costi del personale dei Comuni deve essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'unione dei Comuni». Quindi, la gestione associata ripartisce i costi di personale sui Comuni i quali devono dimostrare singolarmente di rispettare le disposizioni. Questa modalità, se mette un paletto chiaro e definito, non permette però di gestire con flessibilità i servizi, le funzioni e il riparto della spesa tra gli enti facenti parte della gestione associata. Può infatti accadere che un Comune riceva maggiori servizi rispetto a quelli riferiti alla singola spesa di personale: di qui la possibilità di un conteggio complessivo con compensazioni di spesa. Lo prevede il comma 450 della legge 190/2014, che pare fare riferimento, però, alle sole gestioni associate obbligatorie, così come già indicato dalla stessa Corte dei conti della Lombardia (delibera 457/2015). I giudici contabili hanno aggiunto che la compensazione può operare solo in presenza di più funzioni trasferite. Dal punto di vista operativo non ci sono dubbi. La possibilità di gestire in forma cumulata i limiti di personale, di fronte all'effettiva gestione associata delle funzioni, è la finalità del legislatore, ma è necessario prestare la massima attenzione a cosa potrebbe succedere in caso di fuoriuscita di un ente dall'unione o dalla convenzione. Quindi, sulla base delle delibere 6/2015 e 8/2015 della Corte dei conti della Lombardia, è necessario predisporre una regolamentazione delle funzioni associate tale da garantire le forme di compensazione, escludendo in ogni caso qualsiasi aumento della spesa per il personale. Questo documento, che riassume tutti i limiti in materia di personale, è bene che venga recepito dalle singole amministrazioni. Va infine ricordato che la legge 208/2015 ha previsto il turn over al 100% per le unioni di Comuni.

Contabilità. L'armonizzazione moltiplica le quote da «congelare» a copertura della gestione

Preventivi 2016 «blindati» da nove fondi di garanzia

Slalom fra gli accantonamenti obbligatori in bilancio
Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Il principio di prudenza cui è improntata la contabilità armonizzata degli enti locali passa attraverso la gestione dei fondi accantonamenti che caratterizzano il bilancio di previsione 2016. Diverse sono infatti le declinazioni del concetto di «fondo» presenti nel bilancio. Nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del relativo programma, è stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/112. L'importo del fondo è determinato calcolando il rapporto fra riscossioni in conto competenza (si sommano anche le riscossioni in conto residui per gli anni non armonizzati) e accertamenti degli ultimi cinque anni, ridotti a tre nel caso in cui l'ente abbia formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione. Lo stanziamento minimo può essere ridotto al 55 per cento di quanto dovuto nel 2016, al 70 per cento nel 2017 e all'85 per cento nel 2018. Il Fondo crediti non rileva nel calcolo del pareggio di bilancio. Sempre nella missione 20, al programma «Altri fondi», è possibile stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile come previsto dall'articolo 187, comma 3 del Tuel. Trovano ad esempio allocazione in questo programma, in attesa della firma del contratto nazionale, gli accantonamenti di somme destinate a remunerare i rinnovi contrattuali, le cui obbligazioni giuridiche sono perfezionate solo al momento della formalizzazione dell'accordo (fondo rinnovi contrattuali). La gestione del contenzioso legale determina poi la necessità di accantonare annualmente somme in funzione del rischio di soccombenza nelle liti in cui è parte l'ente. Questi accantonamenti, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, possono essere ripartiti, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti rinviati agli esercizi successivi. L'organo di revisione dell'ente deve verificare la congruità degli accantonamenti. Anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono un onere potenziale dell'ente, in considerazione del quale è opportuno prevedere accantonamento ad hoc, denominato «fondo spese per indennità di fine mandato del ...», sul quale non è possibile impegnare e pagare. Fra gli accantonamenti confluiscono anche i fondi stanziati per pagare gli incentivi dei dipendenti addetti all'Avvocatura, per i quali a fine anno non si perfeziona l'impegno di spesa. Il comma 551 dell'articolo unico della legge 147/2013 dispone poi l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, di accantonare un fondo vincolato nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate presentino un risultato di esercizio saldo finanziario negativo. Il nuovo ordinamento conferma la necessità di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Tra le novità è invece da annoverare all'interno del programma «Fondo di riserva», il fondo di riserva di cassa il cui stanziamento non può essere inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. L'articolo 176 del Tuel dispone che gli utilizzi del fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e dei fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. Completa la lunga lista il fondo pluriennale vincolato (sia in entrata sia in uscita), al quale la riforma ha affidato il compito di misurare la distanza temporale fra l'esigibilità delle entrate e quella delle spese correlate.

Le stime sugli effetti dei nuovi vincoli dettati dalla riforma Madia della Pa

Partecipate, 15mila cariche a rischio

Più che dimezzati i 26mila posti nei consigli di amministrazione
Gianni Trovati

La riforma delle società partecipate dai Comuni punta a cancellare almeno 15mila caselle negli attuali consigli di amministrazione. Poltrone e cariche sono destinate a sparire con la fine dei mandati attuali oppure a essere travolte dalla scomparsa della società partecipata. u pagina 5 con un'analisi di Stefano Pozzoli

La riforma delle società partecipate punta a cancellare almeno 15mila caselle nei consigli di amministrazione, destinate a sparire con la fine dei mandati attuali oppure a essere travolte direttamente dalla scomparsa della società. In gioco, più che risparmi salvifici per i bilanci pubblici, c'è la scelta di una radicale sfoltita nella governance, e l'obiettivo politico di cancellare anche questo incentivo indiretto a utilizzare le società pubbliche come ufficio di collocamento o strumento di scambi di favori con la moneta delle nomine. Il cambio di rotta. L'epoca dei consigli di amministrazione plebei nelle società pubbliche è del resto finita da un pezzo, da quando le regole avviate nel 2006 dall'allora ministro degli Affari regionali, Linda Lanzillotta, e rafforzate nelle manovre successive (in particolare dalla spending review 2012 di Monti), hanno fissato il limite dei tre componenti, con limitate possibilità di salire a cinque per le società più grandi. Ma nella versione bollinata pochi giorni fa dalla Ragioneria generale dello Stato, che conferma in tutti i punti chiave la linea "rigorista" approvata a Palazzo Chigi (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 febbraio), il nuovo testo unico sulle partecipate rovescia la prospettiva attuale. Oggi le società sono di solito governate da un consiglio di amministrazione, ma possono scegliere di sostituirlo con un amministratore unico. Nel nuovo testo, che ora inizia il proprio giro dei pareri in Conferenza unificata, Consiglio di Stato e Parlamento, l'amministratore unico diventa invece la regola e sarà un decreto di Palazzo Chigi, elaborato però tra Economia e Funzione pubblica, a stabilire le condizioni che permetteranno all'assemblea dei soci di optare per il consiglio a tre o cinque membri, sulla base di «specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa». Il fatto che l'ultima parola spetti, di fatto, al decreto del presidente del Consiglio, e non all'assemblea dei soci che nelle prime bozze del testo rimaneva libera di seguire o meno l'indicazione dell'amministratore unico, conferma la volontà di governare dal centro gli effetti del taglio a poltrone e seggiole dei consigli di amministrazione. I numeri. Stilare un preventivo di questi effetti, però, è impresa complicata, non solo per le innumerevoli incognite che sempre accompagnano l'attuazione effettiva delle tante regole più o meno ambiziose scritte nelle riforme. Quando si parla di società partecipate, infatti, una premessa è d'obbligo: i numeri servono a dare un'idea di grandezza dei fenomeni, ma non vanno presi alla virgola. Oltre alle partecipate, negli anni scorsi si sono moltiplicati i censimenti, e ognuno dà numeri diversi. Per avventurarsi nella foresta dei numeri, quindi, occorre scegliere e ancora una volta la fonte più utile è il lavoro dell'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, basato sui dati del ministero dell'Economia. Prima di tutto, gli amministratori nelle partecipate sono 26.500, che occupano in realtà 37mila posti, perché i doppi incarichi sono frequenti, e ricevono indennità per circa 400 milioni all'anno: Cottarelli in realtà ne calcolava 470, ma nel frattempo gli effetti del decreto Monti, che hanno imposto un taglio generalizzato del 20%, dovrebbero aver ridotto la somma in gioco. La regola dell'amministratore unico, però, si applica nelle circa 3.700 società nelle quali la maggioranza è in mano alla Pubblica amministrazione, e in cui ci sono oltre 13mila posti da amministratore perché in circa un caso su quattro il fatturato supera la soglia che consente al cda di allargarsi a cinque membri. La regola dell'amministratore unico, di conseguenza, cancellerebbe quasi 10mila caselle, anche se alcune potrebbero sopravvivere in base alle deroghe che saranno decise con il Dpcm e alle scelte conseguenti che saranno affidate all'assemblea dei soci. Le aziende «in ombra». Questo, però, è solo un primo passo, perché 2.630 società non hanno finora reso disponibili i bilanci e si può stimare che, come accade nel panorama più generale delle partecipate, circa 1.300 siano a

maggioranza pubblica. Se continueranno a rimanere nell'ombra, rischiano di cadere nella cancellazione automatica dal Registro delle imprese, come prevede la stessa riforma Madia: in ogni caso, è ovvio che nell'ampia maggioranza dei casi si tratti di mini-società, che non potranno sfuggire alla regola dell'amministratore unico, cancellando quindi gli altri due posti (2.600 caselle in tutto). Solo nelle controllate, quindi, il programma della riforma punta a ridurre di almeno 15mila unità la platea degli amministratori. Dove il controllo è privato, invece, l'obiettivo è ovviamente l'uscita della Pa dalla compagine azionaria, lasciando in mano al privato gestione e amministrazione. gianni.trovati@ilsole24ore.com
Il panorama I
numeri delle partecipate secondo l'ultimo censimento realizzato dal ministero dell'economia **3.980** Le partecipate Sono le società controllate dalla Pa secondo il ministero dell'Economia: in totale le partecipate censite sono **8.380**

mila I posti nei cda Sono i posti oggi disponibili nei consigli di amministrazione; gli amministratori sono 26mila perché molti hanno doppie cariche **400**

milioni I costi È il totale delle indennità pagate agli amministratori, alla luce del taglio generalizzato del 20% imposto dal decreto Monti **<4%**

105

45

95

91

65

30

72

503

33,2%

66,8%

528

1.189

1.111

1.221

1.134

1.457

7.877

51,6%

48,4%

1.237 <4% 15,8% 20,9% 6,7% 8,9% 5%-9% 15,1% 18,9% 14,1% 18,1% 15,5% 12,9% 14,4% 6,0% 100%
18,5% 100% 14,3% 5%-9% 10%-24% 10%-24% 25%-49% 25%-49% 50%-74% 50%-74% 75%-99% 75%-
99% LE PARTECIPATE STATALI LE PARTECIPATE LOCALI Numero di società Quota di partecipazione
Numero di società Quota di partecipazione Partecipazione inferiore al 50% Partecipazione inferiore al
50% Partecipazione maggiore del 50% Partecipazione maggiore del 50%

Fonte: Ministero dell'Economia - Rapporto 2015 sulle partecipazioni pubbliche

IMPRESE & LEGALITÀ

Sindaci fragili, Paese più debole

Lionello Mancini

Ogni vicenda di cronaca o di cronaca giudiziaria che riguardi un sindaco, solleva interrogativi sulla caratura dei candidati, in particolare su quale livello etico sia oggi accettabile per non sentirsi impresentabile. Identiche domande valgono per i partiti che formano o appoggiano i candidati, per chi li vota, per le strutture amministrative che si fanno concave a ogni cambio di poltrona, per il tessuto economico che accetta eventuali pretese, adeguandosi allo stile dell'eletto di turno anziché sdegnarsene. Eppure, il 70% dei Comuni italiani conta meno di 5mila abitanti e tutti sanno tutto di tutti, tanto che non dovrebbe essere difficile sapere se votare o no qualcuno. A meno che il voto a personaggi inadeguati o fraudolenti non implichi una domanda di convivenza perfettamente coerente a un'offerta di bassa qualità. Della sindaca ex M5S di Quarto si è già detto molto. Al momento siamo al ritiro delle dimissioni con l'appoggio del Consiglio comunale - opposizioni comprese - e dunque con l'accordo virtuale di tutti i cittadini, evidentemente non così scandalizzati dalle irregolarità in campo edilizio. Lo stesso valga per sindaco e assessore di Bagheria, in provincia di Palermo, sempre M5S e sempre impantanati in confusi iter burocratici di sanatorie edilizie proprie e di famiglia. Volendo credere alla loro buona fede, resta il fatto che questi giovani amministratori - laureati, i curricula regolarmente online - siano il prodotto di contesti civici sfibrati e per nulla dubbiosi della loro compliance con i dettami di legge, i decaloghi di partito, la deontologia di un eletto dal popolo. Agli occhi loro e a quelli dei vertici M5S, inspiegabilmente silenti per questo lassismo sul versante "casa&famiglia", la tacca sufficiente per l'asticella etica è quella che esclude rapporti con la criminalità organizzata: su quello (per fortuna) non si transige più. Tanto che, dopo i casi di Quarto e Bagheria, per uscire dall'angolo il Blog grillino ha lanciato l'hashtag #BindiFailITuoDovere, invitando la commissione Antimafia a indagare su Reggio Emilia, dove è spuntata la parola mafia. Diverso il caso di Brindisi, dove decine di migliaia di cittadini hanno consapevolmente scelto un sindaco, ora agli arresti domiciliari per gravi reati, reduce da diverse vicende giudiziarie, pesantemente indebitato con Equitalia, indagato per una tangente accettata da un'impresa con licenza di inquinare e imponendo ai cittadini una tassa rifiuti tra le più alte del Paese. Difficile fare peggio, e quindi viene da chiedersi: che governo merita Brindisi? Quali garanzie può pretendere il sistema economico, il quale, se non ha riempito le tasche del primo cittadino, nemmeno ha puntato il dito contro di lui? E quali può offrirne la macchina comunale sorda, cieca e muta lungo quattro sindacature interrotte dal click delle manette? Allargando l'analisi ad altre aree e tendenze politico-culturali, è difficile comprendere quali aspettative possano nutrire le comunità di Padova, di Albettone (Venezia) o di Varallo Sesia (Vercelli), dopo aver scelto di farsi guidare da chi predica l'autodifesa armata e si arma egli stesso, pratica l'esclusione sociale, rivendica intolleranza e omofobia. Scelte elettorali legittime, ovviamente, senza alcun camuffamento dei candidati, ben aderenti al sentiment degli elettori e perciò stesso ritenuti in grado di governare. La democrazia è anche questo, ma le conseguenze di tali livelli qualitativi, moltiplicati per migliaia di Comuni, rendono il Paese fragile e a portata di varie tipologie di malaffare. Ecco perché impressiona la leggerezza e il cinismo con cui, oltre ogni decenza, i partiti immaginano seduti in Campidoglio o a Palazzo Marino soubrette, giornalisti, conduttori tv, vecchie star del partitismo e della burocrazia dai limiti già sperimentati, solo perché volti di richiamo per gli elettori-spettatori. Ma è questa, con le ovvie eccezioni, l'offerta politico/amministrativa per l'anno 2016, nonostante le plurime evidenze dei danni già arrecati da incompetenza, inesperienza e asticelle che sembrano incollate in basso. Un'offerta che si può rifiutare.

Foto: ext.lmancini@ilsole24ore.com

Spesa pubblica, il piano tagli

Dopo le incognite su Pil e ripresa, il Tesoro intenzionato a riaprire i dossier della spending Stretta su Sanità, centrali d'acquisto e partecipate. Zanetti: niente tasse, solo aggiustamenti
Michele Di Branco Umberto Mancini

Di Branco e Mancini alle pag. 2 e 3 L'intervista a Zanetti a pag. 2 R O M A «Piccoli aggiustamenti». La possibile correzione dei conti pubblici galleggia nelle parole che rimbalzano dalle stanze del ministero dell'Economia. Dal quale si avverte che «è prematuro parlare di una nuova manovra economica», rimandando di fatto il tema alla prossima primavera. Stagione nella quale, si spera, il quadro congiunturale domestico e mondiale sarà più chiaro. Peraltro quelle frasi sussurate con molta prudenza non sono che una conferma di quello che il ministro Padoan ha detto la scorsa settimana quando l'Istat ha corretto al ribasso il dato sull'incremento del Pil nel 2015. «Verificheremo alla luce dei nuovi dati la situazione - aveva chiarito il titolare di Via XX Settembre - e se c'è uno scostamento rispetto al Def troveremo un aggiustamento». Magari un'operazione utile anche per ammorbidire Bruxelles dalla quale si attende il via libera sulla flessibilità invocata con forza da Palazzo Chigi. E' bene chiarire che al momento un dossier denominato «Manovra correttiva» non esiste al ministero dell'Economia. Ma, nel caso, si escludono seccamente nuove tasse. Tanto più che il premier Renzi vuole realizzare un programma di tagli tributari che vale 34 miliardi di euro.

LE LINEE D'AZIONE Insomma, se fosse necessario, come pare, trovare 2-4 miliardi si interverrebbe solo sulla spesa pubblica. Una "mostro" da 800 miliardi appena scheggiato dalla legge di Stabilità che ha ridotto le uscite per 5,8 miliardi a fronte dei quasi 10 miliardi che erano entrati nel mirino del governo. Ecco, l'occasione della manovrina bis sarebbe ghiotta per riaprire il cantiere della Spending review che, al momento, ha prodotto risultati deludenti rispetto alle aspettative. In prima battuta, il bisturi si dirigerebbe sulla sanità. Con l'obiettivo di intensificare l'opera di razionalizzazione e riduzione degli sprechi. La manovra 2016 ha contenuto la spesa di 2,3 miliardi aumentando di un miliardo la dotazione in favore delle Regioni. Ebbene nel governo sono convinti che sia possibile predisporre una cura dimagrante ben più robusta attaccando con maggiore vigore i centri di spesa. Ad esempio con una ulteriore rinegoziazione dei contratti di fornitura, con risparmi fino al 4-5% e con l'applicazione del cosiddetto meccanismo del pay-back, che impone alle imprese fornitrici di contribuire al ripiano della spesa in eccesso rispetto a quanto programmato. Un ruolo di primo piano sarebbe affidato alla definizione di prezzi di riferimento per i farmaci, con tetti che possano valere come benchmark per tutti gli enti locali, mentre potrebbero entrare nel mirino altri ticket. Nella legge di Stabilità, infatti, c'è già un contenimento di 203 prestazioni inappropriate, sia specialistiche che di laboratorio ed altre potrebbero finire nella lista. Alcune fonti sostengono che nel calderone dei tagli finirebbero per certo le tax expenditures, ovvero deduzioni e detrazioni sottratti al reddito complessivo dall'imposta da pagare di certe spese sostenute dal contribuente o da suoi familiari. Inoltre c'è chi suggerisce di imprimere un ulteriore giro di vite sulle aziende partecipate per le quali, salvate quelle quotate in Borsa, il governo ha previsto una riduzione da 8 mila a mille. Su questo versante appare possibile una nuova sforbiciata. Magari con la regia della Consip alla quale il governo ha affidato rinnovati poteri in fatto di controllo della spesa: l'obiettivo dichiarato è quello di far aumentare la spesa presidiata dalla Centrale acquisti della Pa dai 38 miliardi del 2014 a 87.

L'ultima manovra in cifre

18

3,7

0,77

35,4
0,4
0,83
0,57
0,43
0,53
132,3

miliardi di euro

Andamento del debito pubblico in rapporto al Pil 100 Altro 101,9 102,5 99,7 102,3 112,5 123,2 128,8 No
Tasi prima casa Contrasto povertà Province e Metropoli Investimenti Stop clausole salvaguardia
Decontribuzione neoassunti Taglio per "imbullonati" Riduzione cuneo fiscale 115,3 116,4 Politiche
economiche e contratti Detassazione premi produttività 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014

I nodi

L'incertezza sulle clausole di flessibilità sul deficit

La legge di Stabilità prevede di innalzare il rapporto tra deficit e Pil fino al 2,4% sfruttando una serie di clausole di flessibilità previste dai trattati Ue. Una di queste, in particolare, è sotto giudizio. Si tratta di quella sui migranti che vale 3,3 miliardi di euro

L'azzeramento degli aumenti di Iva e accise

Uno dei nodi che dovranno essere sciolti dalla prossima legge Stabilità, è disinnescare le clausole di salvaguardia che sono presenti nei conti pubblici. In mancanza di interventi Iva e accise per il 2017 aumenteranno in automatico di 15 miliardi

Per le imprese taglio dell'Ires già garantito

Il taglio dell'aliquota Ires alle imprese dal 27% al 24,5%, promessa come misura fiscale per il 2017 da Renzi, non avrà bisogno di essere finanziata. Il suo costo è già stato caricato nei conti pubblici dall'ultima legge di Stabilità

Foto: Il ministro Pier Carlo Padoan AL TESORO STUDIANO COME FAR RIPARTIRE LA SPENDING REVIEW DOPO IL RALLENTAMENTO DEL PIL E LE INCOGNITE SULLA RIPRESA

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

41 articoli

Pensioni di reversibilità, fronte del no ai tagli

Dal pd Damiano a Salvini: non toccatele. Il governo: razionalizzazione per evitare sprechi e vale per il futuro
Rita Querzé

MILANO «Palazzo Chigi vuole tagliare le pensioni di reversibilità. Un governo che fa cassa sui morti mi fa schifo». Sono 140 caratteri sparati ad alzo zero quelli che ieri il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto partire via Twitter all'indirizzo della presidenza del Consiglio. Materia del contendere: le pensioni di reversibilità. Pur con toni diversi, anche Cesare Damiano ha posto il suo altolà: «La delega del governo sulla povertà prevede la possibilità di tagliare le pensioni di reversibilità - ha rimarcato il presidente della commissione Lavoro della Camera -. Inaccettabile. La previdenza non è una mucca da mungere». A completare la trasversalità dell'allerta Paola Binetti, Area popolare: «L'idea di legare all'Isee la reversibilità va approfondita».

Nella serata di ieri Palazzo Chigi ha precisato che «se ci saranno razionalizzazioni saranno per evitare sprechi e duplicazioni e riguarderanno le prestazioni future, non quelle in essere». Ma facciamo un passo indietro. A far scattare l'«allerta reversibilità» è stato l'arrivo in commissione Lavoro della Camera della delega del governo sul sostegno alla povertà. Il testo prevede di riformare i criteri (di reddito e/o patrimonio) che permettono l'accesso a misure come integrazione al minimo e reversibilità. Un'ipotesi è quella di legare la reversibilità alla parte dell'Isee che valuta il reddito (eventualmente inserendo anche soglie patrimoniali elevate).

«Sia chiaro, tutto questo non ha l'obiettivo di risparmiare risorse ma di rendere più giusta l'assegnazione dei fondi», sottolinea Stefano Sacchi, commissario dell'Isfol oltre che ex consigliere del ministero del Lavoro su questa partita. E ancora: «Primo: le pensioni già in essere non sono materia di intervento. Secondo: se in futuro ci fosse qualche risparmio con questa misura sarebbe reinvestito nella lotta alla povertà».

Resta il fatto che - come segnalato anche da Libero di ieri - i criteri per l'assegnazione della reversibilità in futuro cambieranno. Chi con aveva il diritto potrebbe perderlo o vederlo ridimensionato. Chi non lo aveva potrebbe acquisirlo. A spezzare una lancia in favore di una razionalizzazione attenta è l'esperto di previdenza Alberto Brambilla: «I casi soprattutto di donne che sposano uomini molto più anziani sono più frequenti. Alcune restano vedove giovani, magari senza figli. È giusto pagare loro la reversibilità da subito? O andrebbe valutata la possibilità di versare l'assegno, come in molti Paesi, quando si raggiunge l'età pensionabile?». Da notare: a oggi il 67% di pensionati di reversibilità gode già di un'altra pensione. Una certezza c'è: la questione continuerà a far discutere.

rquerze@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La delega

Alla Camera, in commissione Lavoro, è arrivato il disegno di legge delega sulla povertà Prevede il riordino di diverse prestazioni legate al reddito, tra le quali la pensione di reversibilità

Le opposizioni all'attacco sulle Bcc «Ora è una riforma ad personam»

Giorgetti: «Snaturato un testo condiviso». I centristi frenano: «Discutiamo in Aula» Lo schema Lo schema concordato con Federcasse è stato cambiato per inserire la norma sulla way-out

Andrea Ducci

ROMA La riforma delle banche di credito cooperativo continua ad alimentare le polemiche. In particolare, è finita nel mirino la norma che consente alle banche con più di 200 milioni di patrimonio di sottrarsi al meccanismo di adesione obbligatoria alla nascita holding unica del settore. Una modalità che secondo i detrattori del provvedimento approvato dal governo, ma di cui ancora non si conosce il testo definitivo, si configurerebbe come discriminatoria (solo alcuni istituti potrebbero scegliere di non aderire), oltre che un regalo, poiché le banche cooperative, versando all'erario il 20% delle riserve indisponibili (accumulate in regime di esenzione di imposta) potrebbero disporre del restante 80% e diventare spa. Tanto che ieri la Lega Nord per bocca di Giancarlo Giorgetti ha rimproverato al governo di aver snaturato la proposta di autoriforma, condivisa, tra l'altro, dal mondo delle Bcc con Bankitalia e il ministero dell'Economia. «Il testo che è entrato a Palazzo Chigi era condiviso - ha spiegato Giorgetti a SkyTv24 - anche dall'universo del credito cooperativo, mentre quello in corso di pubblicazione ha avuto correzioni volute da Palazzo Chigi che deve risponderne». Bocciata soprattutto la norma che disciplina il way out dalla holding unica. «È totalmente ingiustificato che vengano ad personam esclusi alcuni istituti, magari territorialmente legati a chi sta a Palazzo Chigi: non si tratta solo di banche toscane. In generale non c'è nessuna logica nell'escluderne alcune e dirottarle verso il sistema spa, passando da un principio mutualistico a uno lucrativo e aprendo lo spazio a speculazioni che in questo momento il governo potrebbe risparmiarsi». I rilievi di Giorgetti, del resto, sono analoghi a quelli del viceministro dell'Economia, Enrico Zanetti, che pur difendendo l'impianto della riforma, contesta il meccanismo di uscita previsto solo per alcune Bcc, anziché tutte.

Dal fronte governativo a parlare è anche il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che evita l'affondo e si limita a dire che sulla soglia dei 200 milioni di euro «dobbiamo sentire le associazioni del credito cooperativo e poi se ne discuterà in Parlamento». Peraltro Alfano, così come Zanetti, rivendica la bontà del provvedimento nel suo complesso, aggiungendo «reputo ingiustificate le polemiche contro Renzi su questo punto. Mi sembra un modo di provincializzare un dibattito che invece ci collega all'Europa. Sono contrario ad aprire un fronte di scontro dentro il governo». Ma la miccia è ormai accesa e, in attesa del testo da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, allarma il mondo cooperativo che teme di vedere intaccati i capisaldi che garantiscono risorse ai fondi mutualistici. Una dinamica che al di là delle dichiarazioni di rito governativo agita molti membri del governo.

Dall'opposizione Renato Brunetta (FI) soffiava sulla polemica e attacca via Twitter l'inner circle del premier Renzi, puntando sulle dichiarazioni a favore della riforma del sottosegretario Luca Lotti. «Neanche bravi a camuffare questi renziani, Lotti non parla mai. In questi giorni, invece, è iperattivo su Bcc. Gli stanno proprio a cuore...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato giovedì la riforma delle Banche di credito cooperativo con la nascita di una holding sotto cui finirebbero tutte le Bcc All'ultimo minuto è stata inserita una norma nel decreto che permette alle Bcc più grandi di non aderire alla holding

Contrari

La riforma delle banche di credito cooperativo sta incontrando critiche sia da parte del sistema delle Bcc, a cominciare da Federcasse, ma anche da esponenti dell'esecutivo come il viceministro dell'Economia,

Enrico Zanetti (foto sotto) Anche

*la Lega Nord con Giancarlo Giorgetti (sopra) critica la via d'uscita offerta alle Bcc di maggiori dimensioni:
«E' una norma ad personam» è l'accusa*

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il consulente globale

«Ma gli stranieri sono il segno che il Paese è tornato a contare»

GINO PAGLIUCA

Si leggono «commenti preoccupati sugli stranieri che stanno comprando interi pezzi delle nostre città, ma è un allarme del tutto fuori luogo, perché se guardiamo al totale delle operazioni transfrontaliere si scopre che l'Italia è largamente sottopesata rispetto al suo Pil. E, poi, perché stiamo parlando di immobili: se un fondo compra un nostro marchio può portare la produzione fuori d'Italia, un palazzo non lo può delocalizzare...». Paolo Bellacosa, head of Capital markets Italy di Cbre, uno dei consulenti globali dell'immobiliare, commenta così l'exploit nel 2015 degli investimenti stranieri nel nostro mattone: circa 6 miliardi di euro su un totale di 8. Da dove nasce l'interesse per l'Italia? «Dalle caratteristiche dell'offerta: accanto a pochi immobili o complessi di assoluto prestigio riservati a investitori che ragionano su tempi lunghissimi, come ha fatto il Qatar con Porta Nuova a Milano, si è creata una disponibilità di immobili che, grazie alla riduzione dei prezzi, offrono possibilità di sviluppo con alti rendimenti. È cambiata, però, anche l'immagine del Paese, oggi tutti hanno consapevolezza che i nostri fondamentali sono sostenibili. Bisogna, comunque, tenere presente che il volume delle operazioni sta crescendo in tutta Europa e che le dimensioni di un mercato come quello inglese, per parlare di un Paese che ha più o meno gli abitanti dell'Italia, per noi sono impensabili».

Perché? «Perché in Inghilterra tutto il mondo degli affari ruota su Londra e lo stesso succede in Francia con Parigi. Da noi, invece, aziende di assoluto livello mondiale come Ferrari, Ferrero, Luxottica o Tod's, non hanno i propri headquarter a Milano o a Roma. È un bene per i loro territori, ma lo è meno per il business immobiliare». E, allora, perché se sul mercato ci sono condizioni favorevoli non ne approfittano gli italiani? «Perché non possono. Le banche hanno un problema tendenziale di eccesso di immobili di proprietà, a cui si aggiungono quelli che garantiscono i crediti in sofferenza. Le assicurazioni con il tempo hanno dismesso il patrimonio residenziale e faticano a tornare sui propri passi. I fondi pensione, se comprano ancora immobili, lo fanno prevalentemente all'estero per diversificare il rischio di portafoglio. I fondi immobiliari sono in gran parte ad apporto: chi li ha costituiti, cioè, non ha messo denaro ma immobili. Anche in questo caso il problema è vendere e non comprare».

Che dire delle cosiddette famiglie affluenti? «Non è storia di oggi. In Italia ci sono molti patrimoni da centinaia di milioni di euro posseduti da famiglie: a volte l'origine è addirittura plurisecolare, come nel caso dei discendenti della nobiltà terriera. In genere, si limitano a incassare gli affitti. Per venire a tempi più vicini a oggi, ma non recenti, ci sono stati gli industriali che hanno reimpiegato nel mattone i guadagni realizzati all'epoca del boom». Ci sono, però, anche alcuni grandi imprenditori del retail per cui impiegare i profitti in azienda significa ancora oggi comprare gli immobili. «Vero, Brunelli, Caprotti o, se vogliamo ricomprenderlo nella categoria, anche Armani, hanno creato patrimoni valutabili a 9 zeri con i loro punti di vendita, ma non sono certo immobili destinati ad andare sul mercato».

Nei prossimi anni replicheremo i risultati del 2015? «Sì, se continuerà a esserci un'offerta interessante per investitori value add. Potrebbero garantirla lo Stato e gli enti pubblici: la maggior parte dei loro immobili ha scarso appeal per gli operatori, ma se per esempio si rendessero possibili i cambi di destinazione il discorso cambierebbe radicalmente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Enrico Marro emarro@corriere.it Diario sindacale

Pensioni: Cgil, Cisl e Uil scrivono a Matteo Renzi

Chiedono un tavolo per smuovere le acque. Per il governo le proposte sono troppo costose

Stanno provando con le controparti imprenditoriali sul fronte del modello contrattuale. Cgil Cisl e Uil hanno infatti mandato la loro proposta di riforma a tutte le associazioni d'impresa, ma per ora hanno raccolto solo una generica disponibilità al confronto da parte di diverse associazioni, ma non dalla Confindustria, la più importante, che aspetterà il successore di Giorgio Napolitano prima di decidere come comportarsi. Ma bene che vada, come ha detto Aurelio Regina al Corriere quando ha annunciato la sua candidatura alla presidenza di Confindustria, la trattativa dovrà ripartire «da zero».

I sindacati stanno allora cercando miglior fortuna sul fronte del governo. Col quale finora i rapporti sono stati praticamente nulli. L'ultimo tentativo Cgil, Cisl e Uil lo stanno facendo sulle pensioni. I segretari generali, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per chiedere di aprire subito un confronto sulla previdenza, visto che anche qui il sindacato ha approvato una piattaforma unitaria, ben due mesi fa. «Riteniamo necessario ed urgente affrontare il tema pensioni. Non è più rinviabile una discussione di merito sulla flessibilità in uscita e sull'insieme dei problemi aperti (il completamento delle salvaguardie degli esodati, le ricongiunzioni onerose, le questioni dei lavori precoci, di quelli usuranti, delle donne, la quota 96 della scuola, i requisiti per i macchinisti) e, soprattutto, delle future pensioni dei giovani», scrivono i tre leader sindacali. «È di tutta evidenza, come del resto da Lei più volte affermato, che cambiare l'attuale sistema previdenziale, consentirebbe di dare risposte al tema centrale dell'occupazione, soprattutto giovanile», conclude la lettera. Un pacchetto di proposte, quelle del sindacato, che il governo per ora non è disposto a prendere in considerazione, perché troppo costose. Se ci saranno interventi di flessibilizzazione dell'età pensionabile, saranno molto limitati e se ne parlerà con la prossima legge di Stabilità, fanno sapere dall'esecutivo. Anche su questo fronte quindi, Cgil, Cisl e Uil raccolgono un bottino magro.

Vedono invece con preoccupazione segnali vari di accerchiamento. Prima la lettera del presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, che ha scritto qualche settimana fa al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, dicendo che i Fondi interprofessionali per la formazione (quelli gestiti dagli enti bilaterali imprese-sindacati) sono di diritto pubblico e quindi devono rispettare il codice appalti ed essere sottoposti alla stessa authority. Poi alcuni emendamenti alla commissione Giustizia della Camera sul disegno di legge di riforma del processo civile, che, secondo Cgil, Cisl e Uil, puntano a «cancellare il ruolo delle parti sociali nelle controversie di lavoro» spalancando agli avvocati le porte delle procedure conciliative, finora intermedie dai sindacati. Infine, le ricorrenti voci sul fatto che Palazzo Chigi starebbe preparando un intervento di legge su rappresentanza, diritto di sciopero e salario minimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Cgil Il segretario generale Susanna Camusso

Contabilità. Ritorna l'opportunità varata nel 2000 per conciliare i valori in bilancio

«Slot» per avvicinare fisco e scritture

VANTAGGI DIFFERITI Il versamento dell'imposta sostitutiva ha effetto sugli ammortamenti a partire dal terzo anno successivo all'opzione

I commi 895, 896 e 897 della legge di Stabilità (208/2015, di un unico articolo) riaprono il regime di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, a suo tempo introdotto dall'articolo 14 della legge 342/2000. È una disciplina facoltativa, applicabile anche dai soggetti Ias, che presenta interessanti spunti operativi. Più nello specifico, è possibile riallineare il (minor) valore fiscale dei beni a quello (maggiore) di bilancio, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2014, quale che sia l'origine della divergenza. A tal fine, occorre versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. L'imposta va versata in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2015, ed è possibile compensarla ai sensi del decreto legislativo 241/1997. I beni da riallineare Il riallineamento può riguardare i maggiori valori di bilancio dei beni strumentali materiali e immateriali; è escluso il riallineamento dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. I soggetti Ias possono riallineare anche le partecipazioni in società o enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis del Tuir, vale a dire diverse da quelle Held For Trading. Non è ammesso il riallineamento parziale della differenza riferita a un singolo bene. Viceversa, a differenza della rivalutazione, non è obbligatorio riallineare tutti i beni appartenenti a una categoria omogenea. Gli effetti del riallineamento La decorrenza degli effetti del riallineamento non è immediata (articolo 5, comma 2, Dm 19 aprile 2002, n. 86). Infatti: 1 per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili e del plafond del 5% delle spese di manutenzione immediatamente deducibili, gli effetti si hanno solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di applicazione della disciplina (per i soggetti "solari" a partire dall'esercizio 2018); 1 per il calcolo delle plusvalenze (o minus) fiscali, il riallineamento ha effetto per gli atti di realizzo posti in essere a partire dal 1° gennaio 2019, per i soggetti "solari". Per i beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 342/2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017. Nessun effetto contabile si avrà sull'attivo patrimoniale, poiché l'affrancamento riguarda valori di bilancio già evidenziati; pertanto, non vi sarà incremento del costo dei beni, che manterranno il precedente costo civilistico. La riserva da riallineamento Per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere resa indisponibile una riserva (inclusa quella da FTA, First Time Adoption) preesistente, alla quale si rende applicabile la disciplina del saldo attivo di rivalutazione, e che quindi può essere a sua volta affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10 per cento. In caso di incapienza di riserve utilizzabili si può vincolare una corrispondente quota del capitale sociale. In caso di attribuzione ai soci del saldo attivo, questo, aumentato dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrea formare il reddito imponibile della società e dei soci. Come ulteriore effetto, la distribuzione del saldo ai soci comporta l'immediato riconoscimento del maggior valore fiscale.

Le altre ricadute. Ripartizione dell'avviamento e locazioni finanziarie

Durata degli ammortamenti già «costretta» al doppio binario

Modifiche al Codice civile già attuate ma senza effetti fiscali apprezzabili e altre ancora in programma ma di grande rilevanza per le imprese. Vediamo perché. Alcuni degli interventi operati dal Dlgs 139/2015 (di recepimento della Direttiva Ue n. 34/13) alla disciplina codicistica del bilancio non paiono, per il momento, avere significative conseguenze nel calcolo del reddito imponibile, perché il Tuir, derogando al generale principio di derivazione (articolo 83), prevede in proposito un comportamento non collegato all'iscrizione contabile. Non ha impatto fiscale l'eliminazione dell'opportunità concessa dall'articolo 2426, comma 1, n. 12), del Codice, vale a dire l'iscrizione nell'attivo patrimoniale a valore costante per attrezzature, materie prime, sussidiarie e di consumo, qualora costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa importanza e in assenza di variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Questa facoltà non era ammessa a livello fiscale, in quanto in contrasto con l'articolo 92 Tuir (circolare 73/1994, par. 3.27). Analogamente, nessuna modifica al reddito imponibile né al valore della produzione ai fini Irap dovrebbe comportare l'intervento riguardante il periodo massimo decennale di ammortamento dell'avviamento, nei casi - peraltro «eccezionali» - in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile e con facoltà di derogare per le voci già iscritte. Infatti, l'ammortamento ai fini delle imposte dirette (articolo 103, comma 3, Tuir) e dell'Irap (articolo 5, comma 3, Dlgs 446/97) è impostato da anni su una durata minima ben più ampia (18 anni), assai lontana dalla realtà (e difficilmente giustificabile se non per mere ragioni di gettito). Sempre in ambito fiscale, di non semplice valutazione sono gli effetti della rilevazione delle azioni proprie non più nell'attivo ma come voce negativa del patrimonio netto. Comunque, la compressione di quest'ultimo (che inevitabilmente ne deriva) limiterà l'Ace, poiché l'incremento patrimoniale che viene "premiato" dal rendimento nozionale (4,75% nel 2016) non può eccedere il patrimonio netto di fine esercizio. Il Dlgs 139/2015 non ha modificato la disciplina codicistica del contratto di locazione finanziaria, mantenendo il previgente «metodo patrimoniale», in base al quale il locatario non iscrive nel proprio stato patrimoniale le immobilizzazioni acquisite (né l'impegno finanziario), ma fa confluire a conto economico i canoni corrisposti come costi di periodo, con ampia informativa richiesta in nota integrativa (appendice D, principio Oic 12). Il mancato intervento è dovuto (come emerge dalla Relazione) all'atteso aggiornamento dei principi internazionali, ora giunto a destinazione con l'approvazione da parte dello Iasb, l'International Accounting Standard Board, del nuovo principio in materia di leasing (Ifrs 16), che si applica agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2019. Si dovrà, quindi, transitare al metodo finanziario, scelta che ha significativi impatti tributari e che qualche società ha anticipato, con varie perplessità sia di ordine civilistico che fiscale (Cassazione penale n. 42444/2015, Ct II° grado Trento n. 1/2014 e 86/2013, Ctp Reggio Emilia n. 231/2012 e Ctp Modena n. 5/2011).

Contabilità. Il debutto delle disposizioni del Dlgs 139/2015 e le ricadute a livello fiscale

Nuovi criteri di bilancio ad alto impatto Ires e Irap

Imposta regionale da adeguare nel «principio di correlazione»
A CURA DI Giorgio Gavelli

Le modifiche alle norme codicistiche sul bilancio contenute nel Dlgs 139/2015 - obbligatorie dall'esercizio 2016 - determinano non solo un importante lavoro di aggiornamento interpretativo da parte dell'Oic, ma anche un necessario adeguamento da parte del legislatore fiscale. È un aspetto che le imprese devono iniziare a valutare, poiché le scelte che verranno assunte influiranno già sulla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta in corso (e, di riflesso, sulla fiscalità differita da rilevare in bilancio). In questa fase è difficile fare previsioni, ma è opportuno circoscrivere le principali norme interessate (si veda la tabella qui accanto) e valutarne il possibile impatto. Poste straordinarie Un primo elemento da considerare è l'eliminazione dal conto economico dell'area E, dedicata a gli oneri e proventi straordinari. Quindi, le poste che trovavano allocazione in tale sezione verranno rilevate, nella maggior parte dei casi, assieme a quelle di natura ordinaria, "risalendo" il conto economico e con disclosive in nota integrativa. Fiscalmente l'impatto è notevole. Nell'ambito dell'imposizione diretta, vi sono diverse disposizioni che fanno riferimento a grandezze che si basano su voci che concorrono a determinare il risultato operativo, basti pensare ad esempio: al Rol per la deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 Tuir); al Mol per le cause di disapplicazione delle società non operative (provvedimento 11 giugno 2012), all'ammontare su cui si calcola la soglia di deducibilità per le spese di rappresentanza (articolo 108, comma 2, Tuir). Il legislatore fiscale deve decidere se mantenere invariate le regole di calcolo o "disinnescare" le poste straordinarie, staccandosi così dalle risultanze di bilancio. Nel primo caso, vi saranno vantaggi e svantaggi per le imprese, nel secondo invarianza di effetti, ma con maggiori difficoltà applicative. Sicuramente, invece, andrà riscritto il comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs 446/1997, che regola il «principio di correlazione» in ambito Irap, introdotto proprio per disciplinare i componenti straordinari collegati a voci rilevanti passate o future. Presumibilmente, si agirà "al contrario", estromettendo dalla base imponibile Irap le voci non correlate iscritte ora nelle aree A e B del conto economico. Costo ammortizzato Altrettanto invasiva rischia di essere, per le società diverse dalle "micro imprese" e non ammesse al bilancio abbreviato, la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati con il criterio del costo ammortizzato. Andranno, infatti, disciplinati gli oneri e proventi finanziari che emergono da questa differente valutazione, come accaduto per i soggetti Ias con il comma 1-ter dell'articolo 110 Tuir. Il nuovo criterio civilistico può non essere applicato alle voci riferite a operazioni che - all'apertura del primo esercizio che inizia dal 1° gennaio 2016 - non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Spese di pubblicità e ricerca In merito all'eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, gli aspetti da prendere in considerazione sono due, anche ai fini Irap: e il comportamento a regime; e lo "smaltimento" degli oneri residui nell'ultimo bilancio chiuso con le vecchie regole. Sul primo punto, il legislatore potrebbe ritenere necessario adeguare il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 108 Tuir e la scelta potrà cadere alternativamente sulla deducibilità integrale o su una ripartizione fiscale (facoltativa ovvero obbligatoria) effettuata extracontabilmente. In merito agli oneri residui, invece, molto dipenderà anche dalla scelta dell'Oic sulla loro collocazione (riduzione del patrimonio netto addebito a conto economico?), a cui dovrà "agganciarsi" il legislatore fiscale per dettarne la deducibilità. Si potrebbe ipotizzare di sganciare la ripartizione fiscale dal comportamento contabile, imponendo di portarla a termine secondo le regole previgenti. Derivati L'iscrizione contabile (a conto economico o nel patrimonio netto a seconda dei casi) di nuove voci che emergono dalle modifiche alla rilevazione dei derivati (fair value) anche già in corso, andrà disciplinata fiscalmente, presumibilmente attraverso un adeguamento dell'articolo 112 Tuir, il cui testo attuale pare insufficiente a fornire i riferimenti necessari. - - - Effetto Effetto Articolo 108 Articolo 103 Articoli 96 e 110 Norma interessata del Tuir Articolo 96 Articolo 82 Articolo 92

Articolo 5 Articolo 5 Articolo 5, comma 4 Articolo 5, comma 3 Norma interessata Irap (Dlgs 446/1997) Modifica intervenuta Durata dell'ammortamento dell'avviamento in assenza di stima attendibile della vita utile Eliminazione della valutazione a valore costante di pezzi di ricambio e rimanenze Non più ammessa la capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca Eliminazione dell'area E del Conto economico dedicata ai componenti straordinari Rilevazione delle azioni proprie come voce negativa del patrimonio netto Criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati Rilevazione contabile dei derivati (anche già in corso) al fair value I componenti straordinari entrano nel calcolo del Rol. Conseguenze anche su società di comodo (articolo 30, legge 724/94) e spese di rappresentanza (articolo 108) Vanno disciplinati gli oneri e i proventi finanziari che emergono Da valutare gli effetti in caso di cessione, di utilizzo della riserva (risoluzione n. 26/E/2011) e ai fini Ace Non dovrebbero esserci effetti in quanto fiscalmente la facoltà non era ammessa Non dovrebbero esserci effetti diretti, ma da più parti si chiede la riduzione del periodo di 18 anni Trattamento dei costi sostenuti dal 2016 e «smaltimento» degli oneri residui pregressi Dovrebbe essere riscritto il principio di correlazione Oneri e proventi finanziari sono irrilevanti ai fini Irap Oneri e proventi finanziari sono irrilevanti ai fini Irap Il patrimonio netto non è rilevante ai fini Irap Non dovrebbero esserci effetti diretti, ma da più parti si chiede la riduzione del periodo di 18 anni Non dovrebbero esserci effetti in quanto fiscalmente la facoltà non era ammessa Trattamento dei costi sostenuti dal 2016 e «smaltimento» degli oneri residui pregressi Articolo 112 Trattamento degli oneri e proventi finanziari che emergono e delle riserve per alcuni derivati «di copertura»

Foto: La manutenzione necessaria per il Testo unico

Foto: FOTOLIA

Foto: I possibili effetti fiscali delle modifiche riguardanti il bilancio (Dlgs 139/2015) e le norme interessate

Imposte indirette. Le ultime istruzioni dettate con la circolare 37/E/2015 chiariscono alcune situazioni specifiche ma tolgono coerenza alla disciplina d'insieme

Impianti, ricambi, cessioni: i dubbi sul reverse

L'applicazione dell'Iva in fattura deve considerare i casi-limite di strutture autonome e sostituzione di componenti

PAGINA A CURA DI Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Estensione del reverse charge con regole in chiaroscuro. La circolare 37/E del 22 dicembre 2015 ha risposto ad alcuni quesiti sull'applicazione dell'inversione contabile nel settore edile per le operazioni previste dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/1972. Restano però due questioni di fondo: una di metodo e l'altra di merito. La prima riguarda il fatto che il recente intervento - il secondo dopo quello del 27 marzo 2015 (circolare 14/E) - arriva a quasi un anno dall'entrata in vigore delle nuove regole. Anche se è previsto l'esonero dalle sanzioni nel caso in cui gli operatori abbiano tenuto comportamenti difformi rispetto alle precisazioni fornite e nonostante il nuovo sistema sanzionatorio 2016 (applicabile anche alle violazioni pregresse, come confermato a Telefisco 2016) renda meno pesanti le conseguenze di eventuali errori, resta il fatto che l'incertezza nella quale gli operatori si sono trovati ha impedito un ordinato svolgimento delle attività economiche. Basti pensare ai contrasti interpretativi tra fornitore e cliente (e rispettivi consulenti) nell'inquadramento delle operazioni. In vista delle future estensioni dell'inversione contabile (tablet Pc, laptop, e e così via), pertanto, sono auspicabili chiarimenti più tempestivi, come richiede la stessa norma comunitaria (articolo 199-bis della direttiva 2006/112) la quale prevede che sia data notizia agli organi Ue delle azioni adottate per informare i soggetti passivi delle nuove ipotesi di reverse. Quanto al merito, l'agenzia delle Entrate sembra oscillare tra esigenze di una maggiore sistematicità interpretativa e precisazioni che, ancorché accolte con favore, tolgono coerenza all'intera disciplina. Impianti ed edifici. È corretta tra le altre, l'impostazione seguita per gli impianti. Si guarda all'unicità dell'impianto e al fatto che questo sia servente (funzionale) all'edificio in quanto tale. In questo caso si applica il reverse charge. A nulla rileva il fatto che, per necessità tecnico/ logistiche, parte di esso sia posizionata esternamente al fabbricato. Al contrario, se l'impianto è funzionale all'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio (anche se forma un tutt'uno con lo stesso), si applica il regime Iva ordinario. È meno logico che siano fatte rientrare nell'inversione contabile le manutenzioni non previste dai codici Ateco che ne restino escluse le prestazioni di servizi non imponibili. È vero che è inutile applicare il reverse quando l'Iva non è dovuta, come avviene per le pulizie di un edificio in un aeroporto (risposta 16, circolare 37/E). Resta però da spiegare al contribuente perché debba invece continuare a emettere autofattura non imponibile per un trasporto di beni all'esportazione effettuato da un vettore extraUe. Se si tratta di principi, questi dovrebbero valere sempre. I pezzi di ricambio. Corretto è anche il richiamo alle indicazioni della giurisprudenza europea (causa C-111/05) per distinguere cessioni con posa in opera (escluse dal reverse) da prestazioni di servizi (soggette all'inversione contabile). Proprio per questo motivo, occorre leggere con attenzione la precisazione relativa agli interventi su impianti che comportino la sostituzione di parti danneggiate od obsolete. La circolare (risposta 10) sostiene che, se la volontà contrattuale riguarda l'esecuzione di una prestazione complessa per il mantenimento in funzione dell'impianto, la sostituzione di alcune sue parti rientra in reverse charge. Le Entrate, tuttavia, precisano che non deve trattarsi della mera fornitura di beni. In linea con l'orientamento della Corte di giustizia Ue, questo dovrebbe significare che se, nell'ambito della manutenzione di un impianto di riscaldamento, viene sostituito qualche componente, l'intervento è in inversione contabile. Ma se si decide semplicemente la sostituzione della caldaia, senza alcuna alterazione della stessa né alcun adattamento alle esigenze del cliente, l'operazione dovrebbe qualificarsi come cessione con posa in opera con regole Iva ordinarie. A meno che, naturalmente, la sostituzione non rientri in un intervento più ampio, tale da configurare la realizzazione di un nuovo impianto, rientrante nel reverse come servizio d'installazione impianti.

Come inquadrare le operazioni

SONO OPERAZIONI AUTONOME O COMPOSITE? Ciascuna operazione è autonoma e indipendente, ma l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa. L'operazione è unica quando due o più elementi o atti sono così strettamente legati da formare una sola prestazione. Il vademecum in base alla causa 111/2005 della Corte di giustizia Uee alle circolari 14/Ee 37/E del 2015

CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI? Per capire se un'operazione composita è cessione o prestazione, bisogna individuarne gli elementi predominanti. Un'operazione è accessoria se non costituisce un fine a sé stante ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale

COME SI VALUTA LA PREVALENZA DELLA PRESTAZIONE? Un bene può essere installato o montato, con o senza collaudo, senza che l'operazione perda la qualifica di cessione di bene. Il valore del bene è solo un indice di cui tenere conto. Anche se la prestazione è indispensabile e complessa, non necessariamente questa ha carattere prevalente

QUANDO SI DEVE APPLICARE IL REVERSE CHARGE? Se si tratta di cessione con posa in opera non si applica la lettera a-ter). In caso di prestazione di servizi, va verificato se rientrano tra quelli di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento. Questi servizi devono essere relativi a edifici ed effettuati nei confronti di soggetti passivi

COME SI INDIVIDUANO LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RILEVANTI? L'Agenzia ha stabilito che i servizi rilevanti sono quelli inquadrabili in determinati codici attività, elencati nella circolare 14/E/2015. Non rileva il codice attività del prestatore. Il reverse charge si applica indipendentemente dal rapporto contrattuale alla base della prestazione

Processo tributario. È inammissibile il ricorso contro la sentenza basata su un documento non sottoscritto **Ricevuta di ritorno senza firma, no alla revocazione**

Ferruccio Bogetti Gianni Rota

La cartolina di ritorno della raccomandata contenente un atto dell'amministrazione, anche se non è sottoscritta, non può essere considerata un documento falso in quanto risulta essere veritiera in tutte le altre sue parti. Il che si porta dietro diverse conseguenze: in primis, l'impugnazione per querela di falso proposta davanti il giudice ordinario va rigettata; in secondo luogo, la cartolina può essere usata dal giudice tributario ai fini della propria decisione; infine, l'eventuale ricorso per revocazione proposto per l'uso di prove riconosciute false è inammissibile e comunque - se la sentenza d'appello è diventata definitiva - andrebbe proposto con le modalità della revocazione straordinaria. Così la Ctr Lombardia, sentenza n. 37/1/16 (presidente e relatore Izzi). La vicenda Partendo dalla mancata risposta a un questionario-invito e dalla presunta antieconomicità della gestione imprenditoriale, l'amministrazione ride- termina induttivamente i ricavi a una commerciante per gli anni dal 2004 al 2006. Il contribuente si rivolge in Ctp. L'amministrazione ha spedito il questionario-invito il 13 luglio 2009. Il contribuente si difende affermando di averlo potuto ritirare in posta - a causa di una sua temporanea assenza - solo il 13 gennaio 2010, vale a dire a cavallo tra la data d'invio e la notifica degli accertamenti. Inoltre, prosegue la difesa, la pretesa sarebbe comunque infondata nel merito in quanto non sussisterebbe alcuna antieconomicità della gestione. Il fisco, invece, sostiene che il questionario è stato ritirato il 31 luglio 2009 e che l'accertamento induttivo è fondato perché il contribuente non ha provato la profittabilità della gestione. Una tesi sposata dalla Ctp e dalla Ctr, che dà ragione all'amministrazione. A questo punto il contribuente sporge querela per fare dichiarare la falsità della firma apposta sulla cartolina di ritorno. Il tribunale ordinario adito, però, rigetta la querela in quanto il documento, che reca la sola dicitura «AG giacente uff. 180 giorni», risulta privo di qualsiasi sottoscrizione. La revocazione Accertata la carenza di sottoscrizione, anche se nel frattempo la sentenza d'appello della Ctr è passata in giudicato, il contribuente propone in Ctr la revocazione della sentenza in modalità ordinaria. Infatti, dato che la cartolina di ritorno non risulta firmata, il giudice d'appello avrebbe deciso, a suo dire, sulla base di una prova falsa («errore revocabile»). La Ctr dichiara però inammis-

La riforma. Dal 1° gennaio 2016

Incentivi dall'Inps con il conguaglio sui contributi dovuti

La riforma delle norme sul diritto al lavoro delle persone disabili dovrebbe completare il suo iter entro il 23 marzo. Il Dlgs 151/2015 ha previsto infatti che il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015), emanasse uno o più decreti di attuazione. Nel frattempo, il Jobs act ha introdotto alcune novità che cambieranno gli adempimenti delle aziende. In primo luogo, è stato riformato il collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese con quindici dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2017. Infatti, se in precedenza l'obbligo scattava in caso di nuova assunzione dopo la quindicesima avendo a disposizione dodici mesi - dal prossimo anno, invece, le aziende con quindici dipendenti computabili avranno solo 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo per provvedere all'assunzione. La chiamata nominativa. La riforma ha generalizzato la chiamata nominativa del lavoratore disabile, rendendo residuale l'avviamento numerico da parte dei servizi competenti, solo in caso di inadempimento delle aziende nei 60 giorni da quando sorge l'obbligo di assunzione. Questa novità è in vigore dal 24 settembre scorso. L'azienda deve quindi indicare il nominativo del lavoratore che intende assumere individuandolo nelle apposite liste, per evitare il rischio della sanzione per il mancato avviamento del disabile (articolo 15, comma 4, legge 68/1999). Con l'introduzione del comma 3-bis nell'articolo 4 della legge 68/1999 le aziende potranno inoltre computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell'assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con una percentuale di minorazione oltre il 60% con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. L'esonero. Può essere autocertificato l'esonero dall'obbligo per tutto il personale impiegato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, versando al fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non occupato (le modalità di versamento devono ancora essere stabilite dal ministero). Gli incentivi. Dal 1° gennaio 2016 non sono più le Regioni a erogare gli incentivi ma l'Inps, con il sistema del conguaglio contributivo (nuovo articolo 13 della legge 68/1999, ancora in attesa delle istruzioni operative). La durata totale sarà di 36 mesi nella misura del 70% della retribuzione imponibile a fini previdenziali se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con handicap fisico superiore al 79 per cento. La misura scende al 35% quando la riduzione della capacità lavorativa è compresa tra il 67% e il 79 per cento. L'incentivo potrà essere del 70% nel caso di assunzione di disabile intellettivo o psichico con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. In questa ipotesi, l'agevolazione è riconosciuta per 60 mesi, mentre se l'assunzione avviene con contratto a termine di almeno 12 mesi il beneficio è riconosciuto per la durata del contratto.

Nuovi enti. Da chiarire le modalità di «consolidamento»

Fusioni in bilico tra incentivi e mancanza di regole sui conti

IL RECUPERO Serve una normativa per definire il passaggio dei piani di riequilibrio se uno dei Comuni interessati è in pre-dissesto

Ettore Jorio

Il raddoppio del contributo di scopo dal 20% al 40% e lo sblocco del turnover, recati dalla legge di stabilità 2016, convinceranno tanti Comuni a ricorrere alla fusione. Al di là della procedura (atti di impulso ed esperimenti referendari, con i perenni problemi di raggiungimento dei quorum previsti regionalmente), ci saranno da assolvere difficili adempimenti preparatori. Fra tutti, il progetto di fattibilità, a partire dai fenomeni che lo motivano. Uno strumento trascurato dalle leggi regionali, cui l'ordinamento rinvia la specializzazione del percorso di fusione. Mancano in quasi tutte le regioni, a monte, le pianificazioni del riordino territoriale e, a valle, le disposizioni di dettaglio riferite alle procedure tecnico-operative delle fusioni. Si tratta prima di tutto degli atti, frutto dell'analisi della composizione geomorfologica e demografica dei Comuni ricadenti su territorio, indispensabili per individuare gli accorpamenti ideali, definiti dai Comuni nell'esercizio della loro autonomia. È un modo per privilegiare gli ambiti, formati da Comuni contigui, tenuto conto della loro caratterizzazione socio-economica e delle vocazioni territoriali e ambientali. Dovranno, tutti, tenere nella dovuta considerazione il patrimonio storico-culturale e i siti devozionali, oltre alle ricchezze termali da impiegare nell'incentivazione di un rinnovato incremento turistico, indispensabile per generare benessere diretto e indotto. Insomma, prioritariamente ci sarà bisogno di rinvenire le necessarie affinità e omogeneità, tali da costituire il corretto presupposto sul quale fondare la migliore ipotesi di riordino del sistema locale. Strumentali a tutto questo saranno, pertanto, le rilevazioni e le successive elaborazioni, giustificative della migliore determinazione politico-istituzionale, ampiamente condivisa. Una decisione importante, che dovrà essere corroborata dalle misurazioni sociologiche e antropologiche effettuate sulla popolazione interessata. L'altro problema è rappresentato dalla quasi totale trascuratezza delle norme regionali tecnico-operative, avuto riguardo alle procedure "aggregative", di natura civilistica e fiscale, compresa la formazione del bilancio di fusione complessivo. Su tutto la scansione dei percorsi e degli adempimenti differenziati, sulla base dell'opzione possibile tra fusione per incorporazione o per unione. Relativamente al bilancio "consolidato" - rappresentativo dei saldi dei Comuni che si fondono e che spariscono giuridicamente perché divenuti componenti di un unico nuovo soggetto giuridico pubblico - i problemi abbondano, soprattutto in termini di successione delle obbligazioni, di mancata riscossione di tributi e tariffe e di contenziosi in corso, di difficile determinazione contabile. Non solo. Si dovrà tener conto ovviamente dell'eventuale pregresso ricorso al pre-dissesto da parte di qualche Comune interessato alla fusione. Un'eventualità che dovrà rintracciare la soluzione nella legislazione nazionale, a tutt'oggi poco attenta anche nel disciplinare le modifiche dei piani di riequilibrio pluriennali, rese necessarie a seguito delle migliori condizioni finanziarie vissute dai Comuni in forza delle anticipazioni di liquidità. Sono integrazioni legislative non più differibili, con le quali disciplinare anche i casi di "successione" della gestione del pre-dissesto da gestire a cura del Comune formatosi a seguito di fusione.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pareggio. Le conseguenze delle nuove regole sui vincoli di finanza pubblica

Nel calcolo degli equilibri entrano avanzo e disavanzo

LIQUIDITÀ Da quest'anno deve essere garantito anche il raggiungimento di un fondo cassa finale non negativo

An.Gu. P.Ruf.

L'imminente approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 impone l'applicazione delle nuove regole sugli equilibri di competenza e di cassa, derivate all'articolo 162 del Tuel. Il bilancio di previsione deve inoltre dimostrare coerenza rispetto ai vincoli del pareggio di bilancio. In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo. L'applicazione dell'avanzo o il recupero del disavanzo entrano dunque nel calcolo degli equilibri. In occasione dell'approvazione del preventivo è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. È possibile applicare al preventivo le quote accantonate nell'ultimo rendiconto approvato, solo a seguito dell'approvazione del prospetto sul risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Per l'utilizzo della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 2015 è necessario attendere l'approvazione del rendiconto 2015. Costituiscono voci rilevanti per l'equilibrio corrente i trasferimenti in conto capitale, il saldo negativo delle partite finanziarie e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. Nelle partite finanziarie (Titolo V entrata e III uscita) sono iscritte le operazioni di acquisto/ alienazione di partecipazioni, di concessione/riscossione crediti, i prelievi e versamenti da depositi. Poiché il saldo negativo di queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, nel bilancio armonizzato questo concorre all'equilibrio indicato all'articolo 162, comma 6 del Tuel. Il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito al finanziamento degli investimenti. Tra le entrate correnti rientrano anche i contributi destinati al rimborso dei prestiti. I prospetti dimostrativi degli equilibri allegati al bilancio includono anche il fondo pluriennale vincolato distinguendo la parte corrente da quella in conto capitale. Solo per il 2016 e 2017 le spese correnti relative alla manutenzione ordinaria di verde, strade e patrimonio e alla progettazione delle opere pubbliche possono essere finanziate fino al 100% dai proventi delle concessioni edilizie iscritte nel Titolo IV delle entrate (comma 737 della legge 208/2015). Con la conversione del Milleproroghe arriva un'altra boccata di ossigeno per gli equilibri correnti 2016, grazie alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione. Il bilancio deve anche garantire, per il 2016, un fondo di cassa finale non negativo, ottenuto sommando il fondo cassa iniziale, gli incassi totali (residui e competenza) e sottraendo i pagamenti totali (residui e competenza). Infine, il bilancio di previsione 2016-18, per rispettare i vincoli di finanza pubblica, deve dimostrare un saldo di competenza non negativo (quindi anche uguale a zero) fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio). Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente da debito. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Le ulteriori esclusioni, tassativamente indicate dalla legge di stabilità sono limitate.

PARLA ALESSANDRO PAJNO. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

«Cogliere l'occasione per un rilancio»

Intervista a pagina 7 pRilanciare la giustizia amministrativa: un programma condensato in poche parole. Quasi uno slogan. È l'anima della relazione che il neo-presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, illustrerà domani. «La giustizia amministrativa funziona: i tempi dei processi sono al di sotto degli standard europei, quanto meno in materie economicamente sensibili come gli appalti, le autorizzazioni, gli atti delle Autorità indipendenti. In circa 30 giorni chiudiamo la fase cautelare in un anno e mezzo si arriva ai due gradi di giudizio». E allora che bisogno c'è di un rilancio? Per un difetto di comunicazione attribuibile a vari fattori, quei risultati non vengono percepiti come tali. Occorre, pertanto, un'azione di rilancio delle nostre funzioni giurisdizionali, da svolgere sempre di più secondo i tempi e lo stile del servizio pubblico. La giustizia deve essere vista come una risorsa e come tale organizzata, semplificata e anche misurata. Dobbiamo rendere conto dei nostri prodotti e risultati. Non solo la sentenza scritta bene, ma che sia breve, efficace e valuti l'impatto con la realtà. La giurisdizione non è astratta. Ciò non significa derogare al dovere altissimo di tutelare le situazioni soggettive dei cittadini, ma capire quale può essere la tutela migliore in un dato momento storico, una tutela che rende concreta e non meramente declamatoria l'affermazione del diritto. Questo è il senso della mia presidenza. Ci sono processi veloci, ma anche lenti. E c'è la percezione che Tar e Consiglio di Stato talvolta siano un freno all'economia. Nessuno è privo del peccato originale. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà. Il problema della lentezza, tuttavia, non sta nella fase della giurisdizione, ma in quella che la precede, della legislazione o dell'amministrazione. Abbiamo processi complessi perché abbiamo procedimenti amministrativi complessi. Abbiamo difficoltà a definire una questione in sede giurisdizionale perché il legislatore non è capace di definirla in sede legislativa. Se avessimo i codici di settore, un quadro normativo più chiaro e semplice, un'attitudine dell'amministrazione ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte e non a scaricarle sul giudice, alcune difficoltà non ci sarebbero. È stato uno dei padri del primo taglia-leggi: poco è cambiato da allora? L'opportunità di quell'operazione era la raccolta delle normative in vista di una codificazione. Invece si è puntato - talvolta anche in maniera un po' folcloristica - sull'eliminazione delle norme. L'attività di pulizia normativa è importante, ma non procura un vantaggio significativo. Quello deriva dai codici, obiettivo che invece è stato abbandonato. La proliferazione legislativa è comunque un tipico problema delle società complesse. Le riforme, inoltre, vanno attuate. Ci vorrebbero leggi più autoapplicative? Sì, ma soprattutto ci vuole una cabina di regia. Da sistemare dove? Le scelte sono tante. Prendiamo la riforma della pubblica amministrazione: per tradurla in pratica occorrerà un continuo monitoraggio, regia che si potrebbe attribuire alla Presidenza del consiglio come alla Funzione pubblica. Importante è avere tale tipo di approccio. Sui decreti della riforma Pa dovrete esprimere i pareri. Siamo pronti: costituiremo alcune commissioni speciali in modo da lavorare in simultanea su tutti gli atti, così da rispettare i tempi. Questa volta il Governo ha voluto scegliere il presidente del Consiglio di Stato? Il Governo ha operato nel quadro della disciplina vigente: ha chiesto al nostro organo di autogoverno una serie di nomi e poi ha fatto una scelta. Ha, pertanto, deciso di non seguire la prassi che prevedeva la nomina del più anziano. Chiunque fosse stato nominato avrebbe comunque garantito l'indipendenza della magistratura. Anche perché decidiamo per collegi e il nostro è un mondo fatto di pari.

Foto: Neopresidente. Alessandro Pajno

Domani l'apertura dell'anno giudiziario

I Tar verso la telematica per battere l'arretrato

Antonello Cherchi

Calerà l'arretrato nei Tar (-9,5% nel 2015), ma cresce al Consiglio di Stato (+5,4%). Negli anni, comunque, la giustizia amministrativa è riuscita a erodere le cause pendenti, che tuttavia restano tante (oltre 268mila). Per portare a termine l'operazione si confida nel processo telematico, al via il 1° luglio. E in un rilancio del settore, come dirà domani il neopresidente Pajno, aprendo l'anno giudiziario alla presenza di Mattarella. La pagina 7 del Tar continuano a disfarsi dell'arretrato: l'anno scorso le cause pendenti sono diminuite di quasi il 10% (più di 25mila in meno rispetto al 2014), fermandosi a quota 241mila. Non così al Consiglio di Stato, dove l'arretrato è, invece, cresciuto del 5,4%, cosicché a inizio anno Palazzo Spada si è trovato a dover tener conto di oltre 26mila fascicoli in lista d'attesa. Nel complesso, però, l'operazione di smaltimento dei vecchi ricorsi ha dato i suoi frutti: si è, infatti, passati da un totale (Tar più Consiglio di Stato) di 467mila fascicoli pendenti nel 2011 ai 268mila dell'anno scorso (si veda il grafico). L'obiettivo è fare in modo che l'opera di erosione non solo continui, ma viaggi più spedita. Le speranze sono riposte nel debutto del processo telematico, che dopo tanti rinvii dovrebbe partire il primo luglio. Le regole tecniche - la cui mancanza aveva indotto il legislatore a differire più volte l'esordio del processo senza carta - sono finalmente arrivate e aspettano di essere pubblicate. Si passa, dunque, alla sperimentazione, che coinvolgerà alcune sezioni di Tar, una sezione di Palazzo Spada e anche gli avvocati. La sfida è impegnativa, non solo perché i tempi sono stretti. Per quanto infatti l'infrastruttura del nuovo processo - ribattezzata Nsiga (Nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa) - sia pronta da tempo, adesso si tratta di attivarla in poco più di quattro mesi e fare in modo che il primo luglio tutto sia pronto. Anche perché, a differenza di quanto accaduto per la giustizia civile, il processo telematico dei Tar e del Consiglio di Stato non prevede fasi di avvicinamento: dal momento del debutto si dirà addio alla carta e tutti i passaggi processuali - dal deposito del ricorso agli atti successivi, dalle comunicazioni di segreteria fino alla scrittura e pubblicazione della sentenza - avverranno in modalità digitale. La giustizia amministrativa è, dunque, a un momento di svolta. Come sottolineerà il presidente Alessandro Pajno nella sua prima relazione di apertura dell'anno giudiziario che terrà domani mattina a Palazzo Spada alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Occasione che rappresenterà anche l'insediamento del nuovo presidente del Consiglio di Stato. Una svolta rappresentata pure da un sensibile ricambio generazionale. L'abbassamento dell'età della pensione a 70 anni, insieme alla decisione di qualcuno di lasciare anticipatamente la magistratura, ha portato 18 consiglieri di Stato e 21 giudici dei Tar a rimanere a casa a partire dal 1° gennaio scorso. Un significativo impatto sugli organici, che già erano in sofferenza. Al momento a Palazzo Spada, su una dotazione di 105 magistrati, ce ne sono in servizio 64 e 12 fuori ruolo o in aspettativa. Nei Tar, su un organico di 403 magistrati, quelli presenti sono 294, più 6 fuori ruolo o in aspettativa. Vuotata cui si sta in parte cercando di porre rimedio con un concorso a 5 posti di consiglieri di Stato, le cui prove scritte si svolgeranno dall'11 al 16 aprile prossimo. A questi dovrebbero aggiungersi i 10 consiglieri di Stato di nomina politica (ma potrebbero, dopo un'ulteriore ricognizione delle uscite, essere 13), designazioni che si aspettano dalla Presidenza del consiglio. Nei Tar invece si confida nei 45 referendari (il primo gradino della carriera) che usciranno dal concorso le cui prove si svolgeranno tra il 17 e il 20 maggio prossimo. Nuovi arrivi a cui nel triennio 2016-2018 se ne aggiungeranno altri 29, mentre sempre nei Tar è all'orizzonte un concorso per 78 giudici.

Un anno di processi

268.246 97.198 72.546

Il contenzioso

467.419

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

134.348 66.038 Lazio Molise Puglia Sicilia Totale Liguria Veneto Definiti Marche Umbria Regioni Abruzzo Calabria Toscana Emilia R. Sardegna Basilicata Campania Piemonte Friuli V. G. Lombardia Pendenti Pervenuti Var. % sul 2014 Trentino A. A. Valle d'Aosta Ricorsi al Tar Ricorsi al Consiglio di Stato Fonte: Segretariato giustizia amministrativa Fonte: Segretariato giustizia amministrativa Pervenuti Definiti Pendenti 2011 2012 2013 2014 2015 1.059 1.256 2.737 -2,5 1.082 944 2.152 8,6 3.273 4.603 14.038 -12,9 9.546 13.081 39.364 -10,9 1.518 2.077 5.530 -9,5 503 661 681 -19,1 16.715 26.710 66.012 -11,2 1.148 1.317 3.838 -5 5.560 5.080 13.714 3,2 814 1.385 4.294 -9 472 484 976 -0,2 1.454 1.992 3.492 -12,5 4.915 5.480 9.321 -4,4 1.020 1.332 3.183 -8 6.877 14.428 54.318 -11,7 2.087 2.583 7.578 -6,4 776 891 807 -16,6 1.004 780 2.310 13,8 65 90 36 -42,9 1.835 2.420 7.484 -5,8 61.723 87.594 241.865 -9,5 Cinque anni di ricorsi davanti al Tar e al Consiglio di Stato 10.823 9.604 26.381 5,4 L'andamento del contenzioso della giustizia amministrativa nel 2015 Pervenuti Definiti Pendenti Var. % sul 2014

REDDITO D'IMPRESA NORME& TRIBUTI

Marchi e avviamento favoriti nelle fusioni

Emanuele Reich Franco Vernassa

La pagina 21 della legge di Stabilità, per favorire le riorganizzazioni aziendali, ha ridotto da 10 a 5 anni il periodo di ammortamento di avviamento e marchi iscritti nel bilancio a seguito di operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda, quando questi cespiti sono oggetto di riallineamento, versando l'imposta sostitutiva al 16 per cento. La misura è interessante anche per utilizzare l'agevolazione patent box. Per favorire le operazioni di riorganizzazione aziendale da parte delle imprese, il comma 95 della legge di Stabilità (208/2015) riduce da 10 a 5 anni il periodo di ammortamento di avviamento e marchi iscritti nel bilancio a seguito di operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda, se tali cespiti sono oggetto di riallineamento speciale in base all'articolo 15, comma 10, del DL 185/2008, attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura maggiorata del 16 per cento. Come dispone il successivo comma 96 della legge di Stabilità, la modifica vale per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (esercizio 2016 per i soggetti solari). La misura è di interesse per le imprese (las e non las), specie se intendono pianificare operazioni di riorganizzazione della titolarità dei marchi, che possono essere finalizzate a un duplice obiettivo: 1 da una parte, accentrare e rendere più efficiente la gestione di tali cespiti e delle attività ad essi connesse di ricerca e sviluppo; 1 dall'altra, semplificare le modalità di accesso al patent box, il nuovo regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi. In merito al patent box, va ricordato che la circolare delle Entrate 36/E del 1° dicembre 2015 (cap. 3) considera non elusiva o abusiva un'operazione straordinaria (fusione, scissione, conferimento d'azienda) che abbia lo scopo di rendere facoltativa la procedura di ruling, che è invece obbligatoria per i soggetti che sfruttano direttamente i beni immateriali, in quanto non vi è lo scopo di beneficiare di alcun vantaggio fiscale. Naturalmente, prosegue la circolare 36/E/2015, l'operazione straordinaria deve avvenire «nel presupposto che la società avente causa svolga una "substantial activity" in tema di ricerca e sviluppo». L'affrancamento Per comprendere appieno l'intervento normativo, occorre considerare che sono previste due tipologie di regimi opzionali per ottenere il riconoscimento fiscale (affrancamento o riallineamento) dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio a seguito di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda o di rami d'azienda. Vi è innanzitutto l'affrancamento "ordinario" (articolo 176, comma 2-ter del Tuir), che comporta che sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali si possa versare un'imposta sostitutiva di Ires, Irpef e Irap con aliquota: 1 del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro 1 del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 1 del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e, nel caso dei marchi e dell'avviamento, si possono dedurre le relative quote di ammortamento in misura pari ad un diciottesimo, secondo le ordinarie regole previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Vi è poi l'affrancamento "speciale o alternativo" (articolo 15, commi 10, 11 e 12, DL 185/2008) che si differenzia da quello ordinario, tra l'altro, poiché attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura della maggior aliquota del 16% consente di dedurre l'ammortamento di marchi e avviamento in modo accelerato rispetto a un diciottesimo, a decorrere però dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La legge di Stabilità per il 2016 incrementa da un decimo a un quinto la quota di ammortamento accelerato deducibile, a prescindere dall'imputazione a conto economico, con l'affrancamento speciale, rendendolo quindi sotto questo profilo ancor più conveniente rispetto all'affrancamento ordinario. Le modalità di versamento Nei calcoli di convenienza, si devono comunque

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tenere in conto alcuni ulteriori aspetti. In particolare, oltre alla diversa decorrenza della deduzione dell'ammortamento (differita di un esercizio per l'affrancamento speciale), si deve considerare che l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento speciale va versata obbligatoriamente in un'unica rata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, mentre quella dovuta per l'affrancamento ordinario deve essere versata in tre rate annuali. Di conseguenza, con riferimento a marchi e avviamento, per le operazioni poste in essere dal 2016, si avrà la seguente alternativa: 1 l'affrancamento ordinario, che significa versare in tre rate, rispettivamente del 30%, del 40% e del 30%, nel 2017, 2018 e 2019, l'imposta sostitutiva con le tre aliquote per scaglioni del 12%, 14% e del 16%, per ottenere la deduzione degli ammortamenti nella misura di un diciottesimo a decorrere dal 2017; 1 l'affrancamento speciale, che impone di versare in unica rata nel 2017 l'imposta sostitutiva del 16%, per ottenere la deduzione degli ammortamenti nella misura maggiorata di un quinto a decorrere dal 2018. Naturalmente, nei calcoli di convenienza dell'affrancamento speciale occorrerà confrontare il versamento del 16% in unica rata con il risparmio attualizzato di Ires e Irap conseguibile negli esercizi 2018-2022, tenuto conto che con decorrenza dall'esercizio 2017 l'aliquota Ires è ridotta al 24 per cento. **Il percorso da seguire**

IL CASO 8 Il marchio era iscritto a un costo di 500.000 euro 8 L'obiettivo è quello di creare una Ip Company con il duplice scopo di accentrare e rendere più efficiente la gestione dei cespiti e semplificare le modalità di accesso al patent box

8 La società Alfa conferisce nel 2016 alla società Beta il marchio, altri intangibles, attività e passività nonché il personale addetto all'attività di R&D (ricerca e sviluppo). Il tutto costituisce un ramo d'azienda

8 La società Beta (conferitaria), Ip Company, iscrive il marchio a 1,5 milioni di euro e decide di affrancare solo il maggiore valore del marchio, pari a 1 milione di euro, in base all'articolo 15, comma 10, del DL 185/2008 (affrancamento speciale) **LA SOLUZIONE NORMATIVA** 8 C'è l'obbligo di dichiarazione in Unico Sc 2017 dell'affrancamento 8 L'affrancamento del «maggiore valore» del marchio è pari a 1 milione di euro. Non è possibile affrancare il costo fiscale del marchio esistente presso la conferente (500.000 euro) per continuità di valori. Il valore affrancabile potrebbe anche essere parziale e quindi inferiore a 1 milione di euro

8 L'operazione di conferimento è posta in essere nell'esercizio 2016, per cui l'affrancamento si perfezionerà nell'esercizio 2017 (cioè nell'anno di esercizio dell'opzione) 8 L'imposta sostitutiva è pari al 16% di 1 milione di euro e quindi a 160.000 euro 8 Il versamento della sostitutiva va effettuato in unica soluzione nel 2017, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio 2016 (16 giugno o 16 luglio 2017). L'imposta è compensabile, ma non ratealizzabile 8 L'ammortamento in 5 anni sul maggiore valore del marchio può essere effettuato anche a prescindere dall'imputazione a conto economico

8 Il riconoscimento del maggior valore del marchio di 1 milione di euro è fiscalmente riconosciuto: € dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stata esercitata l'opzione per l'ammortamento (e quindi dal 2018) dal quarto esercizio successivo all'opzione per la determinazione della plus/minusvalenza in caso di realizzo. 8 Con l'opzione per l'affrancamento speciale, il periodo di ammortamento fiscale del marchio si riduce da 18 a 5 anni, con decorrenza dal 2018 **LA SOLUZIONE ECONOMICOFINANZIARIA** $8 \ 200.000 \times 27,9\% = 55.800$ euro (minore Ires e Irap annuale a seguito della deduzione degli ammortamenti in 5 anni e sul valore affrancato) $8 \ 1.000.000 / 5 \text{ anni} = 200.000$ euro (maggior ammortamento fiscalmente deducibile in ognuno degli esercizi 2018-2022 a seguito dell'affrancamento) $8 \ 500.000 / 18 \text{ anni} = 27.778$ euro (ammortamento deducibile in ciascun anno senza l'opzione per l'affrancamento)

A seguito dell'affrancamento e nel presupposto di una base imponibile Ires e Irap positiva, il risparmio di imposte (con aliquota Ires del 24%, prevista dal 2017, e Irap del 3,9% ordinaria, per un totale del 27,9%) è il seguente: Il costo dell'affrancamento di 160.000 euro (versato nel 2017) va confrontato con il risparmio 55.800 euro per ogni anno del periodo 2018-2022 (da attualizzare) **LA PROCEDURA**

I punti chiave per attuare l'operazione sono i seguenti: **Æ** verificare la fattibilità dell'operazione straordinaria di riorganizzazione societaria; valutare la convenienza economico-finanziaria dell'affrancamento "speciale" sul maggiore valore (totale o parziale) dei beni (tutti o alcuni). In alternativa o ad integrazione, valutare la possibilità di utilizzare l'affrancamento "ordinario"; **Z** decidere se realizzare o no l'operazione straordinaria; impostare il timing dell'operazione straordinaria: deliberare organi sociali, eventuali perizie eccetera; contabilizzare l'operazione straordinaria; **'** descrivere l'operazione straordinaria nelle Note al bilancio 2016; **{** pianificare e predisporre i versamenti delle imposte; **"** predisporre le dichiarazioni fiscali

LAVORO/NORME& TRIBUTI

Disabili, il prospetto entro fine febbraio

Stefano Rossi

Entro il 29 febbraio le aziende devono presentare in via telematica il prospetto informativo, la dichiarazione ai servizi provinciali competenti, con la situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità o appartenente a categorie protette. Il ministero del Lavoro ha prorogato il termine di presentazione del prospetto informativo, come conseguenza delle novità del Jobs act. u pagina 25 p

Entro il 29 febbraio le aziende devono presentare in via telematica il prospetto informativo, la dichiarazione destinata ai servizi provinciali competenti, che indica la situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità o appartenente ad altre categorie protette. Con la nota 6725 del 30 dicembre 2015, il ministero del Lavoro ha prorogato il termine di presentazione del prospetto informativo previsto dall'articolo 9, comma 6 della legge 68/1999, come conseguenza delle novità introdotte dal Jobs act, più precisamente dal decreto legislativo 151/2015 sulla semplificazione delle procedure a carico delle imprese nei rapporti di lavoro (si veda l'altro articolo in pagina). Così, è necessario determinare con esattezza quando scatta l'obbligo dell'invio e come individuare la base di computo, per comprendere in quale fascia l'azienda rientrerà per l'assunzione di persone disabili. Le quote previste La legge 68/1999 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure: e 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; r due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti; t un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Da cinque anni l'invio del prospetto informativo è solamente telematico e scatta solo se nell'anno precedente alla trasmissione c'è stata una variazione della base occupazionale tale da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. La base di calcolo Le aziende dovranno quindi escludere dalla totalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato i dipendenti avviati in base alla stessa legge 68/1999, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzionee lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all'estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili, le collaborazioni coordinatee continuative, le associazioni in partecipazione, mentrei lavoratoria tempo parziale dovranno essere conteggiati pro quota. L'articolo 4, comma 3, della legge 68/1999 prevede che il datore di lavoro possa computare ai fini della copertura della quota di riserva i lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro adatta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro. Una novità introdotta dall'articolo 34 del decreto legislativo 81/2015 è quella di considerare il lavoratore somministrato computabile nella quota di riserva, purché la durata della missione non sia inferiore a dodici mesi. L'articolo 5 della legge 68/1999 prevede l'esclusione dalla base di computo del personale viaggiante e navigante per le aziende del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre. Non sono tenuti all'obbligo dell'assunzione dei disabili le aziende del settore edile per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto. Per il comparto dell'autotrasporto, invece, la norma prevede la deroga per gli autisti. Tuttavia, le esclusioni previste dalla legge riguardano l'osservanza dell'articolo 3 e non dell'articolo 18, come ad esempio gli orfani e i coniugi dei caduti sul lavoro, o in servizio o per fatti di criminalità o terrorismo. I datori di lavoro dei settori interessati, quindi, dovranno indicare nel prospetto informativo anche il personale viaggianteo naviganteo gli edili, per l'assunzione delle categorie protette in base all'articolo 18 della legge 68/1999. In questo caso, la quota di riserva graverà solo per le aziende con più di cinquanta dipendenti (da 51 a 150, una unità; da 151 si deve calcolare l'1 per cento). Le sanzioni Il Jobs act non ha modificato le sanzioni. Per la mancata presentazione del prospetto informativo è prevista una sanzione fissa pari a 635,11 euro, maggiorata di ulteriori 30,76 euro per ogni giorno di ritardo nell'invio. Per la mancata assunzione del lavoratore disabile (articolo 9, comma 1 e articolo 15, comma 4, della legge 68/1999) è prevista una sanzione amministrativa di 62,77 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni disabile

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

non assunto. **L'ADEMPIMENTO**

L'invio del documento deve essere effettuato solo se nell'anno precedente c'è stata una variazione della base occupazionale *La mappa delle regole*

GLI OBBLIGATI

dipendenti

dipendenti

Oltre

dipendenti

15-35

36-50

50 Le regole Le regole Assunzioni nominative 8 Assunzioni nominative 8 Assunzione nominative Assunzione Una persona con disabilità 8 Obbligo entro 60 giorni nel caso di una seconda nuova assunzione Le regole (fino al 31.12.2016) 8 Obbligo solo entro 12 mesi in caso di effettuazione di nuova assunzione Assunzione Due persone con disabilità Assunzione 7% della base computabile 8 1% aggiuntivo (una unità per datori che occupano da 51 a 150 dipendenti, scelta tra gli orfani e i superstiti dei deceduti per lavoro, servizio e grandi invalidi di guerra, servizio e lavoro) **L'INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO**

I TERMINI

I datori che rispetto all'ultimo prospetto inviato non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non devono trasmettere il prospetto. L'invio del documento deve avvenire di regola entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo come riferimento, per l'indicazione delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il 2015 il termine è prorogato al 29 febbraio 2016 **LE MODALITÀ**

Il modulo va trasmesso solo tramite i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Il modulo soddisfa i requisiti della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dal documento cartaceo. L'invio può avvenire anche tramite gli intermediari abilitati: consulenti del lavoro o altri professionisti, servizi delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle imprese agricole **LE CRITICITÀ NELL'INVIO**

I servizi competenti rilasciano, tramite i servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione che indica la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento. In caso di mancato funzionamento che non consenta di adempiere nei tempi, viene rilasciata su richiesta degli interessati idonea documentazione che attesta l'adempimento. Resta fermo l'obbligo di invio nel primo giorno utile successivo **SANZIONI MANCATA ASSUNZIONE DEL DISABILE**

MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO Sanzione amministrativa di 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo Sanzione amministrativa di 62,77 euro per ogni giorno di ritardo per ogni disabile non assunto

Tra le misure aggiuntive case di riposo, long term care e assegni ai disabili

Giovani, maternità e prestiti: le Casse accelerano sul welfare

Nei budget 2016 spazio alle tutele per i professionisti
Francesca Barbieri Valeria Uva

Dai finanziamenti per l'avvio dell'attività dei giovani al sostegno alle neomamme. Dallo sconto sui contributi all'assistenza extra che riguarda case di riposo, long term care e assegni per i disabili. Nei budget 2016 delle Casse dei professionisti si allarga lo spazio riservato alle tutele dei professionisti, in linea con il trend degli ultimi anni che ha visto aumentare la spesa per il welfare. Barbieri e Uva su pagine 2 e 3. Più welfare contro la crisi che ha tagliato i redditi e ridotto l'appello delle libere professioni. In attesa dello Statuto dei lavoratori autonomi - il disegno di legge che punta ad allargare diritti e tutele è ora al Senato - le Casse di previdenza rafforzano i budget per le prestazioni a sostegno degli iscritti e allargano il range delle possibilità. Dagli avvocati ai commercialisti, dai medici ai farmacisti, la platea è di oltre 1,4 milioni di "assistiti" che - sebbene con guadagni in calo (il 18,35% in media dal 2007 al 2014 secondo l'Adepp, Associazione che rappresenta 17 Casse professionali e due enti di previdenza complementare) - continuano a produrre il 15% del Pil. Destinatari privilegiati delle misure di sostegno sono le donne e i giovani: le prime sono aumentate tra gli iscritti alle Casse del 5 per cento, tre volte tanto gli uomini, e sono ormai oltre il 36% dell'universo totale, con redditi medi che però sono spesso inferiori (addirittura la metà) di quelli maschili. Un pay gap che riguarda anche i giovani (in media guadagnano poco più di 12mila euro lordi l'anno). Focus sulla maternità Il paracadute del welfare è sempre più ampio per il sostegno alle neo-mamme. La Cassa dei commercialisti (Cnpadc), ad esempio, dal 2014 ha introdotto il "contributo a sostegno della maternità": un bonus aggiuntivo pari al 20% in più dell'indennità standard. «La misura - commenta il presidente, Renzo Guffanti - si sostanzia nel riconoscimento di una mensilità supplementare, interamente a carico della Cassa, rispetto alle cinque garantite dalla legge. Inoltre, in considerazione del fatto che in molti casi viene riconosciuto l'importo minimo di 1.715 euro, per queste neo-mamme il contributo rappresenta fino al 35% in più (e quindi circa due mesi) rispetto alla normale indennità». Un "pacchetto maternità" è proposto anche dall'ente Enpami, nato dall'accordo di otto casse (Cipag, Cassa notariato, Enpab, Enpacl, Enpapi, Enpap, Epab, Eppi), in convenzione con le assicurazioni Generali. L'obiettivo è tutelare il periodo di gravidanza e quello post-parto, sia dal punto di vista medico sia sotto il profilo psicologico. La polizza sanitaria integrativa rivolta in modo automatico alle iscritte e alle coniugi/conviventi - permette di accedere a un pacchetto di esami e interventi di riabilitazione per un massimo di 2.000 euro. I giovani Con un occhio non più solo al futuro dei propri iscritti (pensioni) ma anche al presente, in chiave di sostegno alla crisi, le Casse hanno pensato anche ai giovani. Inarcassa, ad esempio, destina metà della spesa per assistenza (44 milioni l'anno scorso) ad architetti e ingegneri con meno di 35 anni, sostenuti con un abbattimento notevole dei contributi per cinque anni, con prestiti d'onore fino a 15mila euro e con finanziamenti per allestire lo studio a tassi agevolati. «Il Cda ha proposto ai Ministeri la conferma dei contributi minimi per gli under 35 a 1.046 euro anche per il 2016 - aggiunge il presidente, Giuseppe Santoro -. Questa riduzione e l'accredito figurativo dell'anzianità intera per non compromettere l'importo della pensione sono misure innovative volute da Inarcassa per preservare l'equità intergenerazionale». Per la prima volta, da quest'anno, i consulenti del lavoro garantiscono l'assistenza sanitaria integrativa ai praticanti. Mentre sono già roditi i prestiti ai neoiscritti, con copertura della quota interessi sui finanziamenti per allestire gli studi. Un nuovo pacchetto welfare da 60 milioni è in arrivo per gli avvocati: «Puntiamo, tra l'altro, ad abbassare i costi di ingresso - spiega il presidente della Cassa forense, Nunzio Luciano - per esempio con il microcredito, in cui per prestiti bancari fino a 10mila euro la nostra Cassa farà da garante». Anche i medici iscritti Enpam possono contare su contributi ridotti: fino a 30 anni di età la quota è di 271 euro annui, da 30 a 35 anni è di 472 euro, dai 35 ai 40 anni di 834 euro contro i 1.491 ordinari. Le altre misure Ancora, la Cassa degli avvocati sta facilitando

l'accesso dei professionisti ai fondi Ue, presentando progetti alle Regioni. Mentre i commercialisti hanno ampliato la platea dei beneficiari di misure esistenti, quali l'assegno per i ricoveri in case di riposo e le borse di studio (ora accessibili anche per i morosi, a patto che regolarizzino in tempo). E dalla Cassa geometri c'è lo stanziamento di un milione per i confidi - per garantire l'intera gamma delle operazioni finanziarie utili ai geometri nello svolgimento dell'attività - e di tre milioni per il fondo rotativo che anticipa, per conto dei Comuni, le spese da sostenere ai fini della verifica e regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici presenti sul territorio. Investimenti in crescita. Sembra proprio che si continui a seguire la linea tracciata negli anni della crisi: in termini reali la spesa per maternità è aumentata del 14% dai 75,48 milioni del 2007 agli 85,69 del 2014, le prestazioni a sostegno degli iscritti del 32 per cento (a quota 73 milioni), gli ammortizzatori sociali del 229 per cento (33 milioni nel 2014) e le polizze sanitarie del 32 per cento (80 milioni).

La crescita della spesa «a sostegno»

79,57

60,44

32,98

10,03

85,69

75,48

73,37

55,63 +14% +32% +229% +32% Fonte: Ade pp Indennità di maternità Polizze sanitarie 2007 2014 2007 2014 Ammortizzatori sociali 2007 2014 2007 2014 Prestazioni a sostegno degli iscritti Importi reali in milioni di euro e variazione % **Le misure Cassa per Cassa**

AGROTECNICI E P. AGRARI

Sostegno alle neomamme. Riguarda solo la maternità il capitolo welfare della Cassa Enpaia (ente di previdenza integrativa degli impiegati e dirigenti agricoli) nelle gestioni separate di agrotecnici e periti agrari. La spesa annua non arriva a 100 mila euro: appena tre le indennità di maternità liquidate nel 2015 dalla gestione dei periti agrari (che conta in totale 3.200 iscritti) e otto quelle corrisposte dalla gestione separata degli agrotecnici (1.500 iscritti). Presenza femminile. Le iscritte tra i periti agrari sono appena 258 su 3.200 nel 2015 (nel 2014 erano 247); mentre le donne tra gli agrotecnici sono 257 su 1.500 (rispetto alle 236 del 2014). Le under 45 iscritte alle due gestioni sono 184 tra gli agrotecnici e 163 tra i periti agrari.

QUOTE ROSA

per cento Gli incentivi per i giovani. La spesa di Inarcassa per l'assistenza ad architetti e ingegneri è passata dai 74,16 milioni del 2014 agli 81,28 preventivati nel 2015 (+10%). Oltre la metà (44 milioni) sono riservati ai giovani che per i primi 5 anni di iscrizione versano contributi minimi ridotti a un terzo e metà della aliquota soggettiva. Previsti anche prestiti d'onore e finanziamenti online agevolati. Attende il via libera del ministero Giustizia la polizza Long term care.

Trend positivo per la maternità. Nel 2014 (ultimo anno disponibile) sono state pagate 2.511 indennità di maternità (+5,3% sul 2013). L'importo medio delle indennità è stato di circa 6.300 euro. Le professioniste iscritte a Inarcassa sono 45 mila: poco meno di 11 mila donne ingegnere e oltre 34 mila "architetture".

QUOTE ROSA

ARCHITETTI E INGEGNERI

27

per cento Previsioni 2016. Per la Cassa Epap (attuari, chimici, geologi, agronomi e forestali) si prevede un budget 2016 di circa 5 milioni di euro (4,895 milioni), quasi doppio rispetto ai 2,7 milioni del 2014. Il grosso della spesa di previdenza (oltre il 43%) riguarda le prestazioni di maternità per 1,2 milioni di euro che hanno riguardato 196 iscritti: 133 sono gli assegni per le madri e 63 quelli per i padri. Il 40% della spesa riguarda le coperture assicurative e il resto si divide tra trattamenti di assistenza, eventi per calamità.

naturali, bonus per invalidità

Nuovo pacchetto maternità Da meno di un anno è operativa la copertura del cosiddetto pacchetto maternità che consente di accedere a un'ampia serie di prestazioni sanitarie. Sul totale di 28.287 iscritti all'Epap, le donne sono circa il 19 per cento

QUOTE ROSA

ATTUARI E GEOLOGI

19

per cento Il trend Cresce la spesa per il welfare degli iscritti alla Cassa forense: per la sola maternità nel 2015 sono stati spesi quasi 35 milioni (per 5.174 indennità), rispetto ai 28,7 milioni (e 4.102 indennità) del 2014

Polizze sanitarie Per quanto riguarda la polizza sanitaria "grandi interventi chirurgici e grandi eventi morbosi", il cui onere è a totale carico della Cassa dal 2014 il totale dei premi versati è stato di 38,6 milioni. Dalla cassa forense evidenziano il forte incremento di iscritti alla cassa che ha inevitabilmente fatto aumentare il premio versato dall'ente

La fotografia Gli iscritti alla Cassa forense sono più di 223mila, quasi la metà dei quali di sesso femminile (47%)

QUOTE ROSA

AVVOCATI

47

per cento La platea I "contribuenti" iscritti alla Cassa Enpapi sono 30.818, di cui 21.346 donne. Per la maternità sono stati spesi quasi 2,2 milioni nel 2015 (315 indennità erogate). La spesa totale della gestione principale è stata di 4,1 milioni che si somma ai 173mila euro della gestione separata

Il welfare Le prestazioni spaziano dall'indennità di malattia al sussidio per l'asilo nido, dalle borse di studio ai contributi per l'acquisto della prima casa e per l'avvio dell'attività. Dalla Cassa segnalano tra le iniziative accolte più positivamente: l'intervento in caso di bisogno che riconosce un sussidio (da 2.500 a 12mila euro) ad esempio in caso di sospensione o riduzione dell'attività, per almeno tre mesi in caso di malattia o infortunio; il sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap malattie invalidanti

QUOTE ROSA

INFERMIERI

per cento

69 Budget 2016 per il welfare Per il welfare degli oltre 256mila iscritti, la Cassa Enpam ha stanziato 185,9 milioni di euro per il 2016. Tre le macroaree di riferimento: assistenza classica (come assistenza domiciliare, accesso al credito, sussidi a chi interrompe l'attività a causa di calamità naturali); misure di sostegno ai giovani (contributi previdenziali ridotti); convenzioni

Credito agevolato Dello stanziamento totale 100 milioni saranno destinati per l'agevolazione del credito, mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa (nel 2015 ci sono state 400 richieste per un totale di 70 milioni di euro); 21 milioni per la maternità; 10 milioni per i sussidi straordinari una tantum; il resto si dividerà tra tutte le altre forme di sostegno

QUOTE ROSA

MEDICI

per cento

42 Assegni integrativi Dai dati provvisori della Cassa del notariato emerge che nel 2015 per i 7.354 iscritti le prestazioni di welfare hanno comportato una spesa complessiva di 3,8 milioni. Un centinaio i beneficiari degli assegni di integrazione (erogati ai notai nei momenti più particolari e difficili della loro vita professionale, come l'avvio dello studio, il trasferimento di sede e con un carico che viene ripartito all'interno della categoria)

Maternità e altre prestazioni Le maternità sono state cinquanta (per una spesa di 822mila euro), mentre 86 sono risultate le prestazioni di origine diversa (assegno di profitto, sussidi impianto studio, contributo affitti consigli notarili). Le polizze sanitarie hanno riguardato tutti gli iscritti (in esercizio e pensionati)

QUOTE ROSA

NOTAI

per cento

34*Si allarga il budget Per il 2016 l'ente di previdenza Eppi ha deciso di rafforzare gli interventi di welfare favore dei quasi 14mila iscritti (con appena 279 donne). Nel 2015 la Cassa ha registrato un boom di domande accolte di importi erogati: rispetto al 2014 le domande sono passate da 103 a 493(per contributi acquisto prima casa, avvio dell'attività, sviluppo dell'attività, calamità naturali, malattia, sostegno alla famiglia e crisi finanziaria)e gli importi erogati sono saliti da 478mila euro a quasi 1,9 milioni*

Assistenza sanitaria Sul versante sanitario la Cassa ha speso, nel 2015, 567mila euro per l'assicurazione sanitaria integrativa e 161mila euro per l'assicurazione long term care (a carico Eppi contro le ipotesi di non autosufficienza)

QUOTE ROSA

PERITI INDUSTRIALI

per cento 72 45 46 69 42 **BIOLOGI** **QUOTE ROSA** per cento **QUOTE ROSA** per cento **QUOTE ROSA** per cento **QUOTE ROSA** **FARMACISTI** per cento **GEOMETRI** **QUOTE ROSA** per cento **QUOTE ROSA** per cento **GIORNALISTI**

Maternità in crescita Nel 2014 la Cassa Enpab ha liquidato 319 indennità di maternità per un totale di 1,9 milioni di euro. L'anno successivo invece sono state pagate 331 maternità per una spesa annua di 2,1 milioni. Su 13.721 iscritti alla Cassa, 9.837 sono donne. Tra le biologhe la classe di età più rappresentata è quella dai 30 ai 34 anni se si allarga il campo dai 30 ai 45 anni si raggruppa il 57% delle iscritte. La promozione del ruolo. La Cassa eroga già il contributo di paternità, il sussidio per asilo nido, per l'acquisto dei libri di testo e borse di studio per i figli. Con il progetto "Biologi nelle scuole" e la nuova rete tra biologi, psichiatri, psicologi, bioingegneri ed esperti della comunicazione per lo studio del comportamento alimentare si punta da quest'anno a promuovere la figura del biologo. Nel 2016 in bilancio 1,765 milioni per il welfare. **COMMERCIALISTI** **Maternità:** con il 20% in più. Dal 2014 la Cassa dei commercialisti, che conta 62.655 iscritti, ha introdotto una nuova prestazione assistenziale chiamata "contributo a sostegno della maternità". La modifica garantisce alle neomamme un contributo aggiuntivo, pari al 20% in più dell'indennità di maternità, con un minimo di 1.715 euro mensili. Nel 2014 per le 947 maternità sono stati spesi 8,2 milioni; nel 2015 (dati budget) per 1.000 maternità la spesa è stata di 8,5 milioni. **Ampliata la platea** Per il welfare negli ultimi anni il Cnpadc ha allargato il perimetro dei beneficiari. Ad esempio, con il contributo per le spese per casa di riposo, esteso dai soli iscritti e coniuge ai familiari di primo grado e ai fratelli (540mila euro disponibili quest'anno). La spesa per il welfare è passata da 16,3 a 17,1 milioni tra il 2013 e il 2014. **CONSULENTI DEL LAVORO** Stanziamenti raddoppiati. Dal 2013 a oggi la Cassa ha raddoppiato gli stanziamenti per il welfare, saliti da 3,6 a sette milioni preventivati quest'anno. La Cassa offre sia una polizza sanitaria integrativa per gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici, sia, dal 2015, la Long term care, rendita mensile a seguito di malattia o infortunio. **Formazione alle neomamme** Le donne rappresentano quasi la metà dei 26.097 iscritti alla cassa Enpac: negli anni 2014 e 2015 l'ente ha erogato, rispettivamente 284 e 268 indennità di maternità, per una spesa annua intorno ai due milioni di euro. La Cassa offre pacchetti di corsi di aggiornamento professionale e formazione per le neomamme. **Maternità** Lo scorso anno alle iscritte alla Cassa Enpaf sono state liquidate 506 indennità di maternità, per un importo di 2,5 milioni di euro. Le donne farmaciste a oggi sono 63.457 su 91.782 iscritti. Tuttavia in questo numero sono comprese anche le farmaciste dipendenti che hanno un'altra previdenza obbligatoria (Inps). Il numero delle tutelate dall'Enpaf è di 17.517 (di queste 5.435 hanno fino ai 40 anni di età)

Sostegno mensile Partita con un avanzo di 3,5 milioni alla voce assistenza, la Cassa nel 2015 ha speso 722mila euro per contributi ricorrenti (disabilità e sostegno) e 230mila euro per 162 borse di studio; altri 69mila euro per contributi una tantum per eventi che incidono sulla capacità lavorativa o reddituale degli iscritti (o dei loro superstiti) Garanzie sui prestiti Ai fini del sostegno alla professione e per creare opportunità di lavoro per i professionisti la Cassa Cipag ha stanziato un milione per i confidi - per garantire l'intera gamma delle operazioni finanziarie utili ai geometri nello svolgimento dell'attività - e 3 milioni per il Fondo rotativo (2015) che anticipa per conto dei Comuni le spese da sostenere per la verifica e regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici sul territorio La spesa totale La Cassa ha speso oltre 22 milioni per le prestazioni di welfare nel 2015 (pensioni, incentivi alla formazione, long term care, assistenza sanitaria, maternità e provvidenze straordinarie). Il numero delle donne iscritte alla Cassa dei geometri è di 8.694 (oltre la metà under 40) Focus sulla maternità La gestione separata dell'Inpgil'ente di previdenza dei giornalisti- su un totale di 41.171 iscritti conta 17.212 donne (42 per cento): di queste 9.828 hanno fino a 45 anni di età. Nel 2015 sono state liquidate 154 maternità (per una spesa di 945mila euro)a favore di libere professioniste 42a collaboratrici coordinatee continuative (per una spesa totale di 203mila euro). La spesa totale per il welfareè stata di 5,1 milioni Prestazioni integrative La Casagit, Cassa di assistenza integrativa dei giornalisti, con il «pacchetto maternità» prevede il rimborso di: ecografie, analisi di laboratorio, indagini genetiche, amniocentesi, villocentesi e ogni altro tipo di accertamento per monitorare lo sviluppo del feto. Tutte le iscritte possono usufruire delle prestazioni relative al parto dopo soli 90 giorni dall'iscrizionee non più dopo 27080 33 12 46 PSICOLOGI QUOTE ROSA per cento QUOTE ROSA RAGIONIERI per cento QUOTE ROSA per cento QUOTE ROSA VETERINARI per cento

Maternità al top Nuove tutele per la maternità dalla Cassa Enpap che tra i propri 51mila iscritti, vanta l'80 per cento di psicologhe (in prevalenza di età inferiore ai 40 anni). A fine gennaioè stato deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa il «pacchetto maternità». Le iscritte potranno accedere gratuitamentea prestazioni sanitarie pree post parto, con un massimale complessivo di 2mila euro, senza franchigio scoperti. La coperturaè valida anche per le partner non psicologhee per le coppie omosessuali. Le statistiche I dati ufficiali sulle gravidanze delle iscritte sono in costante incremento: dalle 1.332 del 2011 siè passata a 1.786 del 2014. Su un totale di poco superiore a 12 milioni di euro di prestazioni di welfare della Cassa 10,3 milioni hanno riguardato la maternità (anno 2014) Misure gettonate Tra le misure più apprezzate le borse di tirocinio formativo in favore dei tirocinanti preiscritti alla Cassa e gli assegni per l'assistenza ai figli minori disabili gravi Spesa in aumento È aumentata del 22% la spesa per il welfare della Cassa ragionieri: da 5,4 milioni del 2014 a 6,6 milioni del 2015. I capitoli di spesa riguardano la polizza sanitaria integrativa a favore degli iscritti attivi;l'assegno per l'assistenza ai figli minori disabili gravi; i sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare; il rimborso quota interessi per prestiti d'onore ai giovani; la polizza infortuni e/o vita; caso di morte; le indennità di maternità (in calo negli ultimi anni per l'aumento dell'età media delle iscritte alla cassa). RAPPRESENTANTI Il bilancio La spesa annua per le prestazioni integrative di welfare è di circa 6 milioni di euro. Tra i capitoli di spesa più rilevanti i contributi per maternità (203 nel 2015) e quelli per nascita o adozione (2.004) Le misure per il welfare Per il sostegno alla maternità, e più in generale per la famiglia, la Fondazione Enasarco che conta 241.186 iscritti, eroga diverse prestazioni integrative: assegni di maternità; assegni per nascita o adozione; contributi per asili nido; bonus per libri scolastici (novità del 2016, pari a 100 euro per nucleo familiare); premi studio. La Cassa stipula inoltre ogni anno una polizza assicurativa a favore dei propri agenti e pensionati e offre la possibilità di accedere a mutui fondiari agevolati Più sussidi alla genitorialità L'Enpav riconosce anche alle veterinarie a reddito zero un'indennità di maternità minima garantita che per il 2015 è stata di 4.958 euro. Nel 2014 sono state erogate 514 indennità di maternità per 2,8 milioni di spesa. Dal 2014 è stato introdotto il sostegno alla genitorialità: un contributo di massimo 300 euro mensili per otto mesi destinato a baby sitter, asili nido. La graduatoria si basa sul reddito Isee. Per questa voce nel 2015

sono stati stanziati 300mila euro. La polizza sanitaria garantisce un contributo di 600 euro per le gravidanze a rischio Le altre spese Nel 2015 l'Enpav ha destinato al welfare 8,4 milioni (erano 8,6 nel 2014). Tra i nuovi servizi, oltre alla genitorialità, un' indennità di non autosufficienza

Foto: L'indennità per le neomamme Soglie minime per commercialiste e veterinarie Un pacchetto ad hoc per l'ente multicategoria Lo sviluppo del mercato Avvocati in campo per l'accesso ai fondi Ue I geometri anticipano gli onorari dei Comuni L'assistenza extra Case di riposo, long term care e assegni per disabili ampliano la rosa dei servizi su misura

OBBLIGHI 2016

I tormenti del canone Rai

Saverio Fossati e Valentina Melis

Dubbi, interrogazioni parlamentari, situazioni sospese (seconde case, affitti ecc.): è un avvio tormentato quello del canone Rai nella bolletta. E il decreto di attuazione che andava emanato entro oggi è ancora in elaborazione. Servizi u pagina9 pSarà la residenza in un immobile il criterio guida per stabilire chi dovrà avere il canone Rai addebitato nella bolletta elettrica e chi no. Per un utente che attiva una fornitura di energia a novembre o dicembre, poi, il pagamento del canone scatterà da gennaio. Sono questi alcuni chiarimenti che arrivano dal ministero dello Sviluppo economico, dove si sta lavorando alla scrittura del decreto attuativo delle nuove regole sul canone Rai, che sarà addebitato nelle bollette a partire da luglio (legge 208/2015, articolo 1, commi 153e seguenti). Il provvedimento, in realtà, era atteso per oggi, 15 febbraio: così disponeva la legge di Stabilità, che dava al Governo 45 giorni di tempo - a partire dal 1° gennaio - per sciogliere i nodi operativi del nuovo sistema. E gli interrogativi in campo sono tanti, le imprese del settore elettrico stanno ricevendo richieste di chiarimenti ai propri call center. Il tavolo tra i ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le associazioni di rappresentanza delle aziende elettriche, però, è ancora aperto. Alcune precisazioni sono arrivate dal viceministro all'Economia, Enrico Zanetti, che giovedì scorso ha spiegato, in un question time alla Camera, che la dichiarazione del possesso della tv non farà scattare i controlli negli anni precedenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 febbraio). Il Mise, intanto, ribadisce che il canone Rai sarà addebitato solo ed esclusivamente sulle utenze residenziali, quindi solo sulle "prime case". L'informazione è già a disposizione delle compagnie elettriche già indicata nella bolletta. Un problema potrebbe porsi per gli intestatari di contratti di fornitura con tariffa «D3» (per abitazioni di residenza con impegno di potenza superiore a 3 kWe per quelle non di residenza), se l'utente non ha dichiarato la residenza: l'agenzia delle Entrate ha già identificato chi si trova in questa situazione e trasmetterà gli identificativi all'Acquirente unico, che li comunicherà poi alle compagnie elettriche. In base allo stesso principio, però, due coniugi residenti in due abitazioni diverse, con una utenza elettrica di tipo "residenziale" nelle due case, pagheranno due volte il canone Rai. Il contribuente con più di una utenza elettrica intestata a sé dovrebbe invece pagare solo per l'abitazione nella quale è residente. L'inquilino che è residente in un immobile ma che non ha un'utenza elettrica intestata a sé dovrà pagare il canone, con modalità che saranno stabilite dal decreto Mise-Mef. Il proprietario dell'immobile, in ogni caso, dovrà pagare solo per la casa nella quale ha la residenza. La prima sfida alla quale far fronte, dunque, per evitare duplicazioni nell'addebito del canone, sarà proprio lo scambio di informazioni tra imprese elettriche, Comuni e agenzia delle Entrate, per avere gli elenchi corretti di coloro che devono ricevere l'addebito del canone in bolletta e di coloro che invece non dovranno averlo, perché esenti (anziani over 75 con un reddito proprio e del coniuge entro 6.713,98 euro all'anno) o perché titolari di un'utenza elettrica per la seconda casa, o perché non hanno la tv nel 2016 e lo hanno comunicato alle Entrate. Proprio l'agenzia delle Entrate deve predisporre il modello per questa comunicazione, che dovrebbe avvenire al più tardi entro maggio, per consentire alle compagnie elettriche la fatturazione da luglio. Il decreto attuativo dovrà poi fare il punto sulle modalità di fatturazione, anche per chi cambia fornitore in corso d'anno o per chi attiva una fornitura a novembre o dicembre (l'addebito delle dieci rate avviene infatti da gennaio a ottobre, a parte l'eccezione di questo primo anno, nel quale la fatturazione parte da luglio). Dallo Sviluppo economico fanno sapere che, per agevolare compagnie e utenti, in quest'ultimo caso l'addebito potrà partire direttamente da gennaio dell'anno successivo. Da definire anche cosa accadrà in caso di morosità sul canone (si applicheranno gli interessi?) e quando scatteranno le sanzioni alle imprese elettriche in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e versamento dei canoni.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

350 Canone in euro per il servizio pubblico in Norvegia e Svezia problemi aperti

CHI PAGA E CHI NO

L'aggiornamento degli elenchi L'obiettivo principale da raggiungere, per evitare errori e duplicazioni nel versamento del canone Rai, è lo scambio di informazioni tra le imprese elettriche, i Comuni e l'agenzia delle Entrate, per avere elenchi aggiornati di tutti coloro che devono ricevere l'addebito del canone in bolletta e di coloro che invece non dovranno averlo, perché esenti o perché titolari di una utenza elettrica per la seconda casa, o perché non hanno la Tv nel 2016 e lo hanno comunicato alle Entrate. Le dieci rate nelle bollette Il pagamento del canone dovrà avvenire in dieci rate mensili, che si intendono scadute il primo giorno di ciascun mese da gennaio a ottobre. Solo per quest'anno, l'addebito parte da luglio. Il decreto attuativo delle nuove disposizioni dovrebbe chiarire come avviene la fatturazione per l'utente che cambia gestore in corso d'anno, o per chi attiva una fornitura nel mese di novembre o dicembre. In quest'ultimo caso, la soluzione allo studio è l'addebito da gennaio.

MANCATI PAGAMENTI

Il trattamento delle quote In caso di mancato pagamento dell'intera fattura (quota energia+quota canone), bisogna chiarire se le azioni di sollecito debbano riguardare anche la quota canone. Le imprese elettriche ritengono che si debba arrivare al distacco dell'energia elettrica solo se il cliente è moroso anche per la quota energia. In caso di mancato pagamento della quota canone, dovranno segnalare il mancato incasso all'agenzia delle Entrate, per il recupero.

LA FATTURAZIONE PAGAMENTI PARZIALI

La morosità sul canone Nel caso di pagamento parziale della fattura, le imprese elettriche darebbero priorità alla compensazione degli importi relativi alla fornitura di energia e di quelli dovuti come interessi, piuttosto che al canone. Se la fattura è da 120 euro, di cui 100 euro di consumo e 20 euro di canone e il cliente paga 110 euro, 100 euro andrebbero a coprire la quota energia e 10 la quota canone. Va chiarito se in caso di pagamento ritardato della bolletta, gli interessi di mora si applichino anche al canone.

RECLAMI

Chiarimenti scritti e telefonici Bisogna chiarire quale sarà la gestione dei reclami sulle nuove modalità di versamento del canone Rai. Un'esigenza sottolineata dalle imprese elettriche è quella di non assoggettare i reclami relativi al canone all'obbligo di risposta entro 40 giorni che vale per i reclami del settore energia. Inoltre, chiedono che non sia previsto un indennizzo economico del venditore al cliente nei casi di mancata risposta o di risposta giudicata incompleta.

SANZIONI

I versamenti al Mef La legge di Stabilità 2016 prevede, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni, l'applicazione di sanzioni economiche ai fornitori (articolo 1, comma 155 della legge 208/2015). Bisognerà chiarire con precisione quando scattano queste sanzioni: le imprese del settore elettrico ritengono che debbano ritenersi inapplicabili in tutti i casi che non rientrano nella negligenza del fornitore.

Automotive e turismo i settori trainanti

Imprese, più patrimonio dopo il «credit crunch»

Chiara Bussi

Scatto in avanti di 21 miliardi per il patrimonio netto delle imprese italiane, che è arrivata a sfiorare quota 490 miliardi. Lo rivela uno studio di K Finance sui bilanci 2014 (gli ultimi disponibili) di oltre 31 mila società. La crescita della patrimonializzazione è legata agli incentivi Ace e al credit crunch, che ha spinto le imprese a cercare nuove forme di finanziamento. I settori più vivaci sono l'automotive e il turismo. In pagina 4

Segni particolari: bassa patrimonializzazione. È questo il tratto distintivo e al tempo stesso il tallone d'Achille delle imprese italiane. Eppure qualcosa, timidamente, si muove. Secondo gli ultimi dati disponibili sulla base dei bilanci 2014, infatti, il saldo del patrimonio netto è aumentato di 21 miliardi a quota 489,6 miliardi. Lo rivela la fotografia scattata da K Finance, partner equity markets di Borsa Italiana, sui libri contabili di 31.153 società con un fatturato superiore a 5 milioni di euro censite dalla banca dati Aida di Bureau Van Dijk. Siamo ancora lontani dai 200 miliardi quantificati dalla Banca d'Italia per colmare il divario con i concorrenti europei, ma l'inversione di tendenza, imboccata nel 2013, sembra proseguire e rafforzarsi. In quell'anno l'equity dello stesso campione di imprese era infatti aumentata di 12,8 miliardi e ora ha compiuto un ulteriore scatto in avanti. «È l'effetto del credit crunch, che ha costretto le imprese a cercare nuove forme di finanziamento per riequilibrare il rapporto tra mezzi terzi e mezzi propri, ma anche degli incentivi legati all'Ace (l'Aiuto alla crescita economica). Un mix di fattori che sta gradualmente sfatando un luogo comune» dice l'amministratore delegato di K Finance Filippo Guicciardi. «In un momento di difficoltà di accesso al credito - gli fa eco Barbara Lunghi, responsabile dei mercati per le Pmi di Borsa Italiana - le aziende hanno compreso che era necessario mettere "fieno in cascina" per rilanciarsi. Fino allo scorso anno si è trattato di una strategia difensiva legata a una situazione contingente, adesso si sta delineando sempre più come una prassi e auspichiamo che si consolidi ulteriormente per allinearsi agli altri Paesi europei». A compiere questo passo sono state 22.552 imprese, pari al 72,4% del campione esaminato, che hanno aumentato l'equity di 42,6 miliardi. In quasi 9 mila (8.601 per la precisione) hanno invece visto diminuire il loro patrimonio netto di 21,6 miliardi. Il miglioramento dell'equity ha interessato 13 settori su 17 esaminati. In testa con un aumento del patrimonio netto del 55% è quello delle auto e della componentistica. Seguono il turismo (+13%) e la salute (+8,1 per cento). Una performance che non stupisce perché si tratta degli stessi settori che in un ordine diverso erano saliti sul podio dell'attrattività finanziaria calcolata sulla base dei ricavi, della redditività e della riduzione dell'indebitamento (si veda Il Sole 24 Ore del 18 gennaio scorso). La vera sorpresa è il commercio, che ha aumentato l'equity del 7,6% sulla scia del miglioramento dei consumi. Il patrimonio netto è invece in diminuzione in 4 settori: tlc, petrolio e gas naturale, media e utilities. La tendenza resta circoscritta alle grandi imprese con un fatturato superiore ai 200 milioni. Insieme rappresentano il 2,3% appena del campione ma circa la metà (9,9 miliardi) del patrimonio netto generato è opera loro. A muoversi sono però anche le aziende con ricavi tra 50 e 100 milioni che hanno aumentato l'equity di 3,6 miliardi contro gli 1,7 miliardi dell'anno precedente. Nelle retrovie restano quelle di più piccole dimensioni. «Una nuova conferma - rileva Guicciardi - della necessità di crescita dimensionale». Tra le strade per avere spalle più larghe, oltre alla possibilità di reinvestire gli utili in azienda, ci sono anche l'aumento di capitale, il debutto in Borsa per raccogliere nuovi capitali e l'apertura della compagine azionaria a un fondo di private equity, spesso combinati. Negli ultimi due anni le Pmi hanno ricominciato a guardare con interesse al mercato. Nel 2014 su 26 sbarchi in Borsa, infatti, ben 21 hanno riguardato Aim Italia, il segmento dedicato alle piccole e medie imprese. In totale la raccolta sui mercati di Borsa Italiana è stata di 2,87 miliardi. Il trend è proseguito anche nel 2015 con il record di ammissioni dal 2007, a quota 32 di cui 27 Ipo. Di esse ben 18 su Aim Italia per una raccolta complessiva su entrambi i mercati di oltre 5,7 miliardi. Il filo rosso che lega chi sceglie questa strada, spiega Lunghi, è «l'esigenza di

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

finanziare la crescita». Nel 2016 finora si sono quotate due società (Ferrari sul mercato principale ed Energica su Aim Italia), ma, precisa la responsabile dei mercati per le Pmi «ce ne sono 4-5 in rampa di lancio per i prossimi mesi». Per aumentare ulteriormente il bacino delle quotate su Aim Italia, conclude Lunghi, «è necessaria una platea di investitori che sappiano guardare alla performance di lungo periodo in un segmento che è più al riparo dalle turbolenze legate alla situazione macroeconomica». Un altro passo per rafforzare il patrimonio è rappresentato dal private equity, in particolare dal segmento «expansion». Nei primi sei mesi del 2015 sono 43 le società (rispetto a 40 di un anno prima) che hanno aperto le porte a un socio di minoranza con nuove risorse per 266 milioni. «Le imprese italiane - dice il dg dell'Aifi, Anna Gervasoni - sono ora disposte ad aprire il loro capitale per finanziare la crescita. Per consolidare il trend occorre incentivare gli investitori internazionali a scommettere sul nostro Paese».

LA PAROLA CHIAVE
Patrimonio netto 7 Secondo la nozione contabile è la somma di capitale sociale, riserve di utili e riserve di capitale. Dal totale così determinato vanno sottratti i prelevamenti eseguiti dai soci durante l'esercizio. Il patrimonio netto è il dato fondamentale per il calcolo dell'Ace (aiuto per la crescita economica)

La fotografia

489,6

468,7

+21 2,4 3,3 9,9 3,1 2,6 1,8 1,7 0,7 3,6 0,5 -6,0% mld -30,7% -28,6%

IL TREND +312,5% 2013 2014 2013 2014 Saldo 2013/2014 2,1 2,1 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Patrimonio netto 2013 Patrimonio netto 2014 LA CLASSE DIMENSIONALE Fonte: K Finance su dati Aida Bureau Van Dijk - +111,7% La variazione del patrimonio netto per dimensione delle aziende In miliardi di euro per classe di fatturato e rispetto al 2013 20-50 milioni 10-20 milioni 5-10 milioni Oltre 200 milioni 100-200 milioni 50-100 milioni Tlc +2 +1,4 +2 +1,7 +0,1 +1,3 +0,1 - 0,1 - 0,3 - 0,1 - 1,6 Salute Media Servizi +8,1% +6,1% +1,5% +1,3% - 0,4% - 0,5% - 0,9% - 3,1% +7,6% +6,7% +5,4% +5,3% +4,5% +3,5% +2,5% +5,2 +3,2 +4,4 +0,6 +0,9 +0,2 MLD € Chimica Utilities Edilizia e materiali Tecnologia Commercio Alimentare VARIAZIONE % +54,8% +12,9% Viaggi e tempo libero Manifatturiero Materie prime Petrolio e gas naturale Moda, prodotti casa/ persona Agro-alimentare Automobili e componentistica

La vari azione del patri monio ne tto in pe rce ntuale e in val ore assol uto in mili ardi di e uro I SETTORI

MOBILE PAYMENT/IMPRESA& TERRITORI

Borsellino digitale da 164 miliardi

Enrico Netti

I pagamenti elettronici effettuati in Italia crescono del 5,6% a quota 164 miliardi. Un wallet, un borsellino digitale che nel 2015 ha raggiunto i 164 miliardi (+5,6% sull'anno precedente) tra pagamenti con carte di credito e nuovi sistemi digitali. A tanto ammontano i pagamenti elettronici effettuati in Italia che progressivamente si arricchiscono di nuovi strumenti e modalità. L'ultima è rappresentata dai «new digital payment», segmento che ha visto una crescita del 22%, toccando i 21 miliardi di transato. Cosa rientra in questa nuova accezione della moneta elettronica? Un po' di tutto, a partire dall'acquisto di beni e servizi dal pc ai pagamenti e l'e-commerce in mobilità, per finire con le operazioni contactless, il pagare al pos con le carte di debito o credito dotate di chip Rfid. I "nuovi" modi di saldare un acquisto rappresentano il filone più promettente e, se gli attuali trend saranno confermati, supereranno nel 2018 i 50 miliardi, un quarto del valore della moneta elettronica che sarà spesa dagli italiani. Queste le stime contenute nell'edizione 2016 «Engage your customers» dell'Osservatorio Mobile Payment&Commerce del Politecnico di Milano, che sarà presentato giovedì e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. «Rispetto alla media europea emerge un ritardo nella diffusione dei pagamenti digitali in Italia - rimarca Valeria Portale, direttore dell'Osservatorio - È necessario un cambio di marcia con l'offerta di servizi che devono attrarre i clienti-consumatori». Un riferimento alla moneta digitale che si utilizza in mobilità che dagli attuali 3,3 miliardi supererà i 12 miliardi fra tre anni. Un balzo trainato anche dall'obbligo contenuto nella legge di Stabilità 2016, per commercianti e professionisti, di accettare queste forme di pagamento. Lo scorso anno i pos mobili in circolazione hanno raggiunto le 70 mila unità (+56%) e transato circa 500 milioni, quintuplicando l'importo rispetto al 2014. La media per pos mobile supera i 7 mila euro contro i 2.500 dell'anno precedente. È solo una prima tappa verso quei trend europei dove la media annua è tra i 10 e i 20 mila euro. Secondo l'Osservatorio nel 2018 il numero dei pos mobili supererà le 120 mila unità intermediando una spesa tra i 1,2 e i 2 miliardi. Parimenti, con una penetrazione al 20%, si allarga la diffusione delle carte di pagamento contactless e il numero complessivo dei pos che le accetta raggiunge, a fine 2015, quota 500 mila. Ma per ora solo una minima parte delle transazioni viene saldata con questa modalità e l'importo supera i 700 milioni. L'Osservatorio prevede che nel 2018, a quasi nove anni dai primi test, con le card Nfc in plastica verranno pagati tra i 6 e gli 8 miliardi di beni e servizi. La stessa infrastruttura si usa inoltre per i pagamenti con smartphone. «A dicembre sono stati lanciati i primi servizi delle banche basati sulla smaterializzazione nel cloud della carta di pagamento e nei prossimi mesi arriveranno molte nuove offerte - continua Valeria Portale - . Verso fine 2016 e nel 2017 poi conosceremo le mosse di big player come Apple, Samsung, Lg, Microsoft e Google». Dal punto di vista dell'offerta si preannunciano molte novità a cui si aggiungeranno quelle degli operatori di tlc. Questi servizi innovativi dovrebbero spostare i consumatori verso il nuovo cash riducendo il ricorso al contante: «Ma serve un piano di incentivi promosso dal Governo e il consolidamento di un'offerta di pacchetti di servizi innovativi che facciano leva sull'attrattività del mobile» suggerisce la responsabile dell'Osservatorio. In questo scenario Diego Piacentini, neo commissario del governo per il digitale e l'innovazione nonché vicepresidente di Amazon, riuscirà a portare linfa ed esperienze nuove. La conferma dell'interesse riscosso dai nuovi servizi arriva dall'affermazione dei new digital payment con la quota maggiore, ben 17 miliardi, realizzata con acquisti online e ricariche mentre quelli in mobilità come, per esempio, lo shopping via apps o il pagamento con lo smartphone valgono circa 2,8 miliardi e la possibilità di raggiungere i 6,3 tra pochi anni. Tra i filoni emergenti ci sono anche i trasferimenti di denaro tra cellulari, il mobile p2p. Per ora vale pochi milioni di euro ma con la diffusione di app riuscirà a dispiegare le sue potenzialità tra i giovanissimi. La mobilità potrebbe avere un effetto dirompente non solo per gli acquisti di beni fisici, ma anche per appse contenute conquistando il 15% dell'e-commerce, pari a circa 4,5 miliardi.

L'Osservatorio evidenzia come i mobile wallet piacciono ai consumatori: il pagamento delle bollette con il cellulare è più che raddoppiato, mentre l'acquisto di biglietti per il bus, il parcheggio dell'auto, il car e bike sharing hanno registrato crescite a tre cifre.

5,6% crescita percentuale nel 2015 dei pagamenti elettronici in Italia **TOTALE**

La fotografia

164,5

143,2

21,3

17,3

2,8

1,2

21,3 2 6 8 0 0 0 3 0 0 6 0 2012 2012 0,2 45 1,5 70 12 00 20 30 2015 2015 00 300 2012 30 2012 0,1 0,3
150 2013 2013 10 1,2 250 94 500 0 30 110 500 2012 29,9 40 2013 200 38,2 700 2015 2015 +67% +275%
+56% 2013 2013 2014 2014 100 +400% +150% +100% 500 2014 2014 +17% 2015 2015 1000 2012
+250% +9,9% 000 2013 33,7 2.500 2014 +180% 2014 TOTALE 7.000 321,1 Ecommerce Operazioni
contactless Nuovi pagamenti digitali IN MOBILITA' Var. 2015/2014 Var. 2015/2014 2014 2015 Transato -
milioni Transazioni con carte di credito 2014 2015 Var. 2015/2014 Var. 2015/2014 Importo medio - € 2014
2015 Var. 2015/2014 Var. 2015/2014 2014 2015 Terminali pos - in migliaia N. transazioni - in milioni
Acquisto di beni e servizi da computer Transato annuo - media €

(*) con tutte le carte di pagamento CONTACTLESS. Dati e variazione Fonte: Osservatorio mobile payment
& Commerce Pos - migliaia N. transazioni - pro capite* LA MONETA ELETTRONICA. In Italia nel 2015, in
miliardi Tessere in circolazione - in milioni Attive - in milioni Transato - in milioni €

Alberto Oliveti Presidente Adepp INTERVISTA

«Va rispettata la nostra autonomia»

«Innovazioni salutate con favore nel "pubblico" non sono permesse alle Casse»
Francesca Barbieri

p«Ben venga il Jobs act del lavoro autonomo per le misure che migliorano lo statuto giuridico dei liberi professionisti, con norme positive sulla conservazione del rapporto di lavoro, sulla proprietà intellettuale e sulla deducibilità delle spese di formazione». Per Alberto Oliveti, presidente della Cassa Enpam (medici e odontoiatri), eletto alla guida dell'Adepp da appena due mesi, nel disegno di legge varato dal Governo e ora all'esame del Parlamento, che prevede una serie di tutele per tutti i lavoratori autonomi, senza distinzione fra iscritti agli Ordini e no, «c'è però un paradosso nel tentativo di aumentare il welfare per gli autonomi: certe prestazioni sono considerate come un'innovazione nel campo pubblico della gestione separata, mentre vengono bocciate se sono le Casse private a proporle ai propri iscritti». A quale episodio si riferisce? Per quanto riguarda l'indennità di maternità, la Cassa Enpam ha appena ricevuto una bocciatura da parte dei ministeri vigilanti per la delibera con cui proponeva di migliorare le tutele. Se l'avessero approvata sarebbe aumentata l'indennità minima di maternità, equiparati i benefici in caso di adozione nazionale e internazionale, introdotta una tutela specifica per la gravidanza a rischio, sarebbe stata data la possibilità di compensare con versamenti volontari il buco contributivo creato durante la maternità e sarebbero previsti voucher per il pagamento di babysitter e asili nido. Per dare più tutele ai liberi professionisti in molti casi basterebbe ampliare le platee di riferimento delle Casse di previdenza, allargandole a professioni nuove o limitrofe a quelle esercitate dagli attuali iscritti. Poi, certamente, a noi enti va consentito di aumentare le prestazioni come proponiamo, esercitando una vigilanza più rispettosa della autonomia di mezzi che ci è stata assegnata dalla legge per esercitare un fine pubblico. Come sono cambiate negli anni della crisi le prestazioni per il welfare? Ci sono capitoli di spesa che più di altri hanno messo a rischio la sostenibilità delle Casse? Le Casse sono intervenute ampliando le forme di assistenza. Tuttavia, quando c'è una crisi economica, gli effetti si vedono soprattutto sul fronte delle entrate, per via dei redditi che si riducono, piuttosto che sul fronte delle uscite. Certamente c'è stato un fortissimo aumento degli ammortizzatori sociali, anche se ciò ha riguardato solo chi esercita una funzione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti. Come sarà in futuro? Noi vediamo le Casse del futuro con una base professionale più ampia, con la gestione separata dell'Inps tornata alla sua funzione originaria di riparo per i lavoratori autonomi "senza casa" previdenziale. Non dimentichiamo che spostare professionisti dalla gestione separata ai loro enti di naturale destinazione non cambia nulla ai fini del bilancio consolidato dello Stato, perché sia l'Inps sia noi siamo nell'elenco Istat che è usato come base per i conteggi. Per quanto riguarda la nostra organizzazione, abbiamo allo studio sinergie di scopo e collaborazioni per raggiungere economie di scala. Stiamo valutando piattaforme comuni per servizi, investimenti e per aumentare la capacità di intercettare finanziamenti europei, sempre avendo come prioritaria l'esigenza di dotarci di un welfare più ampio e più disponibile per tutti. In generale, qual è lo stato di salute delle Casse? Quali azioni sono allo studio? Lo stato di salute è buono e sicuramente migliore di quello delle casse pubbliche. Tutti gli enti di previdenza privati stanno infatti meglio di quando erano pubblici. È chiaro che il morso vivo della crisi si fa sentire su tutti ma le Casse si stanno attrezzando per gestire al meglio i cambiamenti economici e demografici evidenti. In questi mesi si stanno rifacendo i bilanci tecnici triennali e vedremo che la sostenibilità a lungo termine sarà confermata.

Foto: Alberto Oliveti

Verifiche. Può bastare una piccola quota in mano alla Pa per aprire al rischio di vedersi contestare il danno erariale

Corte dei conti anche nelle aziende miste

G.Tr.

p«Direttamente». È la caduta di questo avverbio, scritto nelle prime versioni del decreto sulle partecipate e poi cancellato, ad aprire spazi potenzialmente enormi per l'azione della Corte dei conti sulle società partecipate: e, in questo caso, per «Corte dei conti» si intendono le sezioni giurisdizionali, quelle che contestano il danno erariale e chiedono (con alterne fortune) ai colpevoli di rimborsare ai bilanci pubblici i buchi che hanno scavato con le loro scelte colpevoli o dolose. La questione è tecnica, ma merita di essere capita per le ricadute che può avere sulla vita degli amministratori delle partecipate, già chiamati dalla riforma ad affrontare il taglio dei posti e i nuovi limiti ai compensi. Il nuovo testo unico sulle partecipate parla di responsabilità in un articolo di due commi. Nel primo dice che gli amministratori sono soggetti alle azioni di responsabilità davanti al tribunale ordinario (eventualità verosimilmente rara, perché prevede una "denuncia" da parte dei colleghi o degli enti proprietari), tranne che per il danno erariale, dove opera la Corte dei conti. Nel secondo, e questo è il punto, spiega che il danno erariale è «il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti», aggiungendo che possono essere chiamati a risponderne anche i rappresentanti degli enti proprietari che chiudono gli occhi sui problemi gestionali delle partecipate. Nelle prime versioni del decreto il tutto era limitato al «danno direttamente subito» dagli enti soci, mentre ora si parla di «danno subito» e nulla più. Non è, almeno sulla carta, una differenza da poco, perché se da un lato è ovvio che un danno prodotto ai conti delle partecipate si ripercuote sui bilanci degli enti soci (la riforma della contabilità impone il bilancio consolidato anche per questo), dall'altro non sarebbe semplice per i magistrati dimostrare che i colpi inferti al bilancio della partecipata (soldi pubblici) da amministratori infedeli producono «direttamente» un danno agli enti soci, viste anche le tante strade che possono imboccare i rapporti finanziari fra un'amministrazione e le società. Messa così, quindi, la nuova regola aprirebbe ai magistrati contabili anche le porte delle 4mila partecipate in cui i soci pubblici sono in minoranza, porte finora chiuse da una sentenza della Cassazione (la 26283/2013) che concentrava l'azione della Corte dei conti sulle società in house, caratterizzate dunque da partecipazione interamente pubblica con presenza di controllo analogo attività prevalente svolta per l'ente proprietario. Nel nuovo quadro, anche le in house rientrerebbero però nella regola generale, che impone un danno all'amministrazione socia per far scattare l'azione delle procure contabili. Gli incroci, insomma, sono parecchi, e accenderanno probabilmente il dibattito nelle commissioni parlamentari chiamate a esaminare il decreto: il tema, infatti, è spinoso, nella fase iniziale del cantiere della riforma ha ballato parecchio e sembra destinato a far discutere ancora.

Energia. Ricerca di Nus Consulting

Incognita petrolio sulle bollette di elettricità e gas

LE CONSEGUENZE Ogni cinque dollari di rincaro del barile di greggio causano un aumento del costo di un MWh pari a circa 4,7 euro

Enrico Netti

Scorte ai massimi storici, un'offerta sostenuta anche dall'arrivo del greggio iraniano e una domanda quanto mai debole hanno fatto cadere il prezzo del barile Wti al di sotto dei 27 dollari. Venerdì il rimbalzo a 28,81 dollari (+10% sul giorno precedente). In questo scenario è possibile che i prezzi continueranno a restare su questi livelli fino a giugno. Poi potrebbero riprendere quota verso i 35-39 dollari al barile per il Wti e i 36,50-40,25 dollari per il Brent. È la previsione contenuta in un report preparato da Nus Consulting Group, multinazionale Usa leader nella consulenza energetica, che ipotizza nel corso del 2017 il ritorno a quota 46-48 dollari. Tra gli assunti alla base del report ci sono l'aumento delle tensioni nei mercati finanziari internazionali tra cui, per esempio, l'aumento dei tassi della Fed, la riduzione della liquidità, il crollo delle commodity, un possibile accordo tra i produttori Opec per tagliare la produzione, l'aggravarsi delle tensioni in un'area di estrazione minacciando le forniture per finire con la domanda globale che continua a restare debole. L'offerta per ora è quanto mai abbondante, «con l'Opec che non cambierà le sue politiche che danno la priorità alla quota di mercato a discapito del prezzo, mentre l'Iran vuole recuperare quelle del passato» spiega Claudio Enriquez, ad della società di consulenza. La ripresa del barile potrebbe trainare all'insù le quotazioni del gas trattato sul mercato spot, innescando così un rincaro della bolletta energetica di imprese e famiglie. Secondo i calcoli di Nus Consulting, infatti, ogni cinque dollari di aumento del barile Wti ha come diretta conseguenza un rincaro di circa 1,48 eurocent al metro cubo sulla bolletta del gas e di quasi 4,7 euro al MWh su quella elettrica. Nel caso di un'impresa che consuma un milione di metri cubi di gas, «ogni rincaro di cinque dollari del greggio causa un aumento di 15 mila euro l'anno - continua Enriquez -, mentre con un consumo di 5 milioni di KWh l'anno la bolletta crescerà di 23.500 euro». Secondo il report di Nus Consulting, il greggio Wti dovrebbe passare dai circa 29 dollari al barile previsti nel primo trimestre di quest'anno ai 35 del terzo trimestre per avvicinarsi ai 39 dollari a fine anno. Per l'anno successivo la quotazione attesa dovrebbe avvicinarsi ai 46 dollari. Nel caso del Brent è previsto un differenziale tra 1,5 e 2 dollari al barile. A scommettere su una futura stabilizzazione dei prezzi c'è anche Bob Dudley, amministratore delegato di Bp, che la scorsa settimana in occasione dell'International Petroleum Week ha tratteggiato un primo semestre «molto altalenante e volatile. Nella seconda metà dell'anno siamo sinceramente convinti che l'offerta e la domanda saranno bilanciate». Un ritorno ai fondamentali agevolato dalla riduzione delle riserve: quelle Usa sono vicine ai 503 milioni di barili, al top negli ultimi 80 anni.

Le previsioni \$ \$ 48,66 33,75 46,00 48,00 1,090 © RIPRODUZIONE RISERVATA 52,32 35,25 1,110 1,025 Così nel medio periodo Fonte: Nus Consulting Group WTI BRENT CAMBIO €/ \$ 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Foto: enrico.netti@ilsole24ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Mobile payment/2. Le strategie di Visa Europe

Carte di credito pronte per il cloud

IN EUROPA Oltre 40 banche puntano sulla dematerializzazione della tessera nello smartphone e sulla sicurezza biometrica
E.N.

«Nel 2016 dovremmo assistere a un grande progresso nell'utilizzo della moneta digitale. Come Visa ci impegniamo a fare evolvere le abitudini di pagamento degli italiani, spronandoli all'uso delle carte - premette Davide Steffanini, direttore generale Visa Europe in Italia -. Confidiamo anche nell'aiuto del pacchetto di agevolazioni che saranno introdotte dalla nuova normativa (sulla materia è in arrivo il decreto attuativo previsto dalla Stabilità 2016 ndr) che facilita la diffusione dei Pos anche nei piccoli negozi. Speriamo inoltre in un rapido adeguamento di tutta la Pa al nuovo modo di incassare in via telematica anche con le carte di pagamento». Potrebbe così esserci un cambio di passo nella lotta al contante grazie a una rivoluzione che sarà del tutto invisibile ai titolari. «Nei pagamenti in mobilità con lo smartphone speriamo inizi presto la vera dematerializzazione delle carte. Dopo tre anni di sperimentazioni con i carrier per inserire la tessera nella Sim card - continua il dg - le banche ora preferiscono avere il controllo della piattaforma e puntano sulla card dematerializzata nel cloud». Questa soluzione sembra essere molto promettente ed è già adottata da oltre 40 banche socie Visa in Europa. La carta di pagamento viene virtualizzata sullo smartphone o altro dispositivo mobile abilitato al pagamento come, per esempio, un "wearable" come lo smartwatch. La sicurezza è affidata a diversi e sofisticati sistemi: dai dati biometrici a un sistema di "gettoni" (token) univoci che viaggiano nel cloud e contengono le informazioni del conto. «Quando un consumatore usa lo smartphone per effettuare un pagamento in mobilità contactless in un negozio sta presentando al negoziante dei token - aggiunge Steffanini -. Con questo sistema, i dettagli sensibili legati alla carta diventano a tutti gli effetti invisibili». Sta così prendendo forma un ecosistema per la moneta digitale che rivoluzionerà le abitudini, anche le più consolidate. «A supporto di tutto questo sarebbe auspicabile pensare un pacchetto di agevolazioni premianti per l'utilizzo della moneta elettronica - suggerisce il top manager - per tutti gli importi anche più piccoli, insieme a un pacchetto di penalizzazioni per disincentivare la diffusione e l'uso del contante». In attesa delle evoluzioni ecco il bilancio del 2015. «In Italia è stato registrato un aumento del 6,1% nel numero delle transazioni del circuito Visa mentre l'importo medio è leggermente calato per effetto della crisi dei consumi continua il dg -. Il valore del transato è vicino ai 47 miliardi mentre il numero delle card in circolazione è intorno ai 30 milioni». Per il futuro la società ha in programma piani di sviluppo su più fronti. «Siamo impegnati con diversi istituti bancari per incrementare le posizioni nei segmenti del debito e delle carte aziendali, e stiamo accelerando lo sviluppo della infrastruttura contactless fondamentale per i pagamenti mobile». Secondo Steffanini in Italia circa il 40% dei Pos è in grado di accettare pagamenti via Nfc mentre una carta Visa su quattro supporta questa tecnologia che rende l'operazione d'incasso istantanea. Ben diverso il dato europeo: lo scorso anno a giugno 2015 il circuito ha gestito 1,4 miliardi di operazioni contactless, il doppio rispetto al 2014, mentre il valore ha raggiunto i 16,1 miliardi (+335%).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'INCHIESTA

Il Jobs Act alla seconda sfida

Roberto Mania

Il Jobs Act resta monco. Le nuove politiche per la promozione del lavoro non si intravedono e l'Agenzia nazionale delle politiche attive (Anpal) che doveva nascere all'inizio dell'anno rimane sulla carta. Il Parlamento deve ancora esprimere il parere consultivo sul decreto attuativo che dopo mesi ha ottenuto il faticoso via libera dalla Ragioneria generale dello Stato perché il tutto deve realizzarsi a impatto finanziario neutro. La stessa nomina, decisa il 23 novembre scorso dal Consiglio dei ministri, del presidente dell'Agenzia, Maurizio Del Conte, bocconiano, consigliere giuridico del presidente Matteo Renzi, non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Se tutto andrà bene - tra contorsioni burocratiche e articolati percorsi legislativi finanche costituzionali per via della riforma che sarà sottoposta al referendum l'Anpal arriverà tra aprile e maggio. Un primo tassello di un puzzle molto complesso che nel tempo rischia (le premesse ci sono tutte) di accumulare tanti ritardi. Il Jobs Act rimane così una riforma a metà, ci sono le nuove regole sulle assunzioni, la decontribuzione, i controlli a distanza, il cosiddetto contratto a tutele crescenti, l'articolo 18 ridotto a un cimelio, ci sono i nuovi ammortizzatori sociali. segue a pagina 8 Ma non ci sono ancora i presupposti per le politiche attive del lavoro. Per far sì che - finalmente - chi perde un lavoro possa trovare una nuova occupazione, tra percorsi formativi e aggiornamento del proprio bagaglio professionale. Si chiama occupabilità, ma è una parola perlopiù utilizzata nei convegni, tra gli addetti ai lavori. La svolta, che pure c'è nei testi normativi, appartiene ancora alla categoria degli annunci. A conferma che non basta scriverle le riforme, si devono attuare, implementare, sfidando tutte le resistenze (attive e passive) che si frappongono a cominciare dal procedimento burocratico che finisce spesso per divorare se stesso, tra rilievi formali e inutili controlli preventivi, alleato della lentrocrazia legislativa. In Italia le politiche attive nazionali per il lavoro non si sono praticamente mai fatte. Si sono scritte ma poco realizzate. È una competenza regionale e dunque i risultati sono a macchia di leopardo, abbastanza bene in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, nella Province autonome di Trento e Bolzano, piuttosto male nel resto della Penisola, soprattutto al Sud. Da noi la cultura del lavoro continua a muoversi lungo due poli: il posto fisso e la precarietà. Manca in mezzo l'occupabilità, il passaggio dalla disoccupazione a un'altra occupazione, diversa. La conseguenza di tutto ciò è stata la costruzione di un sistema di ammortizzatori sociali (dalla cassa integrazione, nelle sue distinte declinazioni, alla mobilità fino ai prepensionamenti) finalizzato esclusivamente al risarcimento dalla perdita del lavoro (anche il sistema previdenziale è stato così piegato a questa logica), non alla rioccupazione, con la possibilità di fare di una sconfitta una nuova opportunità di lavoro. Il Libro Bianco ("Crescita, competitività, occupazione") di Jacques Delors risale al 1994: «Occorre cambiare radicalmente l'impostazione. Si dovrebbe cercare di prevenire la nascita della disoccupazione di lunga durata. Da un lato si dovrebbe proporre a coloro che sono in attesa di un lavoro, in primo luogo una formazione di livello adeguato, che consenta di ottenere una qualifica, e poi la possibilità di un impiego, anche nel settore pubblico, per qualche mese. In cambio i disoccupati che in questo modo verrebbero realmente aiutati a reinserirsi si impegnerebbero al massimo nella formazione e nel lavoro che vengono loro offerti». Ci arriviamo vent'anni dopo. Forse. Perché la seconda gamba del Jobs Act si muove esattamente in quella direzione, cercando di tradurre in fatti le indicazioni che in teoria erano state recepite anche nelle leggi precedenti ma senza il successivo costrutto. In Italia i disoccupati di lunga durata, coloro cioè che sono senza occupazione da più di dodici mesi, sono circa il 58 per cento dei senza lavoro. È su questa platea che devono agire sostanzialmente le politiche attive. Ma c'è una questione di risorse e una di strumentazione. L'Italia è in fondo alla classifica europea relativamente alla spesa per le politiche attive a cui va lo 0,3 per cento del Pil (solo la Grecia destina di meno). Tra il 2008 e il 2011 (cioè gli anni in cui la crisi globale è stata più acuta) la maggior parte dei paesi europei ha incrementato la spesa per le politiche

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

attive. Noi, insieme a Grecia ed Irlanda, non l'abbiamo fatto. In Italia ci sono poco più di 7.000 addetti nei Centri per l'impiego, in Germania se ne contano oltre 100 mila. Così la quota di popolazione attiva per ciascun operatore dei servizi pubblici arriva a tremila in Italia contro i 500 di Germania, Gran Bretagna, Olanda e Belgio. I servizi pubblici italiani collocano una percentuale bassissima di lavoratori, il 3,1 per cento. La media europea è superiore al 9 per cento, con la Finlandia che tocca il picco del 15 per cento. Negli anni della crisi (sempre 2008-2011) è cresciuto il ruolo dei collocatori privati: la quota di dipendenti che ha trovato un'occupazione tramite le agenzie private è stata pari a circa l'1,8 per cento, con l'Olanda al 2,9 per cento e la Grecia in fondo alla graduatoria con lo 0,3 per cento. In Italia lo 0,6 per cento. Nasce da questo quadro desolante e improduttivo, decisamente anchilosato, il tentativo di voltare pagina. Il perno della riforma varata dal governo è costituito dall'assegno di ricollocazione, una sorta di voucher la cui entità dipende direttamente dalle caratteristiche personali del disoccupato e cresce con il crescere delle difficoltà oggettive alla sua occupabilità. Ma per arrivarci la strada non è affatto in discesa. Prima si dovrà realizzare una rete informatica unica che permetta ai diversi soggetti (dall'Inps ai Centri per l'impiego) di dialogare tra loro e di scambiarsi informazioni e che permetta al disoccupato di iscriversi al portale nazionale, primo passo per la cosiddetta profilazione, indicando l'età, il sesso, la regione di residenza, il titolo di studio, la durata dello EURSTAT, S. DI MEO

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti (1); Jacques Delors (2), autore nel 1994 del Libro bianco sull'occupazione nella Ue e Valdis Dombrovskis (3), Commissario europeo per l'occupazione

Foto: Maurizio Del Conte , presidente dell'Anpal

Deutsche Bank, la caduta del gigante

Tonia Mastrobuoni

Bei tempi, quando i capi di Deutsche Bank si facevano festeggiare da Angela Merkel nel palazzo della Cancelleria, a spese dei contribuenti. Sette anni fa Josef Ackermann brindò per i suoi 60 anni con una trentina di amici negli uffici della Kanzlerin. Lo scandalo fu grande, Merkel massacrata di polemiche, il governo costretto ad accampare imbarazzate scuse, ma il Ceo della maggior banca tedesca andò in televisione e ammise candidamente che la Cancelliera gli aveva chiesto "cosa poteva fare per me" e gli aveva suggerito di invitare un po' di amici "tedeschi o del resto del mondo" alla Cancelleria. "Le dirò - concluse civettuolo - è stata una bellissima serata". Molto meno per la Cancelliera. L'intreccio tra banche e Stato in Germania è da sempre fortissimo. Prima di imporre all'Europa il bail in, il principio per cui, per dirla con Schaeuble, non devono essere più i contribuenti a salvare le banche, Berlino ha riempito di soldi i suoi traballanti istituti di credito, che rischiavano di essere risucchiati dal gorgo della Grande crisi. segue a pagina 4 con un'analisi di Brunello Rosa Oltre 240 miliardi di euro sfilati dalle tasche dei contribuenti tedeschi che sono serviti a mettere a riparo non solo le medie e le piccole, le Landesbanken, le Sparkassen, la Ikb o la Hypo Real Estate, banche coi bilanci divorati dai derivati ormai senza prezzo per il crollo dei mutui spazzatura americani. Nel 2009 il governo Merkel fu costretto a tirare fuori più di 18 miliardi di euro per salvare la seconda maggiore banca del suo Paese, Commerzbank, dal fallimento. Allora Deutsche Bank, guidata da Ackermann, rifiutò con sdegno qualsiasi aiuto pubblico e preferì approvvigionarsi sui mercati. Ma oggi è il caso di chiedersi dove sono finiti quei miliardi. Soprattutto: che fine avrebbe fatto la "trippla A" tedesca, se la prima e la seconda banca del Paese avessero accettato un salvataggio pubblico? Che la Germania abbia sempre preferito "spazzare davanti alla propria porta" - un'espressione rubata a Goethe con cui Merkel respinse nel 2008 la richiesta del presidente francese Sarkozy di trovare una soluzione comune per il terremoto bancario europeo - è noto. Persino quando l'Europa trovò miracolosamente la quadra per l'Unione bancaria, il 29 giugno del 2012, all'apice della crisi dell'euro, Schaeuble riuscì a tenere fuori dalla Vigilanza europea le banche tedesche più piccole, quei potentati locali, gelosamente controllati dalla politica, che sono le Landesbanken, ma anche le Sparkassen. Adesso che torna a vacillare Deutsche, è il caso di chiedersi se un gigante così grande potrà essere, nella peggiore delle ipotesi, fatto fallire come impongono le nuove regole europee. O se Merkel e Schaeuble, ancora una volta, interverranno, infischandosene del corsetto che hanno fatto indossare a tutti gli altri. Per capire la potenza, la credibilità, anche l'arroganza dei suoi top manager, basti pensare che con una sola frase è stata in grado per decenni di affossare imperi. Nel 2002 diede il colpo di grazia ad uno dei principali gruppi mediatici tedeschi, quello del magnate Leo Kirch, il Berlusconi tedesco. L'allora capo di Deutsche Bank, Rolf Breuer, espresse dubbi sul gruppo: in un'intervista televisiva sostenne che, a fronte della montagna di debiti che aveva, riteneva improbabile che qualcuno avrebbe concesso ancora del credito a Leo Kirch. Nel giro di pochi mesi, il magnate fallì. Dopo le parole di Breuer, nessuno gli volle più dare un centesimo. Lui trascinò la banca in tribunale e vinse. Deutsche fu costretta a pagare 925 milioni di euro agli eredi. Quello di Kirch è uno degli innumerevoli scandali che gravano sul nome di un istituto che vanta 146 anni di storia e che l'ultimo amministratore delegato, John Cryan, sta tentando disperatamente di riportare a galla dopo un ventennio di hybris. Dopo che l'obiettivo dichiarato - e fallimentare - formulato a partire dagli anni Novanta era stato quello di trasformare Deutsche Bank da nano a gigante globale, di ingrandirla a dismisura rincorrendo i colossi americani. Naturalmente, l'Eldorado erano allora i derivati e la banca francofortese ci si buttò a capofitto. Un piccolo gioiello cinematografico, tratto da un magnifico libro di Michael Lewis, che cattura benissimo quel momento è "The Big Short", diretto da Adam McKay: Ryan Gosling interpreta l'unico trader di una grande banca - Deutsche, appunto - così spericolato da azzardare

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

scommesse finanziarie su un mercato apparentemente granitico come quello degli immobili americani. E in un'inchiesta del Senato statunitense sulle cause della Grande crisi, si legge che due banche avevano giocato un "ruolo chiave" nella costruzione dei titoli tossici che fecero collassare nel 2008 il sistema finanziario globale: Goldman Sachs e Deutsche Bank. Per capire la sensazione di intoccabilità dei suoi manager, basti pensare che una delle più famose gaffe diventate ad oggi il simbolo dell'arroganza universale dei banchieri, è imputabile ad un ex capo del colosso di Francoforte. Nel 1994, commentando il fatto che il fallimento di un costruttore finanziato dalla banca francofortese aveva lasciato 50 milioni di marchi (circa 25 milioni di euro attuali) di fatture non pagate ai manovali, Hilmar Kopper commentò, in inglese, che si trattava di "peanuts", "nocciole". Negli anni, gli illeciti si sono moltiplicati. Oggi una delle incognite che gravano sul futuro di Deutsche Bank è simile a quella che pesa sul maggiore gruppo automobilistico tedesco, Volkswagen. Esattamente come il gigante di Wolfsburg, caduto nella corsa per accaparrarsi lo scettro del gruppo automobilistico più grande del mondo e finito anch'esso nella polvere per hybris, per aver voluto illudere tutti di poter unire le migliori prestazioni con le regole più severe, la prima banca tedesca si è infilata nell'olimpo delle banche d'affari americane con un eccesso di zelo speculativo tale che anche oggi un terzo del bilancio è aggravato da derivati e strumenti opachi. Altro motivo di diffidenza, per gli investitori che stanno scappando in massa dal titolo. Ma il dossier più impressionante, effettivamente, è quello degli scandali. E' quello che offusca l'orizzonte della banca: il costo delle cause è miliardario da anni e continuerà ad esserlo per molto tempo (come per Volkswagen). Ma contrariamente a Vw, accusata solo di manipolazione delle emissioni di gas di scarico, negli ultimissimi anni Deutsche Bank è finita sotto la lente degli investitori praticamente in ogni angolo del mondo per truffe, scandali, operazioni illegali di ogni tipo. Una delle accuse più pesanti, che le è già costata multe per oltre 3,5 miliardi da parte della Commissione europea, delle autorità di vigilanza britanniche e americane, è quella di aver manipolato, insieme ad altri istituti di credito, i tassi che vengono presi a riferimento dai mercati per le maggiori operazioni, Libor ed Euribor. Alle multe pubbliche, si aggiungeranno negli anni i risarcimenti chiesti da aziende e privati. In Svizzera, le autorità sono invece alla ricerca di dettagli su una possibile manipolazione del mercato dell'oro e dell'argento, ad opera dei manager di Deutsche Bank. Un capitolo molto buio degli anni recenti sono le attività in Russia. L'istituto tedesco è accusato dagli inquirenti di riciclaggio e di aver aggirato le sanzioni. Ma i francofortesi attendono anche con ansia la multa che potrebbero essersi costretti a pagare per un altro embargo non rispettato: quello con l'Iran. Nel 2012, quando venti volanti della polizia inchiodarono con le sirene spiegate davanti alla sede francofortese di Deutsche e un elicottero si fermò a mezz'aria sul grattacielo, fu il segnale al mondo che stava cominciando una perquisizione che terminò con sequestro di materiali e numerosi arresti. L'accusa: evasione fiscale collegata ai diritti di emissione dei gas Co2. Tra gli indagati, anche Juergen Fitschen, uno dei due amministratori delegati. Il manager alzò il telefono e chiamò infuriato il primo ministro dell'Assia, Volker Bouffier per lamentarsi dell'operazione: "può danneggiare la reputazione della banca" gli sibilò nell'orecchio. E non c'era un filo di ironia, in quelle parole.

BLOOMBERG, S. DI MEO

Nella foto grande, la sede della Deutsche Bank nel cuore della City di Francoforte. È la coppia di grattacieli gemelli sulla destra. Di fronte, il grattacielo della Commerzbank, poco distante quello della Banca Centrale Europea

Qui a lato, Juergen Fitschen (1) co-ceo di Deutsche Bank. L'ex ceo della banca tedesca Josef Ackermann (2). Jens Weidmann (3) presidente della Bundesbank . Wolfgang Schäuble (4) ministro delle finanze tedesco

I PROTAGONISTI] 1 2 3

Foto: Qui sopra, il ceo di Deutsche Bank John Cryan

Cassa depositi, la tela di Costamagna e Gallia

LA STRATEGIA DEL PRESIDENTE E DELL'AD PASSA ATTRAVERSO UN PIÙ STRETTO CONTROLLO DELLA STRUTTURA, CHE DIVENTERÀ UN VERO GRUPPO COESO, ATTRAVERSO IL CAMBIAMENTO DEGLI UOMINI-CHIAVE A CAPO DEI DIPARTIMENTI E NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE PARTECIPATE. GLI ULTIMI PASSAGGI DI POLTRONA

Adriano Bonafede

Roma Le ultime nomine, arrivate un paio di settimane fa, ridisegnano e chiarificano definitivamente i contorni della nuova organizzazione della Cassa depositi e prestiti. Con Antonella Baldino, responsabile della "finanza di sviluppo", e Aldo Mazzocco, ex Beni Stabili, responsabile dell'area immobiliare, la società pubblica guidata dal presidente Claudio Costamagna e dal ceo Fabio Gallia mette un altro tassello verso la nuova operatività che si vuole ottenere e che consta di quattro pilastri, così come spiegato in occasione del piano industriale nel dicembre scorso: immobiliare, imprese, infrastrutture e pubblica amministrazione. Tutto questo mentre il primo atto del nuovo management - a parte l'acquisto in ottobre del 12,5% di Saipem da parte del Fondo strategico - sarà l'ingresso, seppur con una quota di minoranza (e il conseguente salvataggio) dell'Ilva. La manovra di Costamagna e Gallia è di tipo "avvolgente". Nessuna azione dirompente, nessun brusco allontanamento di manager (almeno per il momento) mentre si procede per sostituzioni mirate nelle varie controllate. Lo scopo è prima di tutto di dare ordine: si cerca di creare un gruppo vero e proprio, in modo che le decisioni prese nel quartier generale si irradiano senza tentennamenti a tutte le "province" dell'impero. Guardando alla storia della Cassa, con i vari pezzi (imprese, quote di partecipazioni, attività istituzionali, fondi d'investimento) pervenuti per "ammasso" nel corso del tempo, si tratta di una grande novità. Il primo elemento della nuova organizzazione passa quindi dagli uomini. Del resto, occorre garantirsi il pieno controllo della struttura, oggi che gli obiettivi sono divenuti più ambiziosi e consistono in investimenti (diretti e indiretti) per ben 265 miliardi di euro da qui al 2020. Il buongiorno si era visto fin dal mattino. Lo scorso agosto, proprio con l'assunzione anche dell'incarico di direttore generale da parte di Gallia, c'erano già stati i primi cambiamenti: l'ex dg Andrea Novelli era diventato amministratore delegato della Simest (controllata al 76 per cento), la società che si occupa di assistenza alle imprese italiane impegnate in un processo di internazionalizzazione. Nel cda di Simest erano stati cooptati due membri provenienti dalla Cdp: Antonella Baldino e Camilla Cionini Visani. Nei prossimi giorni sarà formalizzata la nomina di Salvatore Rebecchini a presidente di Simest al posto dello scomparso Chessa. Quest'ultimo del resto, già chief legal officer di Cdp era stato introdotto in agosto insieme a Simonetta Iarlori nel cda della Sace. Proprio la Sace, l'ente che assicura le imprese che esportano, è al centro di una delle partite più delicate: come annunciato dal piano, essa diventerà il motore di tutta la politica di aiuto alle società impegnate fuori dall'Italia assumendo sotto il proprio controllo la Simest. Con il cordone sanitario steso dal presidente e dall'ad intorno all'ambizioso amministratore delegato, Alessandro Castellano, non ci sarà però più pericolo di giochi individuali. Castellano si era in passato reso protagonista di iniziative non concordate con l'allora presidente Franco Bassanini ottenendo dal governo Renzi il via libera per trasformarsi in banca. Bassanini non l'aveva presa molto bene e in un'audizione in Parlamento ricordò che se ciò fosse avvenuto, la Cdp sarebbe passata sotto il controllo della Banca d'Italia. Anche quest'ultima, del resto, avvertì del rischio che la Cdp dovesse dotarsi di un patrimonio molto più consistente. Per il settore immobiliare, l'arrivo (annunciato) di Mazzocco, ha creato una sorta di supercommissario che coordinerà le sottostanti attività di Giovanni Paviera (ad di Cdp Immobiliare) e di Marco Sangiorgio (ad di Cdp Investimenti sgr). A Mazzocco farà capo anche il progetto di creare una Siiq immobiliare quotata che - come confermato recentemente dallo stesso ceo, Gallia - potrebbe incorporare anche alcuni degli asset in pancia alla stessa Cassa. Il terzo comparto su cui il nuovo management punta è quello delle infrastrutture. E qui la Cassa vuole assumere il ruolo di developer del Piano Juncker (ecco perché l'apporto di Antonella

Baldino, con un passato in Mediocredito e in Unicredit, sarà fondamentale). La Cdp conta di arrivare a stimolare investimenti per 8 miliardi grazie anche all'apporto degli investitori italiani). Per quanto riguarda il finanziamento delle imprese, il progetto prevede che il Fondo Strategico, oggi guidato da Maurizio Tamagnini, faccia nascere anche una società di gestione che creerà dei fondi per investire insieme ai privati in operazioni di mercato, mentre finora è intervenuta soltanto assumendo partecipazioni di minoranza. Verrà creato anche un fondo per il turnaround delle imprese in difficoltà, che sarà affidato a Claudio Santiago, e in cui dovrebbe confluire adesso l'Ilva. Sul Fondo Italiano guidato da Innocenzo Cipolletta - e partecipato oggi insieme a Confindustria, Abi e altri soggetti - nei progetti di Cdp potrebbe esserci quello di assumere il pieno controllo dell'sgr. L'obiettivo è di creare un fondo di venture capital per investire nelle start up e per poi aiutarle a espandersi e ad andare in Borsa. Mettendo insieme, shakerando e facendo funzionare tutte queste cose, la Cassa depositi e prestiti, se la cura Costamagna-Gallia avrà successo, subirà la terza metamorfosi della sua lunga storia. Per lungo tempo soltanto banca degli enti locali, poi - a partire del nuovo secolo - agglomerato di interventi pubblici di vario tipo ma non sempre coordinati, diventerà alla fine un vero gruppo coeso che farà soprattutto il "promoter", stimolando la partecipazione anche dei capitali privati. La scommessa, in fondo, è proprio questa. S.DI MEO, ENI, ILVA

Foto: Qui sopra, il presidente della Cassa depositi e prestiti, Claudio Costamagna (a sinistra) e il ceo Fabio Gallia

Foto: La sede della Cassa depositi e prestiti in via Goito a Roma

Banche, il premier tira dritto Il decreto sulle Bcc non cambia

La regola che permette di non aderire alla holding sarà confermata L'opposizione all'attacco: "Norma ad personam". I dubbi di Alfano

ROBERTO GIOVANNINI ROMA

Chissà in che modo sarà scritto il testo del decreto del governo sulla riforma delle Banche di credito cooperativo. Il provvedimento è depositato al ministero dell'Economia. Ma non si sa quando apparirà sulla Gazzetta Ufficiale, in quale delle due Camere inizierà il suo iter, né se la contestata «clausola Lotti» subirà modifiche. Ieri, comunque, la polemica è continuata: la norma che permetterebbe ad alcune banche di evitare di aderire alla nuova holding in cui dovranno confluire tutte le banche di credito cooperativo, e che poi si quoterà in Borsa, è stata bocciata dall'opposizione, ma criticata anche dall'interno della maggioranza. Il premier Matteo Renzi è convinto che il testo attuale sia un buon punto di equilibrio, e non ha nessuna intenzione di inserire modifiche. Anzi, semmai l'intenzione sarebbe quella di abbassare la soglia dei 200 milioni che fa scattare la «clausola Lotti». Per i collaboratori di Renzi non c'è nessun trattamento di favore, e non si viola il principio che assicura l'indivisibilità delle risorse accumulate nel tempo dai soci cooperatori. La tesi di Palazzo Chigi è che non si fa altro che imitare il modello Unipol, in cui la banca si trasforma in società per azioni, ma resta controllata in tutto o in parte dalla cooperativa. A ben vedere, però, le cose stanno diversamente. In effetti Unipol è controllata da una società, Finsoe, posseduta direttamente e indirettamente dalle cooperative. Ma nel caso delle ex-Bcc che si trasformeranno in Spa, i conti non tornano, e il «patrimonio indivisibile» dei cooperatori finisce sempre e comunque in tasca ai soci privati. Sia che la coop «madre» si trasformi del tutto in Spa, sia che si trasformi in una specie di «fondazione», sia che scorpori l'attività bancaria a una Spa. Vedremo. L'opposizione comunque tuona contro il testo elaborato dal governo. Secondo il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha parlato a «L'Intervista di Maria Latella» su Sky Tg24, è una norma «ad personam», con la quale si offre una via d'uscita «ad alcuni istituti, magari territorialmente legati a chi sta a Palazzo Chigi». «In generale - sostiene Giorgetti - non c'è nessuna logica nell'escluderne alcune e dirottarle verso il sistema Spa, passando da un principio mutualistico a uno lucrativo e aprendo lo spazio a speculazioni che in questo momento il governo potrebbe risparmiarsi». Caustico il commento di Renato Brunetta (Forza Italia), che su Twitter osserva: «Neanche bravi a camuffare questi renziani. Luca Lotti non parla mai. In questi giorni invece iperattivo su Bcc. Gli stanno proprio a cuore...». Per il vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani il pagamento della «penale» del 20% del patrimonio rischia di essere considerato in Europa «aiuto di Stato». Ma t e n s i o n i n o n m a n c a n o nemmeno nella maggioranza. Il ministro degli Interni, Angelino Alfano, cerca di evitare lo s c o n t r o c o n R e n z i , m a p r o m e t t e ascolto alle associazioni del credito cooperativo. «Reputo ingiustificate - afferma le polemiche contro Renzi su questo punto, sono contrario a d a p r i e f r o n t e d i s c o n t r o dentro il governo. Dobbiamo sentire le associazioni del credito cooperativo, poi ne discuterà il Parlamento». Infine, il v i c e m i n i s t r o a l l ' E c o n o m i a , Enrico Zanetti. L'esponente di S c e l t a C i v i c a ribadisce le proprie perplessità sul tetto dei 2 0 0 m i l i o n i , c h e c o n s i d e r a «arbitraria e non condivisibile», perché l'obbligo della holding deve riguardare «tutti o nessuno». Per Zanetti la riforma t u t t a v i a « è i m p o r t a n t e » perché c'è «l'esigenza oggettiva di un processo crescente di integrazione bancaria finalizzato a dare maggiori garanzie a investitori e risparmiatori». c

LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Il mondo

411

363

15
37.000
1.200.000
163,2 miliardi
20,2 miliardi
15,6
18
36,5
51,8
135 miliardi

12 % % % % % % % OGGI Soci 6% di euro I prestiti nel 2011 di euro di euro LA STAMPA degli sportelli in Italia Le sofferenze Dipendenti attivi complessivi del sistema bancario La raccolta netta Il patrimonio aggregato Tasso di copertura dei crediti anomali *Dati riferiti al 2014 Media del sistema bancario italiano Tasso di copertura delle sole sofferenze Rapporto patrimonio (Cet1)/ attivo ponderato per il rischio* Crediti anomali sui prestiti totali

Il pomo della discordia n Proteste su questo punto, che sarebbe stato inserito in extremis da palazzo Chigi, arrivano dall'opposizione e non solo. Sarebbero stati contrari i ministri Gian Luca Galletti e Graziano Delrio n A scatenare polemiche sul decreto che riforma le Banche di credito cooperativo è il tetto dei 200 milioni di patrimonio che potrebbe consentire ad alcuni istituti di non aderire alla holding bancaria n Il testo deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma il dibattito è molto caldo La soglia, secondo il leghista Giancarlo Giorgetti, si configura come una norma «ad personam» n A beneficiare dell'opzione, infatti, sarebbero soprattutto gli istituti toscani. Renzi però nega ogni privilegio: «L'unica banca a cui sono vicino è quella a cui pago il mutuo», ha detto il premier

Foto: Angelino Alfano «Sentiremo le associazioni delle Bcc poi ne discuterà il Parlamento»

Foto: La sede dell'Istituto Centrale del Credito Cooperativo a Roma

Foto: Antonio Tajani «La penale del 20%? Per l'Ue può essere aiuto di Stato»

il caso

"La ricerca non paga Fuggire dall'Italia è l'unica possibilità"

I cervelli scappati si raccontano: qui non si lavora "La ricercatrice accusa la Giannini? Sacrosanto"
FLAVIA AMABILE ROMA

Usa, pubblicata da Farrar, Straus & Giroux? «Il titolo contiene una certa dose di ironia. È una frase comune, usata dai politici e dagli economisti, perché questo è considerato un problema essenziale, critico, nella società americana. La distanza tra i molto ricchi e i molto poveri, di gran lunga maggiore rispetto al passato, rappresenta un pericolo per la società americana. Non importa se poi è anche una grave ingiustizia sociale». Di che cosa tratta il suo libro? «Non ne ho idea. Sono poesie in molte forme diverse, per lo più in rima, spesso con una metrica regolare, altre volte no. Molto spesso nelle poesie dove la metrica è regolare mi diverto a interromperla. Il centro, nelle poesie, è la musicalità, non i cosiddetti significati. La musica e l'energia sono importanti. Il suono è la forza delle poesie». C'è un «filo rosso» nelle sue poesie? Ci I cervelli in fuga non l'hanno presa bene. Hanno trasformato in protesta virale le parole di Roberta D'Alessandro, la loro collega italiana che dall'Olanda ha invitato la ministra dell'Istruzione Stefania Giannini a non esultare per il successo degli italiani al bando da oltre mezzo miliardo dell'European Research Council perché di tricolore in quella vittoria c'è poco: soltanto 13 ricercatori resteranno in Italia a sviluppare i loro progetti. La maggior parte lo farà all'estero. Francesca Terenzi lavora a Londra nel settore del risk management delle catastrofi naturali. Ha lasciato l'Italia da 13 anni dopo essersi laureata in Fisica alla Sapienza a Roma e dopo aver capito che «non c'erano possibilità di trovare lavoro». Esultare «è ipocrita», commenta «In Italia i fondi per la ricerca sono davvero irrisori, lavorare fuori dall'università è difficile, restare all'interno è ancora più difficile. I concorsi vengono vinti da chi ha meno pubblicazioni di altri». Alla fine non resta molta scelta. Novantamila partenze Infatti nel 2014 sono stati poco meno di 90mila gli italiani che hanno deciso di trasferirsi all'estero: secondo un'elaborazione condotta dalla Camera di Commercio di Milano e Brianza sui dati Istat più recenti, si scopre che buona parte di loro sono giovani tra i 18 e i 39 anni e che sono aumentati del 12,7% rispetto al 2012. L'aumento delle fughe degli «under 40» negli ultimi 2 anni è andata crescendo fino a raggiungere quota 34,4% del totale dei loro coetanei. Vuol dire che 3,3 giovani ogni mille abitanti vanno all'estero. Anche Davide Santoro ha lasciato l'Italia senza troppi rimpianti una quindicina di anni fa. Ora lavora a Berlino, si occupa di ricerca medica. «Chi ha una laurea in fisica e vuol fare Fisica sperimentale ha bisogno di molti fondi per i macchinari. In Italia arrivavano quelli dismessi dal Mit, obsoleti e abbastanza inutili per essere competitivi. All'estero ho sempre avuto a disposizione macchinari impensabili in Italia che mi hanno messo in condizione di fare ricerca ai massimi livelli». E così l'esercito dei cervelli in fuga cresce di anno in anno. Mete predilette la Gran Bretagna, scelta da quasi due ricercatori dieci, seguita dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Paese che vai L'Inghilterra è la prima meta per l'area delle scienze chimiche, statistiche, politiche e per l'ingegneria civile e le scienze della terra. Gli Stati Uniti, invece, sono preferiti dai ricercatori in scienze mediche e biologiche, mentre il Belgio risulta primo per agraria e veterinaria. Davide Santoro e Francesca Terenzi sono originari di Roma: è soprattutto dalle grandi città che si mettono in movimento i cervelli. Milano è prima con 3.300 partenze, seguita da Roma (2.450), Napoli (1.885) e Torino (1.653). Ma anche dalla provincia sono in tanti. Rossella Terracciano è di Ercolano (Napoli), su Facebook ha spiegato di essere pienamente d'accordo con Roberta D'Alessandro: «Ce ne andremo tutti, lasciando qui soltanto i vecchi e gli anonimi figli di... Quando in ambito accademico ti propongono di lavorare gratis perché non hanno fondi in realtà uccidono la tua passione per la ricerca. Dopo 4 anni passati a sgobbare gratis dalle 8:00 alle 20:00 ho deciso di andarmene». «Mobilità intellettuale» Così la definisce l'Istat: si scopre che partono più spesso uomini e che i più a rischio emigrazione sono i dottori di ricerca nelle scienze fisiche: quasi un terzo abbandona l'Italia per continuare il suo lavoro. Poi ci sono i dottori di

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

i ce rc a i n scienze matematiche e informatiche e quelli in scienze chimiche o economiche e statistiche. Tra i meno propensi a fare questa scelta sono i dottori di ricerca in scienze giuridiche: solo il 7,5% è emigrato. Le norme italiane non hanno molto appeal all'estero. c

Il futuro? Spesso non basta studiare n C'è chi pensa, come l'astrofisica Sandra Savaglio, che un periodo all'estero sia essenziale nella formazione di un ricercatore: «Purché a un certo punto sia possibile tornare a casa» n L'Istat ha analizzato il fenomeno. Per scoprire che partono soprattutto gli uomini, e soprattutto chi studia materie scientifiche: un terzo dei ricercatori, prima o poi, lascia il Paese n Nel 2014 sono stati poco meno di 90 mila gli italiani che hanno deciso di trasferirsi all'estero. Il numero è cresciuto di quasi il 13% rispetto al 2012, ed è in aumento soprattutto la fuga nella fascia 18-39 anni n Guardando il dato accanto a quelli sulla popolazione complessiva si scopre che ogni anno 3,3 giovani (tra i 18 e i 39 anni) ogni mille abitanti lasciano il Paese. Sono risorse di energia e intelligenza perdute?

La polemica sui fondi europei Roberta D'Alessandro, ricercatrice che lavora in Olanda, non ha gradito l'orgoglio del ministro Giannini per la sua ricerca, finanziata dall'Erc: l'Italia ci rifiuta, non si faccia bella. Foto: Campus All'esodo di italiani verso le università all'estero non corrisponde un flusso contrario: i nostri atenei hanno pochi stranieri

L'analisi

L'industria di Berlino frena più dell'Italia

Marco Fortis

Il Pil italiano nel quarto trimestre del 2015 è cresciuto congiunturalmente dello 0,1 per cento sul trimestre precedente. A pag. 3 R O M A Il Pil italiano nel quarto trimestre 2015 è cresciuto congiunturalmente dello 0,1% sul trimestre precedente ma dell'1% sul quarto trimestre 2014: il tasso tendenziale più alto da 4 anni e mezzo. La vera crescita accumulata dall'Italia nel 2015, rispetto al punto più basso toccato nel 2014 (che fu proprio il quarto trimestre), è stata questa. Che si confronta con un analogo valore di +1,3% sia per la Germania sia per la Francia. Nel primo trimestre 2014 il Pil tedesco presentava un tasso di crescita tendenziale sul corrispondente trimestre del 2013 del 2,3%, la Francia dello 0,7% e l'Italia del -0,3%. In quel trimestre il differenziale di crescita tra noi e la Germania era dunque di 2,6 punti percentuali e quello tra noi e la Francia di 1 punto percentuale. Nel quarto trimestre 2015, invece, il differenziale di crescita tendenziale tra noi e gli altri due maggiori Paesi dell'Eurozona si è ridotto a soli tre decimali. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, sia pure a fatica e senza sfiorare il 3% di deficit/Pil, per uscire dalla recessione. Mentre la crescita della Germania è rallentata sensibilmente. E quella della Francia è migliorata di poco, nonostante che Parigi abbia potuto godere costantemente in questi anni di un ampio sfioramento del tetto del 3% del deficit pubblico. Dunque l'analisi dei dati trimestrali tendenziali è più indicativa di quella sulle medie annue dei Pil (che segnalano nel 2015 una crescita dello 0,7% per l'Italia, dell'1,1% per la Francia e dell'1,7% per la Germania) perché fa emergere un quadro della situazione più aggiornato e, purtroppo, mostra chiaramente il rallentamento in atto nell'economia europea.

I CONSUMI PRIVATI Lo stesso ufficio di statistica tedesco spiega che lo 0,3% di crescita congiunturale della Germania nel quarto trimestre 2015 è stato determinato da un sensibile aumento della spesa pubblica e dalle costruzioni, mentre il progresso dei consumi privati è stato modesto e la produzione industriale è diminuita, così come l'export. Dunque senza le spese straordinarie per la gestione degli immigrati e le opere pubbliche la dinamica del Pil tedesco sarebbe stata probabilmente non dissimile da quella italiana, se non peggiore. Stesso discorso per la Francia, dove l'aumento congiunturale del Pil nel quarto trimestre è stato dello 0,2% (cioè solo un decimale in più dell'Italia), ma i consumi delle famiglie sono calati dello 0,4%, il commercio estero è arretrato dello 0,3% e la crescita è stata quasi interamente dovuta alle costruzioni e a un balzo delle scorte dello 0,5% che non è certo un buon segno di salute. Se a ciò si aggiunge che il Pil austriaco è fermo da due trimestri e che la Finlandia dei "falchi" del rigore è in recessione, esattamente come la malmessa Grecia, c'è poco da stare allegri. Più che i dati sui Pil, che, come abbiamo visto, hanno trovato nel quarto trimestre 2015 alcuni sostegni estemporanei in Germania e Francia, parlano chiaro i dati della produzione industriale, un barometro che indica chiaramente brutto tempo sui cieli di tutta Europa. In dicembre, infatti, secondo l'Eurostat la produzione industriale nella Ue è diminuita mediamente dell'1% su novembre. Spagna (-0,2%) e Italia (-0,7%) hanno perso di meno, mentre sono calate molto di più le produzioni industriali in una notevole serie di Paesi: Germania (-1,3%), Francia (-1,7%), Gran Bretagna (-1,1%), Repubblica Ceca (-2,3%), Irlanda (-4,3%), Estonia (-2,9%), Lettonia (-1,2%), Lituania (-3,3%). Di fronte a questi dati, che non tengono ancora conto della bufera che ha colpito le borse e i mercati del petrolio e delle materie prime nei primi due mesi del 2016, nonché dell'impatto sistemico del rallentamento della stessa economia americana, c'è da chiedersi quanto tempo vorrà ancora aspettare l'Europa - e soprattutto l'Eurozona - a dotarsi di una strategia strutturata per rilanciare la propria crescita e l'occupazione con un piano concreto ed ambizioso di investimenti pubblici in infrastrutture e in tecnologia. Unico possibile argine da contrapporre a una nuova eventuale fase di debolezza dell'economia mondiale. Anche perché non si può chiedere al Quantitative easing di Draghi di fare miracoli dopo i buoni risultati che ha già prodotto.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LA LETTERA L'Europa non ha proprio bisogno delle velleità rigoriste dei vari Weidmann e De Galhau, i due governatori delle Banche centrali di Germania e Francia, che hanno inviato la scorsa settimana una lettera congiunta ad alcuni giornali europei per esporre le loro "idee". Lettera che, tra le tante reazioni, è stata autorevolmente criticata per mancanza di metodo e merito, nonché per scompostezza, da Alberto Quadrio Curzio, in un editoriale sul Sole 24 Ore. Né l'Europa ha bisogno di una generica cessione di sovranità firmata in bianco da parte dei Paesi membri che sarebbe una pura "cessione di razionalità". Dateci prima un piano vero per lo sviluppo e il lavoro, un bilancio comune adeguato e gli euro Bond per gli investimenti, regole chiare e valide per tutti e non solo a vantaggio di alcuni Paesi (come quelle sugli aiuti di Stato o quelle che "proteggono" i buchi di bilancio delle banche tedesche). E poi forse si potrà parlare in Europa - a quel punto sì, in modo veramente serio - di cessione di sovranità. Marco Fortis

Dati destagionalizzati e aggiustati per il calendario; variazione percentuale sullo stesso trimestre dell'anno precedente

Tasso di crescita del Pil in termini reali

2,3

1,3

1,3

0,7

-0,3

FRANCIA

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

ITALIA

2014 Q1

2015 Q4

GERMANIA FONTE: Eurostat

Le cifre

Solo 0,3% nel trimestre Locomotiva tedesca in rallentamento per la Merkel.

Crescita lenta a Parigi A dicembre produzione giù dell'1,7% per Hollande.

Eurozona al rallenty La Ue (nella foto Juncker) ha tagliato la crescita a 1,7%.

Foto: PRIMA DELLA CESSIONE DI SOVRANITÀ CHIESTA DA WEIDMANN SERVE UN BILANCIO UNICO E UN VERO PROGETTO PER LAVORO E SVILUPPO IL PIL ITALIANO È CRESCIUTO SOLO DELLO 0,7% NELL'ANNO MA RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE 2014 HA RECUPERATO L'1%

L'intervista Enrico Zanetti

«Nessuna manovra bis o nuove tasse ma ci saranno degli aggiustamenti»

CI SONO GRANDI MARGINI PER RECUPERARE RISORSE SUL FRONTE DEGLI ACQUISTI DEL SETTORE PUBBLICO ABBIAMO DIRITTO ALLA FLESSIBILITA' EVENTUALI INTERVENTI NON SARANNO MERCE DI SCAMBIO CON BRUXELLES
U. Man .

ROMA Enrico Zanetti, vice ministro dell'Economia, con il Pil italiano sotto le attese nel 2015, il rallentamento dell'economia cinese e di quella americana, petrolio a picco e Borse sull'ottovolante, non c'è il rischio concreto di dover mettere mano ai conti pubblici per rispettare gli impegni europei? «È prematuro parlarne. Prima va aggiornato il quadro macroeconomico e comunque vorrei sottolineare come la crescita è in linea con il Def di aprile 2015, dopo anni e anni di previsioni puntualmente smentite, a volte anche in modo clamoroso. A settembre, quando è stato fatto l'aggiornamento, c'erano stati elementi per pensare a una leggera accelerazione che poi è rientrata ed eccoci con lo 0,7 di crescita che avevamo preventivato in aprile: né più né meno. Il resto del dibattito lo lascio volentieri ai cultori dello zero virgola». Ma se la situazione peggiora manovra bis o piccoli aggiustamenti? «Piccoli aggiustamenti e comunque nulla che smentisca l'impianto della legge di stabilità chiusa con un patto chiaro con i cittadini: tagli delle tasse mirati di cui magari non tutti si ritrovano come destinatari, ma aumenti di tasse per nessuno. È la filosofia che sta alla base degli alti indici di fiducia dei consumatori di cui poco si parla, ma che sono a loro volta la base per una ripartenza della domanda interna». Il governo esclude nuove tasse, perché sarebbe una manovra recessiva, ma si potrebbe accelerare con i tagli alla spesa? Lei cosa suggerisce? «Abbiamo margini di recupero importanti dalle efficienze di spesa derivanti dai processi di acquisto di beni e servizi e dalla riforma della Pa: tutte cose che sono in atto e i cui effetti positivi sulla spesa non sono ancora stati scontati nei saldi di bilancio, proprio in virtù di un approccio serio e non certo perché non arriveranno risparmi. Ci sono poi vicende come quella di affittipoli che devono ricordare a tutti noi come, quando si tratta di grandi Comuni e Regioni, gli unici tagli di cui ci dobbiamo pentire sono quelli che non abbiamo ancora fatto, perché hanno spazi enormi di recupero di risorse con strade diverse dall'aumento delle tasse locali». Alla fine riusciremo ad ottenere la flessibilità che chiede il governo Renzi, magari offrendo a Bruxelles una mini manovra di aggiustamento? E' una mediazione possibile «Credo che l'Italia abbia diritto alla flessibilità che ha chiesto senza bisogno di particolari merci di scambio: nell'istante in cui si riconosce alla gestione di flussi migratori una centralità tale da prevedere l'erogazione di contributi alla Turchia con possibilità di scomputarseli dal bilancio, come si fa a n o n r i c o n o s c e r e l a scomputabilità dal bilancio italiano dei soldi propri che l'Italia sta spendendo da anni senza ricevere contributi? Detto questo, il nostro governo deve continuare a trattare in Europa con la sana cattiveria agonistica che in passato è spesso mancata e noi ci stiamo mettendo, ma deve silenziare le polemiche sui media: trattare in modo determinato, è fare gli interessi nazionali ed è giusto; fare ping pong di critiche con l'Europa, è invece fare campagna elettorale, cioè una cosa legittima, ma che non c'entra niente con gli interessi del Paese». Sul fronte delle entrate la crescita sotto le attese non la preoccupa? «Francamente no. I dati sulle entrate sono al momento molto buoni. E non parlo di previsioni, parlo di dati consuntivi di gettito entrato». A proposito di sprechi dei Comuni e campagna elettorale, Scelta Civica come si presenterà alle prossime amministrative? «Con la rete delle liste civiche dei Cittadini per l'Italia e, nei grandi centri, insieme ai Moderati di Portas per lanciare dal basso quel cantiere dei moderati che deve trovare una rappresentazione anche in parlamento, ma non può certo avere nel palazzo il suo epicentro e la sua unica dimensione. Il 19 marzo faremo un grande evento nazionale a Roma e da quel momento in avanti la mia carica di segretario nazionale di Scelta Civica andrà nel congelatore».

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Foto: Enrico Zanetti vice ministro dell'Economia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pensioni

Reversibilità a rischio, il governo difende la riforma

R.Ec.

Scoppia la polemica sul disegno di legge che riordina le prestazioni di natura assistenziale e previdenziale come strumento unico, nell'intenzione del governo, di contrasto alla povertà con misure legate al reddito e al patrimonio. Nel provvedimento del governo, tra le altre misure si prevede la possibilità di rivedere le pensioni di reversibilità, ovvero quelle erogate agli eredi alla morte del pensionato o del lavoratore che muore avendo maturato i requisiti per l'assegno. Il primo a tuonare è il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini: «il governo afferma - vuole tagliare le pensioni di reversibilità. In Commissione Lavoro alla Camera è arrivata la proposta renziana di legare all'Isee le pensioni di reversibilità, fregando così migliaia di persone, soprattutto donne rimaste vedove. Rubando contributi effettivamente versati, per anni. Un governo che fa cassa sui morti mi fa schifo». In serata arriva la replica di Palazzo Chigi: «se ci saranno interventi di razionalizzazione saranno solo per evitare sprechi e duplicazioni, non per fare cassa in una guerra tra poveri. La delega del governo dà non toglie», stanziando per la prima volta un miliardo di euro strutturale su una misura unica di lotta alla povertà e predisponendosi a convogliare risorse europee su quello stesso strumento e sulla rete di servizi per la presa in carico offerti da comuni e terzo settore. Tuttavia, se dalle opposizioni è facile prevedere manifestazioni di protesta sul provvedimento, c'è da segnalare anche la presa di distanza di Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro della Camera ed esponente della minoranza Pd. Il provvedimento, spiega l'ex ministro del lavoro, è «in sè positivo, ma prevede la possibilità di tagliare le pensioni di reversibilità. Per noi questo non è accettabile: si tratterebbe dell'ennesimo intervento dopo quelli, pesanti, del Governo Monti». «La previdenza - aggiunge - non può essere considerata la mucca da mungere».

Giudici tributari in ordine sparso, dopo la pronuncia della Cassazione che nega l'esistenza di un principio generale

Contraddittorio, partita aperta

ALESSANDRO PRATESI E ANDREA BONGI

Sul contraddittorio preventivo giudici tributari in ordine sparso. Dopo l'intervento delle sezioni unite del dicembre scorso, le successive decisioni delle Corti tributarie di merito e di legittimità lasciano intravedere uno scenario tutt'altro che univoco. Si va dal richiamo ai precedenti della Corte di giustizia europea per invocare la rilevanza generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario, fin alla richiesta di intervento della Consulta affinché esamini se può definirsi costituzionalmente orientato un sistema tributario ove il contraddittorio preventivo sia obbligatorio solo per certe tipologie di verifiche fiscali e di tributi. Il tutto passando per interventi interlocutori che tentano di risolvere procedimenti tributari in cui coesistono sia tributi armonizzati (Iva) sia tributi non armonizzati (Ires e Irap). Insomma, se più di un dubbio la sentenza a sezioni unite del 9/12/2015 aveva suscitato, oggi tutte le criticità contenute emergono nelle sentenze che ItaliaOggi Sette ha passato in rassegna, dimostrando che la questione dell'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale in ambito fiscale è sicuramente irrisolta da pag. 6

Sul contraddittorio preventivo giudici tributari in ordine sparso. Dopo l'intervento delle sezioni unite del dicembre scorso, le successive decisioni delle Corti tributarie di merito e di legittimità lasciano intravedere uno scenario tutt'altro che univoco sulla materia. Si va dal richiamo ai precedenti della Corte di giustizia europea per invocare la rilevanza generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario, fin alla richiesta di intervento della Consulta affinché esamini se può definirsi costituzionalmente orientato un sistema tributario ove il contraddittorio preventivo sia obbligatorio solo per certe tipologie di verifiche fiscali e di tributi. Il tutto passando per interventi interlocutori che tentano di risolvere, non senza difficoltà, procedimenti tributari in cui coesistono sia tributi armonizzati (Iva) sia tributi non armonizzati (Ires e Irap). Insomma, se più di un dubbio la sentenza a sezioni unite del 9/12/2015 (si veda ItaliaOggi del 10/12/2015) aveva suscitato, oggi, a soli due mesi da quell'intervento, tutte le criticità ivi contenute emergono nelle sentenze in rassegna dimostrando, se ancora ve ne fosse bisogno, che la questione dell'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale in ambito fiscale è sicuramente irrisolta. L'udienza «interlocutoria» della Cassazione del 30/12/2015. A pochi giorni dalla pronuncia a sezioni unite sul tavolo dei giudici di legittimità si è presentato nuovamente il ricorso di una società che invocava la violazione del principio del contraddittorio da parte dell'ufficio. Il caso riguardava una società che, a seguito di notifiche di un questionario e di una successiva richiesta di documentazione, aveva ricevuto un avviso di accertamento contenente riprese ai fini Ires, Irap e Iva. Prendendo a riferimento proprio l'arresto delle sezioni unite, i giudici di legittimità hanno respinto uno dei motivi dell'appello, ribadendo che le garanzie fissate dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 si applicano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Mancando una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario riferibile a norme ordinarie dell'ordinamento nazionale diverse da quella di cui al citato art. 12, nel caso di specie, si legge in sentenza, non essendovi stato alcun accesso presso la sede del contribuente, le suddette tutele non possono essere invocate. Subito dopo avere precisato questo assunto di carattere generale la Corte, tuttavia, ha dovuto prendere atto che l'accertamento in questione riguardava sia tributi armonizzati sia tributi non armonizzati. Con riferimento ai tributi «non armonizzati», si legge, il motivo è infondato poiché, come osservato, le garanzie fissate dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 riguardano solo gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Per quanto riguarda i tributi «armonizzati» il motivo, pur essendo in linea generale fondato, risulta, invece, nel caso di specie,

inammissibile. E ciò perché la ricorrente, prosegue la sentenza, in violazione del principio di autosufficienza, non ha dedotto se e in quale precedente sede processuale abbia specificatamente indicato le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. La soluzione adottata appare un vero e proprio escamotage e testimonia quali e quante difficoltà applicative ha lasciato irrisolte, o ha addirittura contribuito ad ampliare, la pronuncia a sezioni unite del 9/12/2015. Situazioni come quella oggetto della sentenza in commento, nelle quali la maggiore pretesa dell'ufficio riguarda contemporaneamente tributi armonizzati e non armonizzati, non costituiscono una rarità ma, al contrario, sono molto frequenti.

Il contraddittorio secondo la giurisprudenza

Corte di cassazione - sentenza n. 26617 del 30/12/2015

In caso di accertamento che comprende tributi armonizzati e tributi non armonizzati le garanzie di cui all'articolo 12, comma 7, Statuto trovano applicazione solo per i primi. Nel caso di specie il motivo è però inammissibile perché il contribuente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio si fosse tenuto

Comm. trib. reg. Bologna - sentenza n. 79 del 22/1/2016

Sulla base della giurisprudenza interna e della Corte di giustizia europea l'attivazione del contraddittorio è principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa

C o m m .

t r i b .

prov. Bari - sentenza n. 48 del 7/1/2016

L'ordinamento comunitario assegna al contraddittorio la qualifica di diritto fondamentale del contribuente e la legge 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa venga subordinata ai principi comunitari. Da ciò deriva la necessaria e piena applicabilità all'istituto del contraddittorio preventivo

Comm. trib. reg. Toscana - ordinanza n. 736 del 18/1/2016

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento al comma 7 della legge 212/2000 nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto al contraddittorio preventivo nelle sole ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria abbia effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'attività

Approvato in via definitiva il dlgs che recepisce la direttiva «Dgsd» 2014/49/Ue

Più protezione ai depositanti

Sistema di garanzia armonizzato e rimborsi accelerati
ANTONIO CICCIA MESSINA

Depositi garantiti fino a 100 mila euro. Il massimale non cambia. Anche se i rimborsi ai correntisti dovranno essere più veloci, passando dal termine di 20 giorni a 7 giorni, ma a regime solo dal 2024: la riduzione sarà graduale. Il decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016, recepisce la direttiva 2014/49 relativa alla garanzia dei depositi, stabilendo la dotazione finanziaria minima dei sistemi di garanzia nazionale. Vediamo quali sono le modifiche apportate al «Tub», il Testo unico bancario (dlgs n. 385/1993). Depositi garantiti. Sono garantiti i depositi, individuati nei crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, e cioè: depositi, assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili. Per effetto delle nuove norme non sono ammessi al rimborso: i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; i fondi propri; i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per riciclaggio; i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina anti riciclaggio; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. Importo garantito. Il decreto legislativo ribadisce l'attuale limite di importi rimborsabili, pari a 100 mila euro per ciascun depositante. Il provvedimento dettaglia le ipotesi in cui tale limite di 100 mila euro non si applica. Si tratta di una deroga a tempo e cioè per i nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, e riguarda solo i depositi di persone fisiche per importi derivanti da operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione (mutui) oppure divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte e anche per pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Calcolo dell'importo garantito. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante. Se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, si calcola la quota spettante a ciascuno di essi. Si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile. Data del rimborso. Il termine per il rimborso viene abbassato dagli attuali 20 a 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. La banca deve trasmettere al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Ci sono casi in cui il rimborso può essere rinviato o sospeso. Questo capita in caso di incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno stato o da un'organizzazione internazionale. Se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti il rimborso è effettuato entro sei mesi, ma nulla è dovuto se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi del rimborso medesimo. Se l'importo da rimborsare supera 100 mila euro (nei casi in cui non si applica il limite), viene rinviato il rimborso dell'eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi. Ultima ipotesi di rinvio è rappresentata dal rimborso

di depositi di una banca italiana con succursali in altri stati europei: in questo caso i sette giorni decorrono da quando il sistema di garanzia riceve le risorse. Se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti fin al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o di assoluzione. Il diritto al rimborso si estingue dopo cinque anni dagli effetti della liquidazione coatta amministrativa, ma la decadenza è interrotta da domanda giudiziale di riconoscimento del diritto. Effettuati i rimborsi i sistemi di garanzia subentrano, con trattamento di preferenza, nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi pagati. Lenta transizione. Il termine di sette giorni lavorativi per il rimborso dei depositi protetti si applicherà solo a partire dal 1° gennaio 2024. La riduzione sarà graduale. Il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi rimane di 20 giorni lavorativi fin al 31 dicembre 2018; scala a 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; diventa di 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Informazioni. Le banche devono fornire gratuitamente ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia e sul funzionamento. Le informazioni sono anche diffuse sul sito web del sistema di garanzia. Se non si osservano gli obblighi informativi si applicano sanzioni da 30 mila euro fin al 10% del fatturato. Il sistema attuale. Il sistema vigente è basato sulla direttiva 1994/19/UE, recepita con il dlgs 659/96, che ha introdotto gli articoli 96, 96-bis, 96-ter e 96-quater del Tub. In Italia operano due Fondi. Il primo è il Fondo interbancario di tutela dei depositi («Fidt»), consorzio volontario di banche. Al Fidt si è affiancato il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi («Sgd»), autorizzati dalla Banca d'Italia, si distinguono in obbligatori, alternativi e preventivi. Gli interventi obbligatori consistono nel rimborso diretto dei partecipanti e sono condizionati all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. I crediti devono appartenere alle categorie tutelate e cioè depositi, assegni circolari e altri titoli di credito ad essi assimilabili e non ricadere in una delle fattispecie soggette a esclusione, come, per esempio, i depositi al portatore, operazioni in titoli, capitale della banca (articolo 96-bis, comma 4, Tub). Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a 100 mila euro; l'Sgd deve effettuare il rimborso entro 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia per un massimo di 10 giorni al ricorrere di circostanze eccezionali. Oltre al rimborso dei depositi, gli Sgd possono prevedere, ai sensi dell'articolo 96bis, comma 1, ultimo periodo, Tub, ulteriori casi e forme di intervento, alternative e preventive.

Le novità

Depositi garantiti

Esclusi dalla garanzia

Importo garantito

Superamento del massimale

Termine rimborso

Fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione: depositi, assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili

100.000 euro per ciascun depositante •

20 giorni lavorativi fin al 31 dicembre 2018 • 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 I depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; i fondi propri; i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per riciclaggio; i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina anti riciclaggio; le obbligazioni e i crediti

derivanti da accettazioni, pa• gherò cambiari e operazioni in titoli Nei nove mesi successivi all'accredito ai depositi di persone fi siche per importi derivanti da: operazioni relative al trasferimento o alla costituzione • di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione (mutui) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di • lavoro, invalidità o morte pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti • pagamento di indennizzi in relazione a danni per fatti • considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione

Dal consiglio dei ministri il sì al ddl delega Rordorf sull'insolvenza delle imprese

Addio al fallimento, arriva la gestione unitaria della crisi

MARCELLO POLLIO

Entro i prossimi due anni la legge fallimentare del 1942 sarà archiviata ovvero, meglio, mandata in pensione. Un riposo non anticipato o inaspettato, se si pensa, infatti, che di riforma organica del fallimento se ne discute già da decenni e che la legge che si occupa dell'insolvenza delle imprese ha fatto il suo onorato corso, seppure con innumerevoli interventi e modifi che legislative durante gli oltre 75 anni di servizio. Di sicuro, però, la riforma sarà una vera rivoluzione sia del diritto della crisi d'impresa sia delle abitudini comportamentali dei professionisti e dei soggetti che si occupano di governare e controllare le imprese. Le novità verranno introdotte solo con i decreti delegati dal ddl che il Consiglio dei ministri (Cdm) del 10 febbraio u.s. ha approvato in via definitiva. Si tratta del disegno di legge delega recante la «delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» predisposto dalla Commissione ministeriale istituita dal ministro Andrea Orlando il 24 febbraio 2015, presieduta da presidente aggiunto della Corte di cassazione, Renato Rordorf (c.d. Commissione Rordorf). Bisogna dare atto che il presidente Rordorf è riuscito a mettere d'accordo un'assai ampia commissione di esperti e con abilità di mediatore, superando le resistenze anche sull'amministrazione straordinaria emerse in commissione, ha potuto consegnare al governo, nei termini concessi dalla nomina, un articolato che ora può essere esaminato dal parlamento. Come dichiarato dalla relazione di accompagnamento al ddl, il progetto muove dalla considerazione che è divenuta ormai indifferibile una riforma organica dell'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, anche per essere al passo degli altri Stati dell'Unione europea che si sono dotati di normative sull'insolvenza ben più recenti, nonché adeguarsi alla raccomandazione n. 2014/135/Ue, oltre che dalla recente emanazione del novellato regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera (regolamento Ue 15414/15). Dunque i principi enunciati dal ddl stravolgono innanzitutto il vecchio fallimento che viene rottamato perdendo non solo il nome ma anche il concetto di procedura sanzionatoria per eccellenza e che diventa una procedura di liquidazione giudiziale, cosicché anche il nome si dovrà adeguare alla predetta dizione o chiamarsi semplicemente procedura dell'insolvenza. Non cambierà, invece, il nome del curatore, benché non sarà più un curatore fallimentare. Il ruolo sarà simile a quello attuale, più moderno e adeguato alle novità previste dalla delega ma anche con maggiori attitudini e professionalità. E infatti la riforma prevede di istituire un albo ad hoc dove vengano iscritti i soggetti dotati di appositi requisiti. Il ddl esplicita altresì che dovranno essere previsti i motivi di incompatibilità alla nomina di curatore dei soggetti che hanno svolto altri incarichi assunti nel succedersi delle procedure per evitare possibili conflitti. Il ddl prevede che il futuro diritto della crisi dell'impresa e degli enti gestori della riscossione dei crediti erariali e previdenziali di dare notizia di persistenti situazioni di inadempimento. Al fine di assicurare la riservatezza della fase di emersione della crisi, gli introducendo istituti di allerta saranno gestiti tramite intervento degli organismi di composizione della crisi previsti dalla legge 3/2012. Una apposita sezione si occuperà di ricevere le segnalazioni di allerta e il debitore dovrà essere convocato e dell'insolvenza sia uniformato attraverso un unico procedimento di accertamento della crisi per tutte le diverse procedure e quindi volto a fare emergere le difficoltà dell'impresa e dare avvio a quella più idonea secondo caratteristiche soggettive ed oggettive. Il debitore, tuttavia, dovrà fare i conti con un procedimento di emersione della crisi assai più celere, con obbligo degli organi di controllo dimostrare entro sei mesi di avere attuato idonee misure di superamento delle difficoltà. Diversamente, l'organismo di composizione della crisi dovrà dare notizia all'organo giudiziario competente per l'avvio dell'accertamento dei presupposti per l'apertura di una procedura giudiziale, pur agevolando sempre la continuità aziendale ancora tramite un concordato in continuità. Infatti la delega prevede di abbandonare l'idea di permettere soluzioni liquidatorie. Insomma, entro 24 mesi gli imprenditori e gli organi di controllo

dovranno pensare che la crisi non permetterà più ritardi e finalmente gli strumenti oggi alternativi al fallimento e domani alternativi alla liquidazione giudiziale dovranno essere utilizzati in maniera molto anticipata e quando il patrimonio aziendale non è stato ancora perduto. La delega, per altro, aumenta le responsabilità degli amministratori, dell'imprenditore e degli organi di controllo, poiché si prevede anche di modificare le disposizioni del codice civile introducendo l'obbligo di approntare idonei assetti organizzativi per il controllo e l'emersione della crisi d'impresa, andando ad aumentare le responsabilità che già oggi l'art. 2381 c.c. prevede e l'art. 2403 c.c. prevedono in tema di assetti organizzativi. Sul punto, la vera novità è l'art. 13, lett b) del ddl che stabilisce il dovere di rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale anche all'imprenditore individuale e che esercita in forma diversa dalle società di capitali. Il ddl approvato va inoltre nell'indirizzo di aumentare i poteri del curatore nell'esercizio delle azioni di responsabilità verso tutti i responsabili della crisi e di permettere l'esercizio delle azioni che oggi a causa di uno scarso coordinamento del diritto fallimentare con le norme del codice civile non risultano esperibili o facilmente esperibili. Una nota dolente è però ancora la non coraggiosa definizione di crisi e insolvenza, in quanto la scelta della commissione Rordorf al fine di permettere al terzo di proporre il concordato ha scelto di tenere sempre la definizione di crisi attigua al rischio di insolvenza. Solo con la presenza dell'insolvenza è infatti possibile permettere l'intervento dei terzi, diversamente si sarebbe in presenza di un tentativo di espropriazione dell'azienda al debitore in difficoltà.

I nuovi strumenti e procedure dopo la legge

Domani

Fallimento

Liquidazione giudiziale

Concordato fallimentare

Concordato attivabile dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

Concordato preventivo liquidatorio

Nessun concordato liquidatorio salvo utilità esterna Concordato volontario attivabile dopo l'apertura della liquidazione giudiziale Concordato proponibile dal terzo (in caso di insolvenza)

Istituti di allerta per emersione della crisi

Amministrazione straordinaria e altre procedure per le grandi imprese in crisi

Unica amministrazione straordinaria (con specifica modalità di apertura per le società quotate) Concordato preventivo con continuità Nuovo concordato con continuità Concordato fallimentare Sostituito dal concordato attivabile nella liquidazione giudiziale Accordo di ristrutturazione Accordo di ristrutturazione con modifi che Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari Accordo di ristrutturazione obbligatorio anche con tutti i creditori Piano di risanamento Piano di risanamento con modifi che e precisazioni Concordato in bianco e Pre accordo di ristrutturazione Misure cautelari nella fase di allerta

Pagina a cura DI ALESSANDRO PRATESI E ANDREA BONGI

Le Corti di merito scelgono la via europea

Dopo l'intervento delle sezioni unite sul tema delle garanzie del contribuente sancite nell'art. 12, comma 7 dello Statuto hanno avuto modo di pronunciarsi anche due Corti di merito: la Commissione tributaria regionale di Bologna e la Commissione tributaria provinciale di Bari. Queste due sentenze, entrambe favorevoli al contribuente, hanno molteplici aspetti in comune. In nessuna di esse si fa il minimo accenno alla sentenza n. 24823/2015 delle sezioni unite: impossibile pensare che tale pronuncia non fosse conosciuta dai giudici delle due commissioni, considerato che entrambe le sentenze sono state emesse nel mese di gennaio 2016. Esse sono fondate sul diritto comunitario e, in particolare, su due diversi ma analoghi precedenti della Corte di giustizia europea. Nello specifico, si tratta della nota causa *Sopropè* (sentenza C-349/07) e delle due sentenze riunite relative alla causa *Kamino International Logistic* (sentenze C-129/13 e C-130/13). Poggiando sui precedenti fissati nelle citate sentenze della Corte del Lussemburgo e facendo leva sul primato delle stesse rispetto al diritto nazionale, le due commissioni di merito hanno elencato i principi di diritto stabiliti dalla Corte di giustizia europea bollando come illegittimo l'operato dell'ufficio cioè che, nelle due fattispecie considerate, aveva emesso l'accertamento senza concedere al contribuente il diritto a un contraddittorio endoprocedimentale. Il richiamo ai dettami della Corte di giustizia è dunque decisivo per le due Corti di merito. Secondo la Commissione tributaria regionale di Bologna, infatti, non può non essere considerato che il giudice comunitario ha affermato che il rispetto dei diritti della difesa e del diritto per ogni persona di essere sentita, prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Inoltre, il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è sancito non solo negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa, nonché il diritto a un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche nell'art. 41 di quest'ultima, che tutela il diritto a una buona amministrazione. In particolare, il citato art. 41, par. 2 prevede che tale principio comporta il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale lesivo. Per la Commissione tributaria provinciale di Bari, invece, è da ritenersi rilevante quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, in ordine al contraddittorio amministrativo preventivo, nella causa C-349/07 (causa *Sopropè*), nella quale si legge che un principio generale del diritto comunitario è il rispetto dei diritti della difesa, che deve essere applicato tutte le volte in cui l'Amministrazione intende adottare nei confronti di un soggetto un atto che lo lede. Conseguentemente, i destinatari di provvedimenti che incidono sui loro interessi devono essere messi in condizione di adeguatamente replicare in merito agli elementi su cui si basa l'amministrazione, in maniera tale che l'organo giudicante possa valutare i medesimi, nell'ottica della tutela del soggetto coinvolto. L'ordinamento giuridico comunitario assegna, quindi, al contraddittorio la qualifica di diritto fondamentale del contribuente e l'art. 1 della legge n. 241/90, si legge nella sentenza dei giudici pugliesi, stabilisce espressamente che l'attività amministrativa sia subordinata anche alle modalità previste dai principi dell'ordinamento comunitario; dal che deriva la necessaria e piena applicabilità dell'istituto del contraddittorio nell'ambito dell'ordinamento interno. Sulla base di questi richiami di diritto comparato le due corti di merito concludono in maniera analoga sulle questioni processuali a loro rimesse, con dispositivi del tutto simili: accoglimento delle ragioni del contribuente e annullamento dell'avviso dell'accertamento dell'ufficio cioè per violazione dell'art. 12, comma 7 dello Statuto.

La parola passa alla Consulta

Sarà la Corte costituzionale a dirimere la querelle apertasi dopo la sentenza n. 24823/2015 della Cassazione, sezioni unite, in materia di accertamenti c.d. «a tavolino». Secondo la Commissione tributaria regionale Toscana, sezione 1 - ordinanza n. 736 del 10/1/2016, deve infatti ritenersi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 10 della legge 27/12/2000, n. 212 posta dal ricorrente, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni, nelle sole ipotesi in cui l'amministrazione abbia «effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività» del contribuente. Nel disporre il rinvio degli atti alla Consulta affinché decida, definitivamente, la vera portata del contraddittorio preventivo nel nostro ordinamento tributario, la Commissione tributaria regionale Toscana (presidente Mario Cicala) argomenta la decisione affrontando le criticità irrisolte dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 9/12/2015. Tra i vari argomenti trattati nella ordinanza di rinvio c'è anche quello della disparità delle armi nel processo tributario fra accusa e difesa. Per valutare la situazione di diritto sopra delineata, si legge nell'ordinanza, occorre considerare l'aspetto dirimente e sostanziale ai fini che qui interessano, ossia che il processo tributario si caratterizza per la sostanziale assenza di una fase istruttoria o di raccolta delle prove da parte di un giudice terzo o, comunque, in contraddittorio. Ancorché l'art. 7, comma 1 del dlgs n. 546/1992 reciti: «Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta». E che, al comma 2, statuisca che «le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica». Ragioni dovute alla formazione strutturale delle Commissioni composte da magistrati part-time inducono i giudici a pervenire alla decisione con celerità, senza indulgere a indagini ulteriori e da essi stessi gestite. Ebbene, ciò premesso, non può essere equivocata la diretta conseguenza del menzionato impianto normativo: nei fatti, l'istruttoria fiscale è affidata alla competenza pressoché esclusiva dell'Amministrazione che, esemplificando, raccoglie dichiarazioni di persone informate dei fatti con la conseguenza che gli «indizi» così acquisiti svolgono un ruolo decisivo e producono effetti identici a quelli propri di un'istruttoria giudiziaria. Dichiarazioni e indizi che possono compromettere l'esito del processo anche se, a ben vedere, esse non possono assurgere al rango di testimonianze nel senso proprio del termine, ossia prove, ma costituiscono, appunto, solo meri elementi indiziari. Né può passare inosservato il fatto che, in ultima analisi, il dispositivo che conclude il processo tributario, rigettando i motivi di doglianza del contribuente, risente in maniera decisiva di tale impostazione, dove i confini fra indizi e prova sono sfumati, al limite dell'impercettibilità. Insomma, come lucidamente osservato dalla Commissione tributaria regionale Toscana, l'esito sfavorevole al privato può essere determinato dal «più probabile che non» e non occorre certo il superamento, necessario invece nel processo penale, di «ogni ragionevole dubbio». Continuano, i giudici toscani, rilevando l'ineludibile necessità di garantire un'adeguata tutela del diritto di difesa del contribuente e che, a tale fine, è necessario che egli possa, con i più ampi mezzi di prova, essere presente anche nella fase precontenziosa, pur qualificabile come «amministrativa», in cui si forma il materiale probatorio su cui verterà un giudizio spesso pronunciato dopo breve discussione orale. Per tali motivi, dunque, il contraddittorio endoprocedimentale assolve una duplice e irrinunciabile funzione: per un verso, quella strumentale a garantire il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione; per altra via, il ragionevole perseguimento di un fine intimamente connesso alla natura «minimale» di qualsiasi

vicenda processuale, ossia che le parti si collochino su un piano, «se non di compiuta parità, almeno in condizioni di parità», di guisa che il processo risulti «giusto», in ossequio all'art. 111 della Costituzione. Il quale è fortemente ispirato all'art. 6 della Carta europea dei diritti dell'uomo, recepita dall'art. 9 della Costituzione europea, secondo cui «l'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (e, quindi, il citato art. 6 è posto sotto lo «scudo» degli artt. 11 e 117, comma 1 della Costituzione). È sulla base di queste enunciazioni, ispirate da una logica giuridica stringente e non contestabile (a meno di indebite e fuorvianti forzature) che la Commissione tributaria regionale Toscana, sezione 1, afferma, a chiare note, «che non è né giusto né equo un processo in cui le parti non siano poste in condizione di parità». Risulta, altresì, del tutto condivisibile un altro passo dell'ordinanza dei giudici fiorentini, nella parte in cui si evidenzia che il particolare regime delle operazioni di accertamento a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente appare, infine, irragionevolmente discriminatorio in relazione a coloro che non hanno subito accesso o verifica nei locali. Alcuni, dunque, a differenza di altri, avrebbero diritto al contraddittorio in relazione al fatto in sé non pertinente - di avere subito una ispezione. Né è del tutto persuasiva l'obiezione ai sensi della quale «se c'è stata l'ispezione vi è, o può essere, l'acquisizione di dati e documenti non forniti dal contribuente stesso, mentre se i dati sono stati forniti dal contribuente, in fondo, sussiste una sorta di contraddittorio preventivo». La predetta osservazione deve ritenersi, in effetti, del tutto insufficiente a coprire la gamma intera delle possibili circostanze di fatto. Se, infatti, è stato redatto un accertamento a carico di un soggetto in forza di documenti di pertinenza di un altro imprenditore, reperiti in un accesso nella azienda di quest'ultimo, il primo contribuente non ne ha, ovviamente, notizia (rectius: potrebbe sapere) e, pur tuttavia, si trova nella condizione di dover contrastare, senza preavviso, un accertamento esecutivo. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nel caso, ancora esemplificando, in cui un accertamento sia notificato per effetto di documentazione proveniente da terzi (un esempio paradigmatico è la cosiddetta «lista Falciani») o, ancora, in guisa di indagini finanziarie esperite su un rapporto di conto corrente che, nella sostanza, non è neppure direttamente riconducibile al contribuente, essendo pertinente ad altro soggetto (in ipotesi, il coniuge) che si presuppone, in ogni caso, collegato al contribuente. Contestualizzando le riflessioni della Commissione tributaria regionale Toscana, nel caso che ha determinato la remissione alla Consulta della questione di legittimità, l'accertamento traeva fondamento, fra l'altro, su elementi ricavati dai contratti di mutuo (acquisto di immobili) stipulati dagli acquirenti, dati, questo, non necessariamente noti al venditore. In conclusione, la carenza normativa oggetto di disamina si traduce in una diversità di disciplina che non è certamente azzardato indicare come sospetta di incostituzionalità, giusto il richiamo agli artt. 3 e 53 della Costituzione: mutatis mutandis, la capacità contributiva è accertata con strumenti disomogenei, scelti e applicati in base a criteri non razionali.

I dati sul patent box: boom di istanze per cui la procedura di accordo preventivo è d'obbligo

Si va verso il pieno di ruling

L'utilizzo interno di asset (97%) supera le licenze
VALERIO STROPPIA

L'utilizzo diretto batte la concessione in licenza di marchi e brevetti sul patent box. Circa il 97% delle istanze di accesso al regime agevolato presentate finora all'Agenzia delle entrate ha infatti per oggetto lo sfruttamento interno del bene immateriale: ciò comporterà, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 190/2014, l'obbligo di attivare il ruling (ossia la procedura di accordo preventivo) con l'amministrazione finanziaria per avere diritto al benefit cioè di scale. Un compito che si presenta come molto impegnativo sia per gli uffici sia per i professionisti stessi, tenuto conto che i possibili casi di ruling sono 4.338 sui 4.498 complessivamente pervenuti. È probabile che alla fine una parte di queste pratiche verrà meno, a seguito del ripensamento da parte dei contribuenti. Dati i tempi stretti per aderire già sul 2015 (la domanda andava presentata entro il 31 dicembre scorso e il provvedimento è uscito solo un mese prima), era stata la stessa Agenzia a invitare i potenziali soggetti interessati a presentare comunque l'istanza. In molti, specie tra le piccole e medie imprese, lo hanno fatto senza avere ancora un'idea chiara del rapporto costi-benefit. E nel corso degli approfondimenti effettuati in queste settimane, molti potrebbero arrivare alla conclusione che il patent box non conviene, in quanto gli oneri professionali e amministrativi necessari a confezionare la richiesta di agevolazione superano i benefit in termini di risparmio futuro. Chi invece reputa conveniente proseguire su questa strada, dovrà sedersi al tavolo con le Entrate e discutere le regole del gioco. Nei casi di utilizzo diretto, infatti, il ruling obbligatorio è volto a definire ex ante il contributo economico alla produzione del reddito di impresa (o della perdita) dei beni immateriali oggetto di agevolazione. Non si tratta quindi di stabilire un numero (importo dell'agevolazione), quanto piuttosto un criterio (metodo di calcolo dell'agevolazione), che dovrà essere poi applicato di anno in anno dalla società in sede di dichiarazione dei redditi. In fase di ruling sarà pertanto necessario identificare una società «figurativa» (IP business) alla quale attribuire il ricavo implicito derivante dallo sfruttamento economico del bene immateriale da parte dell'azienda «reale». In questa ipotesi, come già chiarito dalle Entrate con il provvedimento del 1° dicembre e ribadito la scorsa settimana nel corso della tavola rotonda convocata con professionisti e associazioni di categoria, i metodi di calcolo da utilizzare nella quantificazione delle royalties implicite sono quelli contenuti nelle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento. Altrettanto delicata per le aziende è la fase di mappatura dei costi riferibili ai beni immateriali. La disciplina del patent box, alla luce di quanto previsto dal «modified nexus approach» condiviso a livello internazionale, agevola soltanto i contribuenti che svolgono un'effettiva attività di ricerca e sviluppo. Indispensabile quindi un'attività di «tracking and tracing» di tutti i costi, sia per avere un quadro d'insieme delle voci riferibili al bene immateriale agevolato (prima) sia per distinguere i costi «buoni» da quelli «non buoni» ai fini del patent box (poi). La quota di reddito detassata deriva infatti da uno specifico rapporto, che vede al numeratore i costi di R&D sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene, e al denominatore i predetti oneri più i costi di acquisizione esterna dei beni e i contratti di ricerca stipulati a livello intercompany. Insomma, valutazioni non alla portata di tutti i contribuenti, specie se si tratta di microimprese o pmi con una struttura amministrativa e gestionale poco avvezza a tematiche di transfer pricing. Il 43% delle domande di patent box fa capo a soggetti con volume d'affari inferiore ai 10 milioni di euro (1.960 casi), 659 dei quali mostrano un fatturato sotto al milione. Da ultimo, non va dimenticata un'altra ragione che potrebbe parzialmente sfoltire le pratiche attualmente nelle mani del fisco. Circa un migliaio di istanze verte sui know-how, che per poter rientrare nella disciplina di favore devono essere «giuridicamente tutelabili». Una dicitura che, a differenza di altre tipologie di intangibili, può presentare criticità applicative, in quanto la corretta qualificazione di processi, formule e conoscenze tecniche, scientifiche o commerciali

presuppongono analisi che nulla hanno a che vedere con il mondo tributario, ma con il diritto della proprietà industriale. Ed è possibile che talvolta il contribuente scopra nel corso degli approfondimenti che il «sapere» per il quale ha presentato l'istanza non rientra tra gli asset agevolabili.

La mappa delle richieste

.2#+'
\$0344.
#1*+*%#2#
#+#\$0*#
#,#-.*#
,*+*# .,
0*3+* "
#4*.
(30#
.,\$#0&*#
#0%)'
.+*1'
*','-2'
3(+*#
#0&'(-#
%+*#
.1%#-#
0'-2*-.
!,\$0*#
"#+ &5 .12#
""-'2.
! ,+- 6

Le richieste delle imprese in dettaglio

Marchi

25%

22%

Brevetti

20%

18%

8%

7%

72%

2 beni

28%

3 beni

4 beni

49%

5 beni

51%

Tipologia beni

Tipologia costi sostenuti

36%

Presentazione, comunicazione e promozione marchi

Know-how

22% *Ricerca applicata*

18% *Ricerche preventive*

Disegni e modelli

14% *Design*

Software

10% *Ricerca di base*

Software

Numero beni per istanza Tipo di ruling richiesto 1 bene 38% Ruling ordinario

28% *Ruling semplificato per pmi*

18% *Vincolo di complementarietà*

10% *Sì*

5%

No

Non indicato

1%

Pagine a cura DI DANIELE CIRIOLI

Omesso versamento, sì al tetto

Rimane reato l'omesso versamento delle ritenute operate a dipendenti e collaboratori solo se l'illecito supera i 10 mila euro annui. In tal caso, continua ad applicarsi la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro (ipotesi non depenalizzata). Omesso versamento di ritenute. La nuova disciplina, spiega ancora il ministero, ha riformulato il reato di omesso versamento delle ritenute contributive (previdenziali e assistenziali) operate dal datore di lavoro sulle paghe dei lavoratori dipendenti e dai committenti sui compensi dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative (iscritti alla Gestione separata Inps). La nuova disciplina configura due diverse fattispecie di illecito: a) la prima è di natura penale e ricorre nel caso in cui il delitto (omesso versamento) riguardi un importo di ritenute superiore a 10 mila euro annui; in tal caso, continua ad applicarsi la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro (ipotesi NON depenalizzata); b) la seconda è di carattere amministrativo e ricorre nel caso in cui il delitto (omesso versamento) riguardi un importo di ritenute fino a 10 mila euro annui; in tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro (ipotesi depenalizzata). In entrambe le predette ipotesi, il datore di lavoro non è punibile (né reato, né sanzione) ove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione. Quindi, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, per un importo superiore a euro 10 mila annui, continua a essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (ipotesi non depenalizzata). Nell'ipotesi in cui, invece, «l'importo omesso non è superiore a euro 10 mila annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 mila a euro 50 mila». Chi irroga la sanzione. Fermo restando la competenza del personale ispettivo del ministero del lavoro, dell'Inps e dell'Inail a irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio, il ministero ritiene che l'unico criterio rintracciabile nell'ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall'art. 35, comma 2, della legge n. 689/1981 in forza del quale «per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti e istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie (...)». Pertanto, per ragioni di economia amministrativa, l'autorità destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria è la sede provinciale Inps competente per territorio.

Vecchie e nuove sanzioni a confronto

Diffi da

Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione

Nuova sanzione Obbligo di assunzione di un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato, per le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 2, legge n. 686/1961) Ammenda da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta Sanzione da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta. La sanzione non può risultare inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro Sì Case di cura e stabilimenti termali devono inviare al ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti, le generalità, qualifica e diploma professionale di

quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno vanno comunicate allo stesso ministero le eventuali variazioni (art. 6, comma 1, legge n. 686/1961) Ammenda da 7 a 77 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì Mancata trasmissione e comunicazione sulla variazione dei dati concernenti le assunzioni di massaggiatori e massofisioterapisti (art. 6, comma 2, legge n. 686/1961) Ammenda da 7 a 77 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì Preponente che fornisce a funzionari e agenti incaricati della sorveglianza dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni riservate ad agenti e rappresentanti di commercio (art. 33, comma 5, legge n. 12/1973) Multa da 5 a 51 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (dm 1° gennaio 1953, art. 12, comma 5, legge n. 1122/1955) Multa da 12 a 129 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi e in misura superiore a quelli spettanti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (art. 1, comma 11, dl n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980) Ammenda da 103 a 516 euro per ciascun soggetto cui si riferisce la violazione Sanzione da 103 a 516 euro per ciascun soggetto cui si riferisce la violazione. La sanzione non può risultare inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro No Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui (art. 2, comma 1-bis, dl n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione No Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui nel settore agricolo (art. 1, comma 1172, legge n. 296/2006) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione No Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui sui compensi di collaboratori coordinati e continuativi (art. 39, legge n. 183/2010) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione No

Padoan e Zanetti ammettono In arrivo la stangata di aprile

CARLO CAMBI

a pagina 3 Il governo Renzi prepara agli italiani il pesce d'aprile. Lo indicano i numeri - quelli che al nostro premier, bugiardo compulsivo in senso clinico, provocano l'orticaria - e una voce dal sen fuggita a Pier Carlo Padoan. Il ministro dell'Economia di fronte al dato Istat che certifica una crescita più bassa di quanto stimato dal governo (0,7 invece di 0,9) non è preoccupato. Avrebbe preferito uno zerovirgola in più, ma la tendenza è a crescere e tanto basta. Ma ha aggiunto: «Ad aprile faremo con il documento di economia e finanza le eventuali correzioni». E di «aggiustamenti» parla anche il viceministro Enrico Zanetti. Eccolo lì il pescione d'aprile in salsa amarissima che sta per essere servito agli italiani. Sarà farcito di tasse in attesa della inevitabile patrimoniale. La manovra più probabile è che arrivi una tassa di successione fatte salve le eredità che stanno sotto ai duecentomila euro. Di fatto un'imposizione generalista. È probabilissimo che ci sia un ritocco selettivo delle aliquote Iva per allenare gli italiani alla batosta ormai inevitabile dello scatto delle clausole di salvaguardia (valgono 24 miliardi solo per il prossimo anno). A essere colpiti saranno i servizi turistici (alberghi, ristoranti e bar) un settore che è in lieve ripresa e che dunque secondo il governo può sopportare un balzello e la fascia minima che salirà dal 4% al 6. Si tratta dei generi di prima necessità che hanno un vistoso calo di domanda. La manovra selettiva sull'Iva avrebbe anche un effetto inflattivo che al Tesoro non dispiace perché nominalmente raffredda il debito. Oltre a questi due pilastri potrebbe arrivare un aumento dei bolli e di alcune tariffe. A orientare il governo verso questo patchwork di tasse e imposte apparentemente minori è l'esigenza di non smentire i proclami renziani. Non si può rimettere la Tasi, non si possono revocare gli inutili bonus da 80 euro, non si può toccare l'imposizione diretta altrimenti viene meno il mantra di Matteo: questo governo vi ha abbassato le tasse. Il governo dovrà far cassa in maniera subdola. L'Istat certifica tre cose: l'industria sta al palo, crescono solo agricoltura (peraltro depressa da un'inesistenza d'iniziativa governativa in casa e sommamente a Bruxelles: olio tunisino, vitigni autoctoni, riso, grano pomodori San Marzano, latte e via dicendo) e servizi, la domanda interna arretra (con punte preoccupanti nei beni di prima necessità come il pane) ci salva solo l'export. Gli investimenti sono fermi e il parco macchinari è obsoleto. Se ne ricava il totale fallimento di Renzi. Se l'industria fatica siamo sicuri che il jobs act funziona? I posti di lavoro li crea principalmente il manifatturiero e a quel che si vede non c'è nessuno slancio produttivo. Questo in presenza di sgravi fiscali e contributivi per oltre 10 miliardi. Insomma il governo si è comprato i nuovi posti di lavoro non con una manovra strutturale, di quelle che danno fiato alla ripresa. Ha solo drogato i dati statistici. In più il maxi-sconto sugli ammortamenti non ha prodotto né il ricambio dei macchinari, né gli investimenti. La ragione è semplice: metà dell'industria italiana lavora per il mercato interno e senza domanda non c'è spazio d'investimento. Che le cose stanno così lo dimostra proprio l'Istat che certifica che al netto della farmaceutica e della fiammata dell'auto sul versante industriale il 2015 sarebbe stato un altro anno di recessione. Sul fronte della domanda interna l'Istat conferma ciò che sapevamo già: gli 80 euro sono serviti solo ad aggravare il deficit dello Stato. Gli italiani hanno destinato due terzi di quella somma a risparmio e solo un terzo all'acquisto di beni. L'effetto push sulla domanda è svanito lasciando una vistosa cicatrice sul bilancio pubblico e per coprirlo l'Italia ha già chiesto la flessibilità dello 0,5% peraltro accordata da Bruxelles esauendo uno dei suoi bonus europei. Infine l'export. Ha tirato, ma non è detto che continui a farlo. In questo quadro forse andrebbe prudenzialmente rivista la stima di crescita dell'1,5% per quest'anno. Ma farlo significa smentire tutti i proclami renziani. Compreso che il debito pubblico scenderà. Sono proprio questi proclami a spaventare l'Europa e a materializzare l'amaro pesce d'aprile in arrivo per gli italiani. Bruxelles si pronuncerà sulle (infondate) richieste ulteriori di flessibilità dell'Italia a maggio. Padoan spinge perché lo faccia prima: lui ad aprile deve presentare il Def e ha bisogno di sapere se può spendere. Ecco che il governo deve presentarsi a Bruxelles con qualcosa che

sterilizzi gli effetti della minor crescita. È il pescione d'aprile. Perché Bruxelles non ci concederà nulla. Con l'economia italiana in questo stato è molto preoccupata dal fatto che non aggrediamo il debito pubblico (c'è pur sempre quello sciagurato fiscal compact da rispettare!), in più sa che la flessibilità non la chiediamo per investimenti, ma per finanziare spesa corrente a fronte di uno zero nella riga risparmi sul costo della macchina pubblica. Ma se la Commissione non ci dà lasco sui conti Padoan deve trovare in fretta una decina di miliardi per tappare il buco più urgente e impostare una manovra per il 2017 da almeno 40 miliardi. Nel frasario zoologico di Matteo Renzi noi saremo anche gufi, ma lui agli italiani sta per servire un pesce. D'aprile, molto molto indigesto.

Foto: Il ministro Padoan

Rischio Dopo Galletti anche Zanetti contesta la soglia dei 200 milioni per evitare di aderire alla holding unica

E il Governo si divide sulla riforma delle Bcc

Tajani (Ue) Le nuove regole rischiano di essere «aiuto di Stato»
Filippo Caleri

Vita dura per il premier Matteo Renzi che mentre deve tener testa alla bordate che gli arrivano da Bruxelles, che gli rimprovera l'abbandono della linea dell'austerità, e si deve difendere dai suoi compagni di partito (D'Alema, Prodi e Bersani) che tramano per preparargli il benservito, rischia di trovarsi qualche grana in casa, o meglio all'interno del suo stesso governo. A complicare la vita dell'esecutivo sono, in particolare, le banche. Chiusa, non senza strascichi la partita dell'Etruria, ora la nuova mina è la conversione in legge del decreto di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. L'introduzione, nel corso della discussione del testo nel consiglio dei ministri, del tetto di 200 milioni di patrimonio per consentire ad alcuni istituti di non aderire alla holding bancaria, ha aperto un fronte di proteste interne che non sarà facile ricomporre. Sul carro degli oppositori è salito ieri, dopo Alfano e Galletti che avevano protestato nel corso dello stesso Cdm, anche il viceministro Enrico Zanetti (Sc) che ha spiegato: «È una riforma giusta e coraggiosa, ma la norma inserita che consente alle banche con oltre 200 milioni di optare ed uscire, non è condivisibile. La soglia dei 200 milioni è arbitraria». L'iter del provvedimento insomma non sarà agevole in Parlamento. Tra l'altro il testo deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma il dibattito si è già arroventato nell'opposizione. La soglia dei 200 milioni, secondo il leghista Giancarlo Giorgetti, si configura come una norma "ad personam", con la quale si offre una via d'uscita «ad alcuni istituti, magari territorialmente legati a chi sta a Palazzo Chigi». Più velenoso il commento di Renato Brunetta (Forza Italia), che ha affidato a Twitter la critica: «Neanche bravi a camuffare questi renziani. Luca Lotti non parla mai. In questi giorni invece iperattivo su Bcc. Gli stanno proprio a cuore...». A spegnere la polemica ci ha provato il responsabile economico del Pd, Filippo Taddei, che ha escluso «favori alle banche toscane». Ma le perplessità sull'impianto del decreto Bcc arrivano anche da Bruxelles: «Le Bcc con più di 200 milioni di patrimonio - ha detto il vicepresidente del Parlamento Ue Antonio Tajani - possono diventare spa, invece di aderire al gruppo unico, affrancando le riserve con il pagamento di un'imposta. Per cui il patrimonio, oggi indivisibile, diventa patrimonio disponibile, e questo rischia di essere un aiuto di Stato». f.caleri@iltempo.it

Foto: Critico Il viceministro Enrico Zanetti, esponente di Scelta Civica